

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 12 giugno 2017

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA


SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE


<u>Decisione (UE) 2017/657 del Consiglio, del 3 aprile 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein in merito a disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (17CE1270).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento (UE) 2017/658 del Consiglio, del 6 aprile 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (17CE1271).....</u>	Pag. 3
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/659 della Commissione, del 6 aprile 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (17CE1272).....</u>	Pag. 9
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/660 della Commissione, del 6 aprile 2017, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2018, il 2019 e il 2020, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (17CE1273).....</u>	Pag. 12
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/661 della Commissione, del 6 aprile 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (17CE1274).....</u>	Pag. 25
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/662 della Commissione, del 6 aprile 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofruttili (17CE1275).....</u>	Pag. 35
<u>Decisione (UE, Euratom) 2017/663 del Consiglio, del 3 aprile 2017, relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del Regno di Svezia (17CE1276).....</u>	Pag. 37
<u>Decisione (UE) 2017/664 del Consiglio, del 3 aprile 2017, relativa alla nomina di cinque membri e di cinque supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno Unito (17CE1277).....</u>	Pag. 38



<u>Decisione (UE) 2017/665 del Consiglio, del 3 aprile 2017, relativa alla nomina di cinque membri e di nove supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Romania (17CE1278).....</u>	<i>Pag.</i> 40
<u>Decisione (PESC) 2017/666 del Consiglio, del 6 aprile 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (17CE1279).....</u>	<i>Pag.</i> 42
<u>Decisione (PESC) 2017/667 del Consiglio, del 6 aprile 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (17CE1280).....</u>	<i>Pag.</i> 45
<i>Publicati nel n. L 94 del 7 aprile 2017</i>	
<u>Decisione (UE) 2017/668 del Consiglio, del 27 giugno 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo aggiuntivo dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (17CE1281).....</u>	<i>Pag.</i> 47
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/669 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che rettifica le versioni linguistiche bulgara, ceca, croata, estone, francese, greca, lituana, maltese, rumena, slovacca e svedese del regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (17CE1282).....</u>	<i>Pag.</i> 48
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/670 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che integra il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i processi produttivi autorizzati per l'ottenimento di prodotti vitivinicoli aromatizzati (17CE1283).....</u>	<i>Pag.</i> 50
<u>Regolamento (UE) 2017/671 della Commissione, del 7 aprile 2017, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clothianidin e thiamethoxam in o su determinati prodotti (17CE1284).....</u>	<i>Pag.</i> 54
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/672 della Commissione, del 7 aprile 2017, che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 (17CE1285).....</u>	<i>Pag.</i> 69
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/673 della Commissione, del 7 aprile 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE1286).....</u>	<i>Pag.</i> 72
<u>Decisione (UE) 2017/674 del Consiglio, del 3 aprile 2017, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea all'ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam, in merito a modifiche dell'allegato III della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (17CE1287).....</u>	<i>Pag.</i> 74
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/675 della Commissione, del 7 aprile 2017, relativa a misure volte a prevenire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria [notificata con il numero C(2017) 2432] (17CE1288).....</u>	<i>Pag.</i> 76
<i>Publicati nel n. L 97 dell'8 aprile 2017</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/676 della Commissione, del 10 aprile 2017, che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 (17CE1289).....</u>	<i>Pag.</i> 81
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/677 della Commissione, del 10 aprile 2017, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima, concessa alle scialbe da natante utilizzate per la pesca del rossetto (<i>Aphia minuta</i>) in talune acque territoriali della Spagna (Murcia) (17CE1290).....</u>	<i>Pag.</i> 84



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/678 della Commissione, del 10 aprile 2017, che sottopone a registrazione le importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka, per quanto concerne la società dello Sri Lanka City Cycle Industries (17CE1291).....</u>	<i>Pag.</i> 87
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/679 della Commissione, del 10 aprile 2017, che chiude la nuova inchiesta antiassorbimento relativa alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari di Taiwan senza modificare le misure in vigore (17CE1292).....</u>	<i>Pag.</i> 90
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/680 della Commissione, del 10 aprile 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE1293).....</u>	<i>Pag.</i> 96
<u>Decisione (PESC) 2017/681 del comitato politico e di sicurezza, del 29 marzo 2017, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) e che abroga la decisione (PESC) 2016/1079 (EUNAVFOR MED/1/2017) (17CE1294).....</u>	<i>Pag.</i> 98
<u>Decisione (PESC) 2017/682 del comitato politico e di sicurezza, del 29 marzo 2017, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina e che abroga la decisione (PESC) 2016/332 (BiH/25/2017) (17CE1295).....</u>	<i>Pag.</i> 100
<u>Decisione n. 1/2017 del sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie UE-Georgia, del 7 marzo 2017, recante modifica dell'allegato XI-B dell'accordo di associazione [2017/683] (17CE1296).....</u>	<i>Pag.</i> 102
<i>Publicati nel n. L 98 dell'11 aprile 2017</i>	
<u>Decisione (UE) 2017/684 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e a strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia, e che abroga la decisione n. 994/2012/UE (17CE1297).....</u>	<i>Pag.</i> 124
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/685 del Consiglio, dell'11 aprile 2017, che attua il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (17CE1298).....</u>	<i>Pag.</i> 133
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/686 della Commissione, del 1° febbraio 2017, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/96 per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali (17CE1299).....</u>	<i>Pag.</i> 139
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/687 della Commissione, del 30 marzo 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [London Cure Smoked Salmon (IGP)] (17CE1300).....</u>	<i>Pag.</i> 141
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/688 della Commissione, dell'11 aprile 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE1301).....</u>	<i>Pag.</i> 142
<u>Decisione (PESC) 2017/689 del Consiglio, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (17CE1302).....</u>	<i>Pag.</i> 144
<u>Decisione n. 48/2017 del comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, del 27 marzo 2017, concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica [2017/690] (17CE1303).....</u>	<i>Pag.</i> 149
<u>Decisione n. 49/2017 del comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, del 27 marzo 2017, concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica [2017/691] (17CE1304).....</u>	<i>Pag.</i> 150




Decisione n. 50/2017 del comitato misto istituito a norma dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, del 27 marzo 2017, concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica [2017/692] (17CE1305)..... Pag. 151
Publicati nel n. L 99 del 12 aprile 2017

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1185 della Commissione, del 20 luglio 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 in relazione all'aggiornamento e al completamento delle regole dell'aria comuni e delle disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea (SERA parte C) e che abroga il regolamento (CE) n. 730/2006 (GUL 196 del 21 luglio 2016) (17CE1306)..... Pag. 152
Publicata nel n. L 99 del 12 aprile 2017

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DECISIONE (UE) 2017/657 DEL CONSIGLIO

del 3 aprile 2017

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein in merito a disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:


- (1) A norma della decisione 2017/47 del Consiglio ⁽²⁾, l'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna per il periodo 2014-2020 (l'«accordo») è stato firmato dalla Commissione il 5 dicembre 2016, con riserva della conclusione di tale accordo in una data successiva.
- (2) Il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce che i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen partecipino allo strumento a norma del regolamento stesso e che debbano essere conclusi accordi contenenti le disposizioni relative al contributo finanziario di tali paesi e le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari dell'Unione e il potere di controllo della Corte dei conti.
- (3) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
- (4) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio ⁽⁴⁾; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetto alla sua applicazione.

⁽¹⁾ Approvazione del 2 marzo 2017.

⁽²⁾ GUL 7 del 12.1.2017, pag. 2.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GUL 150 del 20.5.2014, pag. 143).

⁽⁴⁾ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GUL 131 dell'1.6.2000, pag. 43).



- (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ⁽¹⁾; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (6) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein in merito a disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna per il periodo 2014-2020 è approvato a nome dell'Unione ⁽²⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 19, paragrafo 2, dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dall'accordo ⁽³⁾.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Lussemburgo, il 3 aprile 2017

Per il Consiglio
Il presidente
R. GALDES

⁽¹⁾ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

⁽²⁾ L'accordo è stato pubblicato nella GU L 7 del 12 gennaio 2017, assieme alla decisione relativa alla firma.

⁽³⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.



REGOLAMENTO (UE) 2017/658 DEL CONSIGLIO**del 6 aprile 2017****che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio ⁽²⁾ attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2016/849, che abroga e sostituisce la decisione 2013/183/PESC.
- (2) La decisione (PESC) 2017/666 del Consiglio ⁽³⁾ estende ulteriormente il divieto sugli investimenti dell'UE in Corea del Nord e/o con la Corea del Nord all'industria connessa alle armi convenzionali e ai settori metallurgico e aerospaziale, e vieta la fornitura di determinati servizi a entità e cittadini nella Corea del Nord.
- (3) Il regolamento (CE) n. 329/2007 dovrebbe quindi essere opportunamente modificato.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

1) all'articolo 1 è aggiunto il punto seguente:

«16. “servizi inerenti”: servizi resi per conto terzi da unità la cui attività consiste principalmente nella produzione di beni trasportabili, nonché servizi tipicamente collegati alla produzione di detti beni.»;

2) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 3 quater

1. È vietato:

- a) fornire, direttamente o indirettamente, qualsiasi servizio inerente ai settori minerario e manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione, di cui all'allegato VIII, parte A, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Corea del Nord o per l'uso in tale paese; e

⁽¹⁾ GI L 141 del 28.5.2016, pag. 79.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2017/666 del Consiglio del 6 aprile 2017 che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (cfr. pag: 42 della presente Gazzetta ufficiale).



- b) fornire, direttamente o indirettamente, servizi informatici e servizi collegati, di cui all'allegato VIII, parte B, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nella Corea del Nord o per l'uso in tale paese.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti internet elencati nell'allegato II, possono autorizzare la fornitura di servizi inerenti al settore minerario e la fornitura di servizi inerenti ai settori manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione nella misura in cui tali servizi siano destinati a essere utilizzati esclusivamente a fini di sviluppo, rispondendo direttamente alle necessità della popolazione civile, o di promozione della denuclearizzazione.
3. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica ai servizi informatici o ai servizi collegati, nella misura in cui tali servizi siano destinati a essere utilizzati esclusivamente per gli scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali che godono di immunità nella Corea del Nord conformemente al diritto internazionale.
4. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica alla prestazione di servizi informatici o di servizi collegati da parte di enti pubblici o di persone giuridiche, entità od organismi che ricevono finanziamenti pubblici per prestare questi servizi a fini di sviluppo che rispondono direttamente alle necessità della popolazione civile, o di promozione della denuclearizzazione.
5. Nei casi non contemplati dal paragrafo 4 e in deroga al paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti degli Stati membri, indicate nei siti internet elencati nell'allegato II, possono autorizzare la fornitura di servizi informatici e di servizi collegati, nella misura in cui siano destinati a essere utilizzati esclusivamente a fini di sviluppo che rispondono direttamente alle necessità della popolazione civile, o di promozione della denuclearizzazione.
6. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano alla prestazione di servizi fino al 9 luglio 2017, dovuti in forza di contratto o accordi conclusi o di obblighi sorti prima dell'8 aprile 2017.»;
- 3) all'articolo 5 *ter*, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. È vietato:
- a) costituire un'impresa comune con qualsiasi persona giuridica, entità od organismo di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f), o acquisire o ampliare qualsiasi partecipazione, anche attraverso l'acquisizione integrale o l'acquisto di azioni o di altri titoli a carattere partecipativo, in tale persona giuridica, entità od organismo coinvolti in programmi o attività della Corea del Nord connessi alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o in attività nelle industrie estrattiva, di raffinazione, chimica, metallurgica, aerospaziale o delle armi convenzionali;
- b) concedere finanziamenti o assistenza finanziaria a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo di cui al paragrafo 1, lettere da d) a f), o concedere finanziamenti o assistenza finanziaria allo scopo documentato di finanziare tale persona giuridica, entità od organismo;
- c) prestare servizi di investimento direttamente o indirettamente connessi alle attività di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.»;
- 4) all'articolo 13, paragrafo 1, è inserito il punto seguente:
- «h) modificare l'allegato VIII al fine di perfezionare o adeguare l'elenco dei beni che vi figura, tenendo conto delle informazioni fornite dagli Stati membri nonché delle definizioni o degli orientamenti eventualmente emanati dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite, o al fine di aggiungere i numeri di riferimento ripresi dal sistema di classificazione centrale dei prodotti per i beni e i servizi adottato dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite.».

Articolo 2

L'allegato del presente regolamento è aggiunto al regolamento (CE) n. 329/2007 come allegato VIII.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2017

Per il Consiglio

Il presidente

L. GRECH



ALLEGATO

«ALLEGATO VIII

Elenco dei servizi di cui all'articolo 3 *quater*

NOTE:

1. I codici della classificazione centrale dei prodotti (CPC) sono definiti dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Series M, No. 77, Provisional Central Product Classification, 1991.
2. Sono oggetto del divieto soltanto le parti dei codici CPC descritte di seguito.


Parte A:

Servizi inerenti ai settori minerario e manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione:

Descrizione dei servizi	Di cui al codice CPC
Perforazione trafori e gallerie, rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e siti minerari, a eccezione dell'estrazione di petrolio e gas.	CPC 5115
Servizi di consulenza geologica, geofisica, geochimica e altri servizi di consulenza scientifica per quanto riguarda la localizzazione di giacimenti di minerale, petrolio, gas e di falde freatiche mediante lo studio delle proprietà della terra e delle formazioni e strutture rocciose. Sono inclusi i servizi di analisi dei risultati di prospezioni sotterranee, lo studio di campioni di roccia e del nucleo terrestre e i servizi di assistenza e consulenza nello sviluppo e nell'estrazione di risorse minerarie.	CPC 86751
Servizi di raccolta di informazioni su formazioni rocciose sotterranee attraverso metodi diversi, tra cui metodi sismografici, gravimetrici, magnetometrici e altri metodi di prospezione sotterranea.	CPC 86752
Servizi di raccolta di informazioni circa la forma, la posizione e/o i limiti di una porzione di superficie terrestre, con vari metodi, tra cui il rilevamento tacheometrico, fotogrammetrico e idrografico, per fini cartografici.	CPC 86753
Servizi annessi all'estrazione di petrolio e gas svolte per conto terzi, quali: perforazione e riperforazione direzionale; l'avvio della perforazione; la costruzione, riparazione e smantellamento di torri di trivellazione; la cementazione dei rivestimenti di pozzi petroliferi e di gas; il pompaggio di pozzi e l'occlusione e l'abbandono di pozzi.	CPC 8830
Fabbricazione di coke — utilizzo di forni a coke segnatamente per la produzione di coke o semi-coke da antracite e lignite, di carbone di storta e di prodotti residuali, quali catrami di carbon fossile o pece; agglomerazione di coke; fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati — produzione di combustibili liquidi o gassosi (etano, butano o propano), kerosene, oli o grassi lubrificanti o altri prodotti ottenuti da petrolio greggio o minerali bituminosi o loro prodotti di frazionamento; fabbricazione o estrazione di prodotti quali vaselina, paraffina, altre cere di petrolio e prodotti residuali quali coke di petrolio e bitume di petrolio; fabbricazione di combustibile nucleare — estrazione di uranio metallo a partire da pechblenda o da altri minerali uraniferi; fabbricazione di leghe, di dispersioni o di miscele di uranio naturale o di suoi composti; fabbricazione di uranio arricchito e di suoi composti; di plutonio e di suoi composti, o di leghe, dispersioni o miscele di tali composti; fabbricazione di uranio impoverito in U 235 e di suoi composti, di torio e di suoi composti, o di leghe, dispersioni o miscele di tali composti;	CPC 8845



Descrizione dei servizi	Di cui al codice CPC
fabbricazione di altri elementi radioattivi, isotopi o composti e fabbricazione di elementi combustibili non irradiati per reattori nucleari.	
Fabbricazione di prodotti chimici di base, eccetto concimi e composti azotati; fabbricazione di concimi e di composti azotati; fabbricazione di materie plastiche in forme primarie e di gomma sintetica; fabbricazione di pesticidi e di altri prodotti chimici per l'agricoltura; fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici; fabbricazione di prodotti botanici; fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di profumi e prodotti per toilette e fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali.	CPC 8846
Fabbricazione di metalli per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.	CPC 8851
Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature, per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.	CPC 8852
Fabbricazione di macchinari e attrezzature per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.	CPC 8853
Fabbricazione di macchine per l'ufficio, la contabilità e il calcolo per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.	CPC 8854
Fabbricazione di macchine ed apparecchiature elettriche per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.	CPC 8855
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.	CPC 8858
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.	CPC 8859
Servizi di riparazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature, per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.	CPC 8861
Servizi di riparazione di macchinari e attrezzature per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.	CPC 8862
Servizi di riparazione di macchine per l'ufficio, la contabilità e il calcolo per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.	CPC 8863
Servizi di riparazione di macchine e apparecchiature elettriche per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.	CPC 8864
Servizi di riparazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.	CPC 8867
Servizi di riparazione di altri mezzi di trasporto per conto terzi nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione.	CPC 8868




Parte B:

Servizi informatici e servizi collegati (CPC: 84)

Descrizione dei servizi	Di cui al Codice CPC
Servizi di consulenza per l'installazione dell'hardware Servizi di implementazione del software Servizi di elaborazione dati Servizi di banche dati Servizi di manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori Servizi di preparazione dati Servizi di formazione del personale dei clienti	CPC 84»

17CE1271



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/659 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2017

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 della Commissione ⁽²⁾ sono stati istituiti dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 ha stabilito, al considerando 285, che le società che possono avvalersi di dazi antidumping individuali devono presentare alle autorità doganali degli Stati membri una fattura commerciale valida. Tale requisito non è stato tuttavia reso obbligatorio dal regolamento adottato.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.
- (4) In considerazione di quanto precede e in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, l'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi da saldare testa a testa, di acciaio inossidabile austenitico con gradi corrispondenti ai tipi AISI 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 321 e 321H e agli equivalenti nelle altre norme, con un diametro esterno massimo inferiore o uguale a 406,4 mm e uno spessore delle pareti inferiore o uguale a 16 mm, con una rugosità media (Ra) della superficie non inferiore a 0,8 micrometri, non flangiati, finiti o non finiti, originari della RPC e di Taiwan. Il prodotto è classificato ai codici NC ex 7307 23 10 ed ex 7307 23 90 (codici TARIC 7307 23 10 15, 7307 23 10 25, 7307 23 90 15, 7307 23 90 25).

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

Società	Aliquota del dazio antidumping definitivo (%)	Codice addizionale TARIC
Taiwan		
King Lai Hygienic Materials Co., Ltd.	0,0	C175
Ta Chen Stainless Pipes Co., Ltd.	5,1	C176
Tutte le altre società	12,1	C999

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/141 della Commissione, del 26 gennaio 2017, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa, finiti o non finiti, originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GUL 22 del 27.1.2017, pag. 14).



Società	Aliquota del dazio antidumping definitivo (%)	Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese		
Zhejiang Good Fittings Co., Ltd.	55,3	C177
Zhejiang Jndia Pipeline Industry Co., Ltd.	48,9	C178
Suzhou Yuli Pipeline Industry Co., Ltd.	30,7	C179
Jiangsu Judd Pipeline Industry Co., Ltd.	30,7	C180
Tutte le altre società che hanno collaborato:		
ALFA Laval Flow Equipment (Kunshan) Co., Ltd.	41,9	C182
Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co., Ltd.	41,9	C184
Wifang Huoda Pipe Fittings Manufacture Co., Ltd.	41,9	C186
Yada Piping Solutions Co., Ltd.	41,9	C187
Jiangsu Huayang Metal Pipes Co., Ltd.	41,9	C188
Tutte le altre società	64,9	C999

3. L'applicazione dell'aliquota del dazio individuale specificata per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione, datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». Qualora non sia presentata detta fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».


4. Qualora un produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

- a) non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto all'articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell'inchiesta (dal 1° ottobre 2014 al 30 settembre 2015);
- b) non è collegato a nessuno degli esportatori o dei produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure istituite dal presente regolamento; e
- c) ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta oppure ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione, la tabella di cui all'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificata aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e quindi soggette al dazio medio ponderato delle società incluse nel campione.

5. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

17CE1272



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/660 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2017

relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2018, il 2019 e il 2020, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione ⁽²⁾ ha istituito un primo programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011. Il programma è continuato nel quadro di successivi regolamenti della Commissione, il più recente dei quali è il regolamento di esecuzione (UE) 2016/662 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Nell'Unione i principali componenti della dieta sono costituiti da trenta/quaranta prodotti alimentari. Dato che l'utilizzo di antiparassitari subisce notevoli cambiamenti nel corso di un triennio, è opportuno monitorare gli antiparassitari in tali prodotti alimentari nell'arco di vari cicli triennali per permettere di valutare l'esposizione dei consumatori e l'applicazione della normativa dell'Unione.
- (3) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'Autorità) ha presentato una relazione scientifica sulla valutazione del progetto del programma di controllo degli antiparassitari e ha concluso che, selezionando 683 unità di campionamento per un minimo di 32 diversi prodotti alimentari, si potrebbe stimare un tasso di superamento dei livelli massimi di residui (LMR) superiore all'1 % con un margine di errore dello 0,75 % ⁽⁴⁾. La raccolta di questi campioni dovrebbe essere ripartita tra gli Stati membri a seconda del numero di abitanti, con un minimo di 12 campioni l'anno per ciascun prodotto.
- (4) Per garantire che la gamma di antiparassitari compresa nel programma di controllo sia rappresentativa degli antiparassitari utilizzati, sono stati presi in considerazione i risultati analitici dei precedenti programmi di controllo ufficiali dell'Unione.
- (5) Orientamenti sulle «Procedure di controllo analitico della qualità e di convalida per le analisi dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi» (Analytical quality control and validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed) sono pubblicati sul sito web della Commissione ⁽⁵⁾.
- (6) Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda altre sostanze attive, metaboliti, prodotti di degradazione o di reazione, tali composti dovrebbero essere comunicati separatamente, se misurati individualmente.
- (7) Gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare hanno concordato misure di esecuzione sulla trasmissione di informazioni da parte degli Stati membri, come la «Descrizione standardizzata del campione» (SSD — Standard Sample Description) ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾, per la comunicazione dei risultati delle analisi dei residui di antiparassitari.

⁽¹⁾ GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione, del 5 dicembre 2008, relativo ad un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari su e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 9).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/662 della Commissione, del 1° aprile 2016, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2017, il 2018 e il 2019, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 115 del 29.4.2016, pag. 2).

⁽⁴⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Programma di controllo degli antiparassitari: valutazione del progetto» (Pesticide Monitoring Program: Design Assessment). The EFSA Journal 2015;13(2):4005.

⁽⁵⁾ Documento n. SANTE/11945/2015 http://ec.europa.eu/food/plant/docs/plant_pesticides_mrl_guidelines_wrkdoc_11945_en.pdf nella versione più recente.

⁽⁶⁾ Standard Sample Description per prodotti alimentari e mangimi (EFSA Journal 2010; 8(1):1457).

⁽⁷⁾ Utilizzo della Standard Sample Description ver. 2.0 (SSD) dell'EFSA per la comunicazione di dati sul controllo dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi conformemente al regolamento (CE) n. 396/2005 (Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2015:EN-918).



- (8) Per le procedure di campionamento dovrebbe essere applicata la direttiva 2002/63/CE della Commissione ⁽¹⁾, che comprende i metodi e le procedure di campionamento raccomandati dalla commissione del Codex Alimentarius.
- (9) È necessario che sia verificato il rispetto dei livelli massimi di residui relativi agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini fissati all'articolo 10 della direttiva 2006/141/CE della Commissione ⁽²⁾ e all'articolo 7 della direttiva 2006/125/CE della Commissione ⁽³⁾, tenendo conto unicamente delle definizioni di residui contenute nel regolamento (CE) n. 396/2005.
- (10) Per quanto riguarda le metodiche monoresiduo, gli Stati membri possono ottemperare agli obblighi di analisi ricorrendo ai laboratori ufficiali che già dispongono dei metodi convalidati richiesti.
- (11) È opportuno che gli Stati membri trasmettano entro il 31 agosto di ogni anno le informazioni relative all'anno civile precedente.
- (12) Onde evitare qualsiasi confusione derivante da una sovrapposizione di programmi pluriennali consecutivi, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/662 ai fini della certezza del diritto. È tuttavia opportuno che esso continui ad essere applicato ai campioni esaminati nel 2017.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri prelevano e analizzano, nel corso degli anni 2018, 2019 e 2020, campioni delle combinazioni di antiparassitari/prodotti figuranti nell'allegato I.

Il numero di campioni di ciascun prodotto, compresi gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e i prodotti dell'agricoltura biologica, è quello stabilito nell'allegato II.

Articolo 2

1. Il lotto da sottoporre a campionamento è scelto a caso.

La procedura di campionamento, compreso il numero di unità, è conforme a quanto disposto dalla direttiva 2002/63/CE.

2. Tutti i campioni, compresi quelli degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, sono analizzati per individuare gli antiparassitari indicati nell'allegato I, in base alle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005.

3. Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, i campioni sono valutati per i prodotti pronti per il consumo o ricostituiti in base alle istruzioni dei fabbricanti, tenendo conto degli LMR fissati nelle direttive 2006/125/CE e 2006/141/CE. Se tali alimenti possono essere consumati sia come sono venduti sia ricostituiti, i risultati sono comunicati relativamente al prodotto non ricostituito così come è messo in vendita.


Articolo 3

Gli Stati membri trasmettono i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2018, 2019 e 2020 rispettivamente entro il 31 agosto 2019, 2020 e 2021. Tali risultati sono comunicati conformemente alla Standard Sample Description (SSD).

⁽¹⁾ Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (GUL 187 del 16.7.2002, pag. 30).

⁽²⁾ Direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante modifica della direttiva 1999/21/CE (GUL 401 del 30.12.2006, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GUL 339 del 6.12.2006, pag. 16).



Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda più di un composto (sostanza attiva, metabolita e/o prodotto di degradazione o reazione), gli Stati membri comunicano i risultati delle analisi in base alla definizione completa del residuo. Inoltre, se misurati individualmente, i risultati di tutti gli analiti che sono parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente.

Articolo 4

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/662 è abrogato.

Esso continua tuttavia ad essere applicato ai campioni esaminati nel 2017.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

PARTE A

Prodotti di origine vegetale ⁽¹⁾ da sottoporre a campionamento nel 2018, 2019 e 2020

2018	2019	2020
(b)	(c)	(a)
Uve da tavola ⁽²⁾	Mele ⁽²⁾	Arance ⁽²⁾
Banane ⁽²⁾	Fragole ⁽²⁾	Pere ⁽²⁾
Pompelmi ⁽²⁾	Pesche, comprese le pesche noci e ibridi simili ⁽²⁾	Kiwi ⁽²⁾
Melanzane ⁽²⁾	Vino (rosso o bianco) da uve (in mancanza di fattori di trasformazione specifici per il vino, può essere applicato un fattore standard pari a 1. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare i fattori di trasformazione utilizzati per il vino nella relazione di sintesi nazionale).	Cavolfiori ⁽²⁾
Cavoli broccoli ⁽²⁾	Lattughe ⁽²⁾	Cipolle ⁽²⁾
Meloni ⁽²⁾	Cavoli cappucci ⁽²⁾	Carote ⁽²⁾
Funghi coltivati ⁽²⁾	Pomodori ⁽²⁾	Patate ⁽²⁾
Peperoni ⁽²⁾	Spinaci ⁽²⁾	Fagioli (secchi) ⁽²⁾
Chicchi di frumento ⁽³⁾	Chicchi di avena ^{(3) (4)}	Chicchi di segale ⁽³⁾
Olio di oliva vergine (in mancanza di un fattore di trasformazione specifico per l'olio, può essere applicato un fattore standard pari a 5 per le sostanze liposolubili, tenendo conto di una resa standard della produzione di olio d'oliva del 20 % della raccolta delle olive; per le sostanze non liposolubili può essere utilizzato un fattore standard di trasformazione pari a 1. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare i fattori di trasformazione nella relazione di sintesi nazionale).	Chicchi d'orzo ^{(3) (5)}	Riso bruno (riso semigreggio), definito come riso in seguito all'asportazione delle glumelle dal risone ⁽⁶⁾

⁽¹⁾ Per le materie prime da analizzare, le parti dei prodotti a cui si applicano gli LMR devono essere analizzate per il prodotto principale del gruppo o del sottogruppo quale figurante nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) n. 752/2014 della Commissione, del 24 giugno 2014, che sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 208 del 15.7.2014, pag. 1) salvo indicazione contraria.


⁽²⁾ Si devono analizzare prodotti non trasformati (inclusi i prodotti congelati).

⁽³⁾ In mancanza di un numero sufficiente di campioni di chicchi di segale, frumento, avena od orzo è possibile analizzare la farina integrale di segale, frumento, avena od orzo indicando un fattore di trasformazione. In mancanza di fattori di trasformazione specifici può essere applicato un fattore standard pari a 1.

⁽⁴⁾ In mancanza di un numero sufficiente di campioni di chicchi di avena la parte del numero di campioni di chicchi di avena richiesti che non è stato possibile prelevare può essere aggiunta al numero di campioni di chicchi d'orzo con la conseguente riduzione del numero di campioni di chicchi di avena e un numero proporzionalmente maggiore di campioni di chicchi d'orzo.

⁽⁵⁾ In mancanza di un numero sufficiente di campioni di chicchi d'orzo la parte del numero di campioni di chicchi d'orzo richiesti che non è stato possibile prelevare può essere aggiunta al numero di campioni di chicchi di avena con la conseguente riduzione del numero di campioni di chicchi d'orzo e un numero proporzionalmente maggiore di campioni di chicchi di avena.

⁽⁶⁾ Se del caso, è possibile analizzare anche grani di riso brillato. È necessario comunicare all'EFSA se si è analizzato il riso semigreggio o il riso brillato. Se si è analizzato il riso brillato è necessario indicare un fattore di trasformazione. In mancanza di fattori di trasformazione specifici può essere applicato un fattore standard pari a 0,5.



PARTE B

Prodotti di origine animale ⁽¹⁾ da sottoporre a campionamento nel 2018, 2019 e 2020

2018	2019	2020
(d)	(e)	(f)
Grasso bovino ⁽²⁾	Latte vaccino ⁽³⁾	Grasso di pollame ⁽²⁾
Uova di gallina ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	Grasso suino ⁽²⁾	Grasso ovino ⁽²⁾

⁽¹⁾ Per le materie prime da analizzare, le parti dei prodotti a cui si applicano gli LMR devono essere analizzate per il prodotto principale del gruppo o del sottogruppo quale figurante nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) n. 752/2014, salvo indicazione contraria.

⁽²⁾ Si devono analizzare prodotti non trasformati (inclusi i prodotti congelati).


⁽³⁾ Deve essere analizzato il latte fresco (non trasformato) compreso il latte congelato, riscaldato, pastorizzato, sterilizzato o filtrato.

⁽⁴⁾ Devono essere analizzate uova intere senza il guscio.


PARTE C

Combinazioni di antiparassitario/prodotto da monitorare nei/sui prodotti di origine vegetale


	2018	2019	2020	Osservazioni
2,4-D	(b)	(c)	(a)	Da analizzare nel 2018 solo in e su pompelmi, uve da tavola, melanzane e cavoli broccoli; nel 2019 in e su lattughe, spinaci e pomodori; nel 2020 in e su arance, cavolfiori, riso bruno e fagioli secchi.
2-Fenilfenolo	(b)	(c)	(a)	
Abamectina	(b)	(c)	(a)	
Acefato	(b)	(c)	(a)	
Acetamiprid	(b)	(c)	(a)	
Acrinatrìn	(b)	(c)	(a)	
Aldicarb	(b)	(c)	(a)	
Aldrin e dieldrin	(b)	(c)	(a)	
Azinfos-metile	(b)	(c)	(a)	
Azossistrobina	(b)	(c)	(a)	
Bifentrin	(b)	(c)	(a)	
Bifenil	(b)	(c)	(a)	
Bitertanolo	(b)	(c)	(a)	
Boscalid	(b)	(c)	(a)	
Ione bromuro	(b)	(c)	(a)	Da analizzare nel 2018 solo in e su peperoni dolci; nel 2019 in e su lattughe e pomodori; nel 2020 in e su riso bruno.
Bromopropilato	(b)	(c)	(a)	




	2018	2019	2020	Osservazioni
Bupirimato	(b)	(c)	(a)	
Buprofezin	(b)	(c)	(a)	
Captano	(b)	(c)	(a)	
Carbaril	(b)	(c)	(a)	
Carbendazim e benomil	(b)	(c)	(a)	
Carbofuran	(b)	(c)	(a)	
Clorantraniliprole	(b)	(c)	(a)	
Clorfenapir	(b)	(c)	(a)	
Clormequat	(b)	(c)	(a)	Da analizzare nel 2018 solo in e su melanzane, uve da tavola, funghi coltivati e frumento; nel 2019 in e su pomodori e avena; nel 2020 in e su carote, pere, segale e riso bruno.
Clorotalonil	(b)	(c)	(a)	
Clorprofam	(b)	(c)	(a)	
Clorpirifos	(b)	(c)	(a)	
Clorpirifos metile	(b)	(c)	(a)	
Clofentezina	(b)	(c)	(a)	Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
Clotianidin	(b)	(c)	(a)	
Ciflutrin	(b)	(c)	(a)	
Cimoxanil	(b)	(c)	(a)	
Cipermetrina	(b)	(c)	(a)	
Ciproconazolo	(b)	(c)	(a)	
Ciprodinil	(b)	(c)	(a)	
Ciromazina	(b)	(c)	(a)	Da analizzare nel 2018 solo su melanzane, peperoni dolci, meloni e funghi coltivati; nel 2019 in e su lattughe e pomodori; nel 2020 in e su patate, cipolle e carote.
Deltametrina	(b)	(c)	(a)	
Diazinone	(b)	(c)	(a)	
Diclorvos	(b)	(c)	(a)	
Dicloran	(b)	(c)	(a)	




	2018	2019	2020	Osservazioni
Dicofol	(b)	(c)	(a)	Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
Dietofencarb	(b)	(c)	(a)	
Difenoconazolo	(b)	(c)	(a)	
Diflubenzurone	(b)	(c)	(a)	
Dimetoato	(b)	(c)	(a)	
Dimetomorf	(b)	(c)	(a)	
Diniconazolo	(b)	(c)	(a)	
Difenilammina	(b)	(c)	(a)	
Ditianon	(b)	(c)	(a)	Da analizzare nel 2018 solo in e su uve da tavola; nel 2019 in e su mele e pesche; nel 2020 in e su pere e riso bruno.
Ditiocarbammati	(b)	(c)	(a)	Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto cavoli broccoli, cavolfiori, cavoli cappucci, olio d'oliva, vino e cipolle.
Dodina	(b)	(c)	(a)	
Endosulfan	(b)	(c)	(a)	
EPN	(b)	(c)	(a)	
Epossiconazolo	(b)	(c)	(a)	
Etefon	(b)	(c)	(a)	Da analizzare nel 2018 solo in e su peperoni dolci, frumento e uve da tavola; nel 2019 in e su mele, pesche, pomodori e vino; nel 2020 in e su arance e pere.
Etion	(b)	(c)	(a)	
Etirimol	(b)	(c)	(a)	Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
Etofenprox	(b)	(c)	(a)	
Famoxadone	(b)	(c)	(a)	
Fenamidone	(b)	(c)	(a)	
Fenamifos	(b)	(c)	(a)	
Fenarimol	(b)	(c)	(a)	Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
Fenazaquin	(b)	(c)	(a)	Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.




	2018	2019	2020	Osservazioni
Fenbuconazolo	(b)	(c)	(a)	
Fenbutatin ossido	(b)	(c)	(a)	Da analizzare nel 2018 solo in e su melanzane, pompelmi, peperoni dolci e uve da tavola; nel 2019 in e su mele, fragole, pesche, pomodori e vino; nel 2020 in e su arance e pere.
Fenexamid	(b)	(c)	(a)	
Fenitrothion	(b)	(c)	(a)	
Fenoxicarb	(b)	(c)	(a)	
Fenpropatrin	(b)	(c)	(a)	
Fenpropidin	(b)	(c)	(a)	
Fenpropimorf	(b)	(c)	(a)	
Fenpirossimato	(b)	(c)	(a)	
Fention	(b)	(c)	(a)	
Fenvalerato	(b)	(c)	(a)	
Fipronil	(b)	(c)	(a)	
Fonicamid	(b)	(c)	(a)	Da analizzare nel 2018 solo in e su melanzane, uve da tavola, pompelmi, meloni, peperoni dolci e frumento; nel 2019 in e su mele, pesche, spinaci, lattughe, pomodori, avena e orzo; nel 2020 in e su patate, pere, riso bruno e segale.
Fluazifop-P	(b)	(c)	(a)	Da analizzare nel 2018 solo in e su melanzane, cavoli broccoli, peperoni dolci e frumento; nel 2019 in e su fragole, cavoli cappucci, lattughe, spinaci e pomodori; nel 2020 in e su cavolfiori, fagioli secchi, patate e carote.
Flubendiamide	(b)	(c)	(a)	
Fludioxonil	(b)	(c)	(a)	
Flufenoxuron	(b)	(c)	(a)	
Fluopicolide	(b)	(c)	(a)	
Fluopyram	(b)	(c)	(a)	
Fluquinconazolo	(b)	(c)	(a)	
Flusilazolo	(b)	(c)	(a)	
Flutriafol	(b)	(c)	(a)	
Folpet	(b)	(c)	(a)	




	2018	2019	2020	Osservazioni
Formentanato	(b)	(c)	(a)	
Fostiazato	(b)	(c)	(a)	
Glifosato	(b)	(c)	(a)	Da analizzare nel 2018 solo in e su uve da tavola e frumento; nel 2019 in e su mele, pesche, vino, orzo e avena; nel 2020 in e su pere, arance e segale.
Alossifop incluso alossifop-P	(b)	(c)		Da analizzare nel 2018 solo in e su cavoli broccoli, pomelmi, peperoni dolci e frumento; nel 2019 in e su fragole e cavoli cappucci. La sostanza non è da analizzare in o su nessun prodotto nel 2020.
Esaconazolo	(b)	(c)	(a)	
Exitiazox	(b)	(c)	(a)	Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
Imazalil	(b)	(c)	(a)	
Imidacloprid	(b)	(c)	(a)	
Indoxacarb	(b)	(c)	(a)	
Iprodione	(b)	(c)	(a)	
Iprovalicarb	(b)	(c)	(a)	
Isocarbofos	(b)	(c)	(a)	
Isoprotiolano			(a)	Da analizzare nel 2020 solo in e su riso bruno. La sostanza non è da analizzare in o su nessun prodotto nel 2018 e nel 2019.
Kresoxim-metile	(b)	(c)	(a)	
Lambda-cialotrina	(b)	(c)	(a)	
Linuron	(b)	(c)	(a)	
Lufenurone	(b)	(c)	(a)	
Malation	(b)	(c)	(a)	
Mandipropamide	(b)	(c)	(a)	
Mepanipirim	(b)	(c)	(a)	
Mepiquat	(b)	(c)	(a)	Da analizzare nel 2018 solo in e su funghi coltivati e frumento; nel 2019 in e su orzo e avena; nel 2020 in e su pere, segale e riso bruno.
Metalaxil e metalaxil-M	(b)	(c)	(a)	
Metamidofos	(b)	(c)	(a)	
Metidation	(b)	(c)	(a)	
Metiocarb	(b)	(c)	(a)	



	2018	2019	2020	Osservazioni
Metomil e tiodicarb	(b)	(c)	(a)	
Metossifenozone	(b)	(c)	(a)	
Monocrotofos	(b)	(c)	(a)	
Miclobutanil	(b)	(c)	(a)	
Oxadixil	(b)	(c)	(a)	
Oxamil	(b)	(c)	(a)	
Ossidemeton-metile	(b)	(c)	(a)	
Paclobutrazolo	(b)	(c)	(a)	
Paration	(b)	(c)	(a)	
Paration metile	(b)	(c)	(a)	
Penconazolo	(b)	(c)	(a)	
Pencicuron	(b)	(c)	(a)	
Pendimetalin	(b)	(c)	(a)	
Permetrina	(b)	(c)	(a)	
Fosmet	(b)	(c)	(a)	
Pirimicarb	(b)	(c)	(a)	
Pirimifos-metile	(b)	(c)	(a)	
Procimidone	(b)	(c)	(a)	
Profenofos	(b)	(c)	(a)	
Propamocarb	(b)	(c)	(a)	Da analizzare nel 2018 solo in e su uve da tavola, meloni, melanzane, cavoli broccoli, peperoni dolci e frumento; nel 2019 in e su fragole, cavoli cappucci, lattughe, spinaci, pomodori e orzo; nel 2020 in e su carote, cavolfiori, cipolle e patate.
Propargite	(b)	(c)	(a)	
Propiconazolo	(b)	(c)	(a)	
Propizamide	(b)	(c)	(a)	
Prosulfocarb	(b)	(c)	(a)	
Protiocanazolo	(b)	(c)	(a)	Da analizzare nel 2018 solo in e su peperoni dolci e frumento; nel 2019 in e su cavoli cappucci, lattughe, pomodori, avena e orzo; nel 2020 in e su carote, cipolle, segale e riso bruno.



	2018	2019	2020	Osservazioni
Pimetrozina	(b)	(c)		Da analizzare nel 2018 solo su melanzane, meloni e peperoni dolci; nel 2019 in e su cavoli cappucci, lattughe, fragole, spinaci e pomodori. La sostanza non è da analizzare in o su nessun prodotto nel 2020.
Piraclostrobin	(b)	(c)	(a)	
Piridaben	(b)	(c)	(a)	
Pirimetanil	(b)	(c)	(a)	
Piriproxifen	(b)	(c)	(a)	
Quinoxifen	(b)	(c)	(a)	
Spinosad	(b)	(c)	(a)	
Spirodiclofen	(b)	(c)	(a)	
Spiromesifen	(b)	(c)	(a)	
Spiroxamina	(b)	(c)	(a)	
Tau-fluvalinato	(b)	(c)	(a)	
Tebuconazolo	(b)	(c)	(a)	
Tebufenozide	(b)	(c)	(a)	
Tebufenpirad	(b)	(c)	(a)	Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
Teflubenzurone	(b)	(c)	(a)	
Teflutrin	(b)	(c)	(a)	
Terbutilazina	(b)	(c)	(a)	
Tetraconazolo	(b)	(c)	(a)	
Tetradifon	(b)	(c)	(a)	Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
Tiabendazolo	(b)	(c)	(a)	
Tiacloprid	(b)	(c)	(a)	
Tiametoxam	(b)	(c)	(a)	
Tiofanato metile	(b)	(c)	(a)	
Tolclofos-metile	(b)	(c)	(a)	
Tolilfluamide	(b)	(c)	(a)	Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
Triadimefon e triadimenol	(b)	(c)	(a)	




	2018	2019	2020	Osservazioni
Triazofos	(b)	(c)	(a)	
Triflossistrobina	(b)	(c)	(a)	
Triflumuron	(b)	(c)	(a)	
Vinclozolina	(b)	(c)	(a)	

PARTE D

Combinazioni di antiparassitario/prodotto da monitorare nei/sui prodotti di origine animale

	2018	2019	2020	Osservazioni
Aldrin e dieldrin	(d)	(e)	(f)	
Bifentrin	(d)	(e)	(f)	
Clordano	(d)	(e)	(f)	
Clorpirifos	(d)	(e)	(f)	
Clorpirifos metile	(d)	(e)	(f)	
Cipermetrina	(d)	(e)	(f)	
DDT	(d)	(e)	(f)	
Deltametrina	(d)	(e)	(f)	
Diazinone	(d)	(e)	(f)	
Endosulfan	(d)	(e)	(f)	
Famoxadone	(d)	(e)	(f)	
Fenvalerato	(d)	(e)	(f)	
Eptacloro	(d)	(e)	(f)	
Esaclorobenzene	(d)	(e)	(f)	
Esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa	(d)	(e)	(f)	
Esaclorocicloesano (HCH), isomero beta	(d)	(e)	(f)	
Indoxacarb		(e)		Da analizzare nel 2019 solo nel latte.
Lindano	(d)	(e)	(f)	
Metossicloro	(d)	(e)	(f)	
Paration	(d)	(e)	(f)	
Permetrina	(d)	(e)	(f)	
Pirimifos-metile	(d)	(e)	(f)	



ALLEGATO II

Numero dei campioni di cui all'articolo 1

- 1) Il numero di campioni che ciascuno Stato membro deve prelevare per ciascun prodotto e analizzare per individuare gli antiparassitari elencati nell'allegato I è indicato nella tabella riportata al punto 5).
- 2) Oltre ai campioni prescritti in conformità alla tabella riportata al punto 5), nel 2018 ciascuno Stato membro deve prelevare e analizzare dieci campioni di alimenti per bambini a base di cereali.

Oltre ai campioni prescritti in conformità a tale tabella, nel 2019 ciascuno Stato membro deve prelevare e analizzare dieci campioni di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini diversi dalle formule per lattanti, dalle formule di proseguimento e dagli alimenti per bambini a base di cereali.

Oltre ai campioni prescritti in conformità a tale tabella, nel 2020 ciascuno Stato membro deve prelevare e analizzare cinque campioni di formule per lattanti e cinque campioni di formule di proseguimento.

- 3) In conformità alla tabella riportata al punto 5), i campioni di prodotti dell'agricoltura biologica vanno prelevati, se disponibili, in proporzione alla quota di mercato di tali prodotti in ciascuno Stato membro, con un minimo di 1.
- 4) Gli Stati membri che applicano metodi multiresiduo possono utilizzare metodi di screening qualitativi per il 15 % al massimo dei campioni da prelevare e analizzare in conformità alla tabella riportata al punto 5). Se uno Stato membro utilizza metodi di screening qualitativi, il resto dei campioni va analizzato con metodi multiresiduo quantitativi.


Se i risultati dello screening qualitativo sono positivi, gli Stati membri applicano un metodo meta-abituale per quantificare i risultati.

- 5) Numero minimo di campioni per Stato membro per prodotto:

Stato membro	Campioni	Stato membro	Campioni
BE	12	LU	12
BG	12	HU	12
CZ	12	MT	12
DK	12	NL	18
DE	97	AT	12
EE	12	PL	47
EL	12	PT	12
ES	50	RO	20
FR	71	SI	12
IE	12	SK	12
IT	69	FI	12
CY	12	SE	12
LV	12	UK	71
LT	12	HR	12

NUMERO COMPLESSIVO DI CAMPIONI: 683

17CE1273



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/661 DELLA COMMISSIONE**del 6 aprile 2017****che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, lettere b), c), e) e g),

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) È opportuno aggiornare l'allegato II del regolamento (CE) n. 329/2007 in funzione delle ultime informazioni fornite dagli Stati membri per quanto riguarda l'identificazione delle autorità competenti.
- (3) Il 30 novembre 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2321(2016) che prevede nuove misure contro la Repubblica democratica popolare di Corea, compresi il divieto d'importare rame, nichel, argento, zinco e statue e il divieto di esportare elicotteri e navi. Il 27 febbraio 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/330 ⁽³⁾ che modifica di conseguenza il regolamento (CE) n. 329/2007 aggiungendovi gli allegati I nonies, III bis e III ter. È quindi opportuno identificare il rame, il nichel, l'argento, lo zinco, le statue, gli elicotteri e le navi che vanno inclusi in detti allegati e attribuire loro il rispettivo numero di riferimento ripreso dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (4) La risoluzione 2321 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite perfeziona inoltre l'elenco degli articoli di lusso già soggetti a divieto di esportazione, riportato nell'allegato III del regolamento (CE) n. 329/2007.
- (5) Il 6 aprile 2017 il Consiglio ha deciso di aggiungere quattro persone fisiche all'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I nonies, II, III, III bis, III ter e V del regolamento (CE) n. 329/2007.
- (7) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

- 1) l'allegato I nonies è sostituito dall'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato II è sostituito dall'allegato II del presente regolamento;
- 3) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;

⁽¹⁾ G.U. L. 88 del 29.3.2007, pag. 1.⁽²⁾ Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (G.U. L. 141 del 28.5.2016, pag. 79).⁽³⁾ Regolamento (UE) 2017/330 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (G.U. L. 50 del 28.2.2017, pag. 1).⁽⁴⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (G.U. L. 256 del 7.9.1987, pag. 1).

- 4) l'allegato III bis è sostituito dall'allegato IV del presente regolamento;
- 5) l'allegato III ter è sostituito dall'allegato V del presente regolamento;
- 6) l'allegato V è modificato conformemente all'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo facente funzioni del Servizio degli strumenti di politica
estera*



ALLEGATO I

«ALLEGATO I nonies

Rame, nichel, argento e zinco di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera b) (¹)


Rame

	2603	Minerali di rame e loro concentrati
	74	Rame e lavori di rame
	8536 90 95 30	Rivetti di contatto – di rame – rivestiti con una lega di argento e nichel AgNi10 o d'argento contenente in peso l'11,2 % (± 1,0 %) di ossido di stagno e di ossido di indio, complessivamente – con spessore del rivestimento pari a 0,3 mm (- 0/+ 0,015 mm)
ex	8538 90 99	Parti in rame riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537
		– Fili per avvolgimenti:
	8544 11	– di rame
		– altri conduttori elettrici in rame, per tensioni inferiori o uguali a 1 000 V:
ex	8544 42	– muniti di pezzi di congiunzione
ex	8544 49	– altri
		– altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V:
	8544 60 10	– con conduttori di rame

Nichel

	2604	Minerali di nichel e loro concentrati

(¹) I codici della nomenclatura sono quelli applicabili ai prodotti pertinenti nella nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio e indicati nel relativo allegato I.



		Ferro-leghe:
	7202 60	– Ferro-nichel
		Fili di acciai inossidabili:
	7223 00 11	– contenenti, in peso, 28 % o più e non più di 31 % di nichel e 20 % o più e non più di 22 % di cromo
	75	Nichel e lavori di nichel
	8105 9000 10	Barre o fili di lega di cobalto contenenti, in peso: — 35 % (\pm 2 %) di cobalto, — 25 % (\pm 1 %) di nichel, — 19 % (\pm 1 %) di cromo e — 7 % (\pm 2 %) di ferro, conformi alle specifiche dei materiali AMS 5842, del tipo utilizzato nell'industria aerospaziale

Argento

	2616 10	Minerali di argento e loro concentrati
--	---------	--

Zinco

	2608	Minerali di zinco e loro concentrati
	79	Zinco e lavori di zinco »



ALLEGATO II

«ALLEGATO II

Siti web per informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 5, 7, 8, 10 e 15 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

BELGIO

http://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

<http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html>

REPUBBLICA CECA

<http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce>

DANIMARCA

<http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/>

GERMANIA

<http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html>

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

<http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519>

GRECIA

<http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html>

SPAGNA

<http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx>

FRANCIA

<http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/>

CROAZIA

<http://www.mvep.hr/sankcije>

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRO

<http://www.mfa.gov.cy/sanctions>

LETONIA

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

LITUANIA

<http://www.urm.lt/sanctions>



LUSSEMBURGO

<http://www.mae.lu/sanctions>

UNGHERIA

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

<https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx>

PAESI BASSI

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties>

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

<http://www.msz.gov.pl>

PORTOGALLO

<http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx>

ROMANIA

<http://www.mae.ro/node/1548>

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

<http://formin.finland.fi/kvyhteisty/pakotteet>

SVEZIA

<http://www.ud.se/sanktioner>

REGNO UNITO

<https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions>

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

SEAE 07/99

B-1049 Bruxelles

Belgio


Indirizzo e-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu »



ALLEGATO III

L'allegato III del regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio è così modificato:

1. «9. Tappeti annodati a mano, tappeti e arazzi tessuti a mano» è sostituito da «9. Tappeti e arazzi, anche non fatti a mano, di valore superiore a 500 USD»;
2. «13. Vasellame di porcellana, di gres, di maiolica o di terraglia di alta qualità» è sostituito da «13. Vasellame di porcellana, di gres, di maiolica o di terraglia di valore superiore a 100 USD».



ALLEGATO IV

«ALLEGATO III bis

Statue di cui all'articolo 4 quater, paragrafo 1

ex	4420 10	Statue e statuette lignee
		– Statue e statuette di pietra
ex	6802 91	-- Marmo, travertino e alabastro
ex	6802 92	-- altre pietre calcaree
ex	6802 93	-- Granito
ex	6802 99	-- altre pietre
ex	6809 90	Statue e statuette di gesso o di composizioni a base di gesso
ex	6810 99	Statue e statuette di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati
ex	6913	Statue e statuette di ceramica
		Articoli di oreficeria
		– di metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex	7114 11	-- Statuette di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi
ex	7114 19	-- Statuette di altri metalli preziosi, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex	7114 20	– Statue e statuette di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi
		– Statue e statuette di metalli comuni
ex	8306 21	-- Statue e statuette e statuette argentate, dorate o platinare
ex	8306 29	-- Altre statue e statuette
ex	9505	Statue e statuette per feste, per carnevale o per altri divertimenti
ex	9602	Statuette di materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate
ex	9703	Opere originali dell'arte statuaria, di qualsiasi materiale »



ALLEGATO V

«ALLEGATO III ter


Elicotteri e navi di cui all'articolo 4 quinquies, paragrafo 1

Elicotteri

8802 11	di peso a vuoto inferiore o uguale a 2 000 kg
8802 12	di peso a vuoto superiore a 2 000 kg

Navi

8901	Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci
8902	Pescherecci, navi officina ed altri natanti per la lavorazione e la conservazione dei prodotti della pesca
8903	Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe
8904	Rimorchiatori e spintori
8906	Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi
8907 10	Zattere gonfiabili »



ALLEGATO VI

Nell'allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a)»:

«33.	RI Myong Su	Anno di nascita: 1937 Luogo di nascita: Myongchon, Nord Hamgyong	Vicepresidente della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea e capo di stato maggiore delle forze armate popolari. In tale veste Ri Myong Su ricopre una posizione fondamentale nella difesa nazionale ed è responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
34	SO Hong Chan	Data di nascita: 30.12.1957 Luogo di nascita: Kangwon N. passaporto: PD836410105 Data di scadenza del passaporto: 27.11.2021	Primo viceministro delle forze armate popolari, membro della commissione militare centrale del Partito dei lavoratori della Corea e generale colonnello delle forze armate popolari. In tale veste So Hong Chan è responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
35	WANG Chang Uk	Data di nascita: 29.5.1960	Ministro dell'industria e dell'energia atomica. In tale veste Wang Chang Uk è responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
36	JANG Chol	Data di nascita: 31.3.1961 Luogo di nascita: Pyongyang N. passaporto: 563310042	Presidente dell'Accademia statale delle scienze, organizzazione incaricata dello sviluppo delle capacità tecnologiche e scientifiche della RPDC. In tale veste Jang Chol ricopre una posizione strategica nello sviluppo delle attività nucleari della RPDC ed è responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.»

17CE1274



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/662 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2017

Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofruttili

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	EG	350,6	
	MA	119,8	
	SN	284,4	
	TN	214,0	
	TR	112,4	
	ZZ	216,2	
0707 00 05	MA	65,6	
	TR	156,4	
	ZZ	111,0	
0709 93 10	MA	45,2	
	TR	148,5	
	ZZ	96,9	
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	49,4	
	IL	78,6	
	MA	48,6	
	TN	59,1	
	TR	74,0	
	ZZ	61,9	
	0805 50 10	TR	71,4
		ZZ	71,4
0808 10 80		BR	108,9
	CL	100,6	
	CN	161,4	
	US	133,8	
	ZA	107,7	
	ZZ	122,5	
0808 30 90	AR	96,7	
	CH	128,6	
	CL	139,4	
	CN	114,9	
	US	174,6	
	ZA	124,7	
	ZZ	129,8	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE (UE, Euratom) 2017/663 DEL CONSIGLIO**del 3 aprile 2017****relativa alla nomina di un membro del Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla proposta del Regno di Svezia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta del governo svedese,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 settembre 2015 e il 1° ottobre 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE, Euratom) 2015/1600 ⁽¹⁾ e (UE, Euratom) 2015/1790 ⁽²⁾, relative alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Oskar WALLNER,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*La sig.ra Imse SPRAGG NILSSON, *Expert, National Council of Swedish Youth Organisations (LSU)*, è nominata membro del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2020.*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 3 aprile 2017

*Per il Consiglio**Il presidente*

R. GALDES

⁽¹⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/1600 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 53).

⁽²⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/1790 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2015 al 20 settembre 2020 (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 23).



DECISIONE (UE) 2017/664 DEL CONSIGLIO**del 3 aprile 2017****relativa alla nomina di cinque membri e di cinque supplenti del Comitato delle regioni,
conformemente alla proposta del Regno Unito**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo del Regno Unito,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Cinque seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Roger EVANS, del sig. Stewart MAXWELL, del sig. Mick ANTONIW, della sig.ra Patricia FERGUSON e del sig. Gordon KEYMER.
- (3) Quattro seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Robert John PRICE, del sig. Jim HUME, del sig. Rhodri Glyn THOMAS e del sig. James MCGRIGOR.
- (4) Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della nomina della sig.ra Jennette ARNOLD a membro del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato:

a) quali membri:

- sig.ra Jennette ARNOLD, *Assembly Member, Greater London Authority*,
- sig.ra Mairi Angela EVANS, *Member of the Scottish Parliament*,
- sig.ra Victoria HOWELLS, *Member of the National Assembly of Wales*,
- sig. John Robert LAMONT, *Member of the Scottish Parliament*,
- sig. David SIMMONDS, *Councillor, London Borough of Hillingdon*,

e


b) quali supplenti:

- sig. Simon BLACKBURN, *Councillor, Blackpool Council*,
- sig. Roderick Lewis MACDONALD, *Member of the Scottish Parliament*,

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (G.U.L. 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (G.U.L. 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (G.U.L. 159 del 25.6.2015, pag. 70).



- sig.ra Bethan Maeve JENKINS, *Member of the National Assembly of Wales*,
- sig. Keith Anthony PRINCE, *Assembly Member, Greater London Authority*,
- sig. Andrew Dearg WIGHTMAN, *Member of the Scottish Parliament*.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 3 aprile 2017

Per il Consiglio
Il presidente
R. GALDES

17CE1277



DECISIONE (UE) 2017/665 DEL CONSIGLIO**del 3 aprile 2017****relativa alla nomina di cinque membri e di nove supplenti del Comitato delle regioni,
conformemente alla proposta della Romania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo rumeno,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 21 aprile 2016, con decisione (UE) 2016/642 del Consiglio ⁽⁴⁾, il sig. Robert Sorin NEGOIȚĂ è stato sostituito dal sig. Ovidiu Iulian PORTARIUC in qualità di supplente.
- (2) Quattro seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati dei sigg. Cristian ADOMNIȚEI, Ovidiu Ion BRĂILOIU, Răducu George FILIPESCU e Cătălin George MUNTEANU.
- (3) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato sulla cui base il sig. Victor MORARU (*Mayor of Amara, Ialomița County*) è stato proposto.
- (4) Otto seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati dei sigg. Gheorghe CATRINOIU, Ciprian DOBRE, Alexandru DRĂGAN, Ovidiu Iulian PORTARIUC, Emil PROȘCAN, Mihai Adrian ȘTEF, Florin Grigore TECĂU e Ion Marcel VELA.
- (5) Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della nomina del sig. Adrian Ovidiu TEBAN a membro del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a) quali membri:


- sig. Ionel ARSENE, *President of Neamț County Council*,
- sig. Decebal FĂGĂDĂU, *Mayor of Constanța*,
- sig. Victor MORARU, *President of Ialomița County Council* (modifica del mandato),

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2016/642 del Consiglio, del 21 aprile 2016, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Romania (GU L 108 del 23.4.2016, pag. 34).



- sig. Adrian Ovidiu TEBAN, *Mayor of Cugir*,
- sig. Marius Ioan URSĂCIUC, *Mayor of Gura Humorului*,
- e
- b) quali supplenti:
 - sig. Árpád-András ANTAL, *Mayor of Sfântu Gheorghe*,
 - sig. Emil BOC, *Mayor of Cluj-Napoca*,
 - sig. Dănuț BUHĂESCU, *Mayor of Uricani*,
 - sig. Ion DUMITREL, *President of Alba County Council*,
 - sig. Viorel IONESCU, *Mayor of Hirşova*,
 - sig. Petre Emanoil NEAGU, *President of Buzău County Council*,
 - sig. Cosmin NECULA, *Mayor of Bacău*,
 - sig. Nicolae PANDEA, *Mayor of Ștefan cel Mare*,
 - sig. Marius Horia ȚUȚUIANU, *President of Constanța County Council*.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 3 aprile 2017

Per il Consiglio
Il presidente
R. GALDES

17CE1278



DECISIONE (PESC) 2017/666 DEL CONSIGLIO**del 6 aprile 2017****che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849 ⁽¹⁾ relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC») che, fra l'altro, ha attuato le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270(2016).
- (2) Il 30 novembre 2016, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2321 (2016), che esprime la sua più grave preoccupazione per il test nucleare effettuato dalla RPDC il 9 settembre 2016, in violazione delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che condanna ulteriormente le attività relative al nucleare e ai missili balistici in corso nella RPDC e le dichiara una grave violazione delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e che stabilisce che tali attività continuano a rappresentare una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali nella regione e oltre.
- (3) Il 12 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato conclusioni in cui condanna fermamente i test nucleari e i molteplici lanci di missili balistici effettuati dalla RPDC nel 2016, dichiarando che rappresentano una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali e compromettono il regime globale di non proliferazione e disarmo, che l'Unione sostiene strenuamente da decenni.
- (4) Alla luce delle azioni della RPDC, che sono ritenute una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali nella regione e oltre, il Consiglio ha deciso di imporre ulteriori misure restrittive.
- (5) Il Consiglio ha deciso di estendere il divieto di investire nella RPDC e con la RPDC a nuovi settori, in particolare l'industria delle armi convenzionali, la metallurgia e la lavorazione dei metalli, nonché il settore aerospaziale.
- (6) Il Consiglio ha convenuto di vietare la prestazione di determinati servizi a persone o entità nella RPDC. Tale divieto riguarda i servizi informatici o i servizi collegati, i servizi inerenti all'industria estrattiva, i servizi inerenti al settore manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione e altri settori in cui sono vietati gli investimenti dell'Unione.
- (7) Il Consiglio invita nuovamente la RPDC a riprendere un dialogo credibile e significativo con la comunità internazionale, segnatamente nel quadro dei colloqui a sei, a cessare le provocazioni e ad abbandonare tutte le armi nucleari e i programmi nucleari esistenti in modo completo, verificabile e irreversibile.
- (8) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure previste nella presente decisione.
- (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

La decisione (PESC) 2016/849 è così modificata:

- 1) all'articolo 11, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in qualsiasi entità nella RPDC, o in entità della RPDC o entità di proprietà della RPDC al di fuori della RPDC coinvolte in attività in cui rientrano i programmi o le attività della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, nell'industria delle armi

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (G.U.L. 141 del 28.5.2016, pag. 79).



convenzionali, o in attività nei settori minerario, della raffinazione e delle industrie chimiche, della metallurgia e della lavorazione dei metalli, nonché nel settore aerospaziale, compresa l'acquisizione integrale di tali entità e l'acquisizione di azioni o altri titoli a carattere partecipativo.»

2) all'articolo 11, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) la fornitura di servizi di investimento direttamente o indirettamente connessi alle attività di cui alle lettere da a) a c).»;

3) è inserito il capitolo seguente:

«CAPITOLO V bis

RESTRIZIONI ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Articolo 22 bis

1. È vietata la prestazione di servizi inerenti al settore minerario e la prestazione di servizi inerenti i settori manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dai territori degli Stati membri, siano essi originari o meno di detti territori.

2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la prestazione di servizi inerenti al settore minerario e la prestazione di servizi inerenti al settore manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione nella misura in cui tali servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente a fini di sviluppo che rispondono direttamente alle necessità della popolazione civile, o di promozione della denuclearizzazione.

3. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti servizi che devono essere coperti dai paragrafi 1 e 2.

Articolo 22 ter

Il divieto di cui all'articolo 22 bis non pregiudica l'esecuzione, fino al 9 luglio 2017, di contratti conclusi prima dell'8 aprile 2017 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

Articolo 22 quater

1. È vietata la prestazione di servizi informatici o servizi collegati alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dai territori degli Stati membri, siano essi originari o meno di detti territori.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai servizi informatici o ai servizi collegati prestati esclusivamente per essere utilizzati da missioni diplomatiche o consolari o da organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.


3. Il paragrafo 1 non si applica ai servizi informatici o ai servizi collegati prestati esclusivamente a fini di sviluppo che rispondono direttamente alle necessità della popolazione civile, o di promozione della denuclearizzazione da parte di enti pubblici o di persone giuridiche, entità o organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione o dagli Stati membri.

4. Nei casi non contemplati dal paragrafo 3 e in deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono concedere un'autorizzazione per la prestazione di servizi informatici e di servizi collegati forniti esclusivamente a fini di sviluppo che rispondono direttamente alle necessità della popolazione civile, o di promozione della denuclearizzazione.

5. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti servizi che devono essere coperti dal paragrafo 1.

Articolo 22 quinquies

Il divieto di cui all'articolo 22 quater non pregiudica l'esecuzione, fino al 9 luglio 2017, di contratti conclusi prima dell'8 aprile 2017 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»




Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2017

Per il Consiglio
Il presidente
L. GRECH

17CE1279



DECISIONE (PESC) 2017/667 DEL CONSIGLIO**del 6 aprile 2017****che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849.
- (2) In vista delle continue attività di proliferazione svolte dalla Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC»), quattro persone dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle persone ed entità responsabili dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione di cui all'allegato II della decisione (PESC) 2016/849.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione (PESC) 2016/849 è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2017

*Per il Consiglio**Il presidente*

L. GRECH

⁽¹⁾ GUL 141 del 28.5.2016, pag. 79.



ALLEGATO


Le persone seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone riportato nell'allegato II, sezione I.A, della decisione (PESC) 2016/849.

- I. Persone ed entità responsabili dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate.

A. Persone

	Nome	Pseudonimi	Data di nascita	Data di designazione	Motivi
31	RI Myong Su		Data di nascita: 1937 Luogo di nascita: Myongchon, North Hamgyong	7.4.2017	Vicepresidente della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea e capo di Stato maggiore delle forze armate popolari. In tale veste, Ri Myong Su occupa una posizione chiave per le questioni di difesa nazionale ed è responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
32	SO Hong Chan		Data di nascita: 30.12.1957 Luogo di nascita: Kangwon Passaporto: PD836410105 Data di scadenza del passaporto: 27.11.2021	7.4.2017	Primo viceministro delle forze armate popolari, membro della commissione militare centrale del Partito dei Lavoratori della Corea e generale colonnello delle forze armate popolari. In tale veste, So Hong Chan è responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
33	WANG Chang Uk		Data di nascita: 29.5.1960	7.4.2017	Ministro dell'industria e dell'energia atomica. In tale veste, Wang Chang Uk è responsabile del sostegno o della promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.
34	JANG Chol		Data di nascita: 31.3.1961 Luogo di nascita: Pyongyang, Numero di passaporto: 563310042	7.4.2017	Presidente dell'accademia statale delle scienze, organizzazione dedicata allo sviluppo delle capacità scientifiche e tecnologiche della RPDC. In tale veste, Jang Chol occupa una posizione strategica per lo sviluppo delle attività nucleari ed è responsabile per il supporto o la promozione dei programmi della RPDC legati al nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa.

17CE1280



DECISIONE (UE) 2017/668 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2016

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo aggiuntivo dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della decisione (UE) 2015/1277 del Consiglio ⁽²⁾, il protocollo aggiuntivo dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («il protocollo aggiuntivo»), è stato firmato, con riserva della sua conclusione.
- (2) È opportuno approvare il protocollo aggiuntivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo aggiuntivo dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è approvato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri ⁽³⁾.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate a effettuare la notifica di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo aggiuntivo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 2016

Per il Consiglio


Il presidente

M. VAN DAM

⁽¹⁾ Approvazione del 7 giugno 2016.

⁽²⁾ GU L 204 del 31.7.2015, pag. 1.

⁽³⁾ Il testo del protocollo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua firma.



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/669 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2016

che rettifica le versioni linguistiche bulgara, ceca, croata, estone, francese, greca, lituana, maltese, rumena, slovacca e svedese del regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 86, paragrafo 1, lettera e), e l'articolo 111, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) Le versioni linguistiche bulgara, ceca, croata, estone, francese, greca, lituana, maltese, rumena, slovacca e svedese del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione ⁽²⁾ contengono, all'articolo 182, paragrafo 4, un errore concernente la classe di merito di credito media ponderata relativa a un'esposizione single-name. È quindi necessaria una rettifica delle versioni linguistiche bulgara, ceca, croata, estone, francese, greca, lituana, maltese, rumena, slovacca e svedese. Le altre versioni linguistiche non sono interessate dalla rettifica.
- (2) La versione linguistica francese contiene, all'allegato I, sezione D, punto 29, un ulteriore errore riguardante l'area di attività «Assicurazione malattia». È pertanto necessaria una rettifica della versione in tale lingua. Le altre versioni linguistiche non sono interessate dalla rettifica.
- (3) Il regolamento delegato (UE) 2015/35 dovrebbe pertanto essere rettificato di conseguenza.
- (4) Al fine di garantire la parità di condizioni in tutta l'Unione per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione nell'applicazione delle pertinenti norme, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(non riguarda la versione italiana)

⁽¹⁾ GUL 335 del 17.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).



Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

17CE1282



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/670 DELLA COMMISSIONE**del 31 gennaio 2017****che integra il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i processi produttivi autorizzati per l'ottenimento di prodotti vitivinicoli aromatizzati**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I prodotti vitivinicoli aromatizzati sono tradizionalmente prodotti nell'Unione, rappresentano un settore importante per i produttori e i consumatori e costituiscono un importante sbocco per il settore agricolo dell'Unione. L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 251/2014 stabilisce i requisiti, le restrizioni e le designazioni applicabili alla produzione dei vini aromatizzati. Esso conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare un atto delegato per stabilire i processi produttivi per l'ottenimento di prodotti vitivinicoli aromatizzati.
- (2) Al fine di conseguire un livello elevato di protezione dei consumatori, evitare pratiche ingannevoli e garantire una concorrenza leale fra i produttori, è opportuno definire chiaramente i criteri applicabili alla produzione di prodotti vitivinicoli aromatizzati. Inoltre, a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 251/2014, la Commissione deve tenere conto dei processi produttivi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).
- (3) I processi produttivi raccomandati e pubblicati dall'OIV per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, di cui alla risoluzione OENO 439-2012 dell'OIV, dovrebbero essere utilizzati come riferimento per l'introduzione dei processi produttivi autorizzati nell'Unione. Tuttavia, la consultazione di esperti degli Stati membri e rappresentanti del settore dei prodotti vitivinicoli aromatizzati ha rivelato che alcuni di tali processi non riflettono pienamente le pratiche di produzione tradizionali dell'Unione. Essi dovrebbero essere pertanto adattati e integrati per rispondere meglio alle esigenze dei produttori per quanto riguarda i metodi di produzione e alle aspettative dei consumatori per quanto riguarda la qualità dei prodotti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Processi produttivi per i prodotti vitivinicoli aromatizzati**

I processi produttivi autorizzati per l'ottenimento di prodotti vitivinicoli aromatizzati, a norma del regolamento (UE) n. 251/2014, sono quelli che figurano nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GUL 84 del 20.3.2014, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

—



ALLEGATO


Elenco dei processi produttivi autorizzati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 251/2014

N.	Processo produttivo	Obiettivo	Condizioni d'uso	Requisiti
1	Acidificazione e disacidificazione	Aumentare o diminuire l'acidità titolabile e l'acidità reale (diminuzione o aumento del pH), per conferire specifiche caratteristiche organolettiche e accrescere la stabilità.	<ul style="list-style-type: none"> — Trattamento elettromembranario — Trattamento con scambiatori di cationi 	<p>Per l'acidificazione mediante trattamento elettromembranario si applicano <i>mutatis mutandis</i> i requisiti di cui all'appendice 14 del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione (1).</p> <p>Per la disacidificazione mediante trattamento elettromembranario si applicano <i>mutatis mutandis</i> i requisiti di cui all'appendice 17 del regolamento (CE) n. 606/2009.</p> <p>Per l'uso di scambiatori di cationi si applicano <i>mutatis mutandis</i> i requisiti di cui all'appendice 15 del regolamento (CE) n. 606/2009.</p>
2	Filtrazione e centrifugazione	Ottenere: <ul style="list-style-type: none"> — trasparenza dei prodotti — stabilità biologica mediante l'eliminazione di microrganismi — stabilità chimica. 	<p>Passaggio dei prodotti vitivinicoli aromatizzati attraverso filtri che trattengono le particelle in sospensione e le sostanze in soluzione allo stato colloidale.</p> <p>La filtrazione può essere effettuata con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, con membrane organiche o minerali, comprese membrane semipermeabili.</p>	
3	Correzione del colore e del sapore	<ul style="list-style-type: none"> — Adeguare il colore del prodotto. — Conferire al prodotto caratteristiche organolettiche specifiche. 	<ul style="list-style-type: none"> — Trattamento con carbone per uso enologico. — Trattamento con polivinilpolipirrolidone. 	<p>Carbone vegetale: massimo 200 g/hl</p> <p>Polivinilpolipirrolidone: massimo 80 g/hl</p>
4	Aumento del titolo alcolometrico	Aumentare la gradazione alcolica	<ul style="list-style-type: none"> — Eliminazione dell'acqua mediante: <ul style="list-style-type: none"> — tecniche sottrattive di arricchimento quali l'osmosi inversa, — crioconcentrazione mediante congelamento e eliminazione del ghiaccio così formatosi. — Rifermentazione mediante aggiunta di zuccheri fermentescibili tra quelli di cui all'allegato I, punto 2, del regolamento (UE) n. 251/2014 e successiva fermentazione per mezzo di lieviti selezionati. 	



N.	Processo produttivo	Obiettivo	Condizioni d'uso	Requisiti
5	Diminuzione del titolo alcolometrico	Ridurre la gradazione alcolica	Separazione dell'etanolo mediante tecniche fisiche di separazione.	I prodotti vitivinicoli aromatizzati trattati non devono presentare difetti organolettici e devono essere idonei al consumo umano diretto. La riduzione del tenore di alcole nel prodotto vitivinicolo aromatizzato non può essere effettuata se durante la sua preparazione ha avuto luogo una delle operazioni seguenti: — aggiunta di alcole — concentrazione — rifermentazione
6	Stabilizzazione tartarica	Ottenere la stabilizzazione tartarica per quanto riguarda il tartrato acido di potassio, il tartrato di calcio e altri sali di calcio.	— Trattamento per elettrodialisi — Trattamento mediante scambiatore di cationi, durante il quale il vino di base passa attraverso una colonna riempita di resina polimerica che agisce come un polielettrolita insolubile e i cui cationi possono essere scambiati con i cationi dell'ambiente circostante. — Raffreddamento mantenendo i prodotti a una temperatura ridotta	Per il trattamento per elettrodialisi si applicano <i>mutatis mutandis</i> i requisiti di cui all'appendice 7 del regolamento (CE) n. 606/2009. Per l'uso di scambiatori di cationi si applicano <i>mutatis mutandis</i> i requisiti di cui all'appendice 12 del regolamento (CE) n. 606/2009.
7	Miscelazione	Aggiustare il profilo organolettico finale dei prodotti vitivinicoli aromatizzati	Miscela di diversi prodotti del settore vitivinicolo, di cui all'articolo 3, punto 2, lettera a), punto 3, lettera a), e punto 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 251/2014.	
8	Conservazione mediante calore	Conservare il prodotto garantendo la stabilità microbiologica.	Trattamenti termici, compresa la pastorizzazione. Riscaldamento alla temperatura necessaria per eliminare lieviti e batteri.	
9	Chiarificazione	Eliminare i componenti insolubili	Uso dei seguenti coadiuvanti tecnologici: — gelatina alimentare — proteine vegetali ottenute da frumento e piselli — colla di pesce — caseina e caseinati di potassio — ovoalbumina — bentonite — diossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale	

(¹) Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1).



REGOLAMENTO (UE) 2017/671 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 2017****che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clothianidin e thiamethoxam in o su determinati prodotti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) L'11 luglio 2015, la commissione del Codex Alimentarius (CAC) ha adottato i limiti massimi di residui del Codex (CXL) per le sostanze clothianidin e thiamethoxam ⁽²⁾.
- (2) I livelli massimi di residui (LMR) per tali sostanze sono fissati nel regolamento (CE) n. 396/2005.
- (3) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, le norme internazionali vigenti o d'imminente perfezionamento sono prese in considerazione nell'elaborazione o nell'adeguamento della legislazione alimentare, salvo se tali norme o loro parti pertinenti sono inefficaci o inadeguate per il conseguimento dei legittimi obiettivi della legislazione alimentare, se vi è una giustificazione scientifica in tal senso o se il livello di protezione che assicurano non è quello ritenuto adeguato nell'Unione. Inoltre, conformemente all'articolo 13, lettera e), di tale regolamento l'Unione è tenuta a promuovere la coerenza tra gli standard tecnici internazionali e la legislazione in materia alimentare, assicurando al contempo che l'elevato livello di protezione adottato nell'Unione non venga ridotto.
- (4) I CXL per le sostanze clothianidin e thiamethoxam dovrebbero pertanto essere inclusi a titolo di LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005, ad eccezione dei casi in cui essi si riferiscono a prodotti non indicati nell'allegato I di tale regolamento o sono fissati a un livello inferiore rispetto agli attuali LMR. Tali CXL sono sicuri per i consumatori dell'Unione ⁽⁴⁾.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ G.U.L. 70 del 16.3.2005, pag. 1.⁽²⁾ ftp://ftp.fao.org/codex/reports/reports_2015/REP15_PRE.pdf.

Programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, commissione del Codex alimentarius. Appendici III e IV. Trentottesima sessione. Ginevra, Svizzera, 6 — 11 luglio 2015.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (G.U.L. 31 dell'1.2.2002, pag. 1).⁽⁴⁾ Scientific support for preparing an EU position in the 47th Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR) [Supporto scientifico alla preparazione della posizione dell'UE alla 47ª sessione del comitato Codex sui residui di antiparassitari (CCPR)]. EFSA Journal 2015;13(7):4208 [178 pagg.].

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO


Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, le colonne relative alle sostanze clothianidin e thiamethoxam sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (6)	Clothianidin	Thiamethoxam
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO		
0110000	Agrumi	0,06 (+)	0,15 (+)
0110010	Pompelmi		
0110020	Arance		
0110030	Limoni		
0110040	Limette		
0110050	Mandarini		
0110990	Altri		
0120000	Frutta a guscio	0,01 (1)	
0120010	Mandorle		0,01 (1)
0120020	Noci del Brasile		0,01 (1)
0120030	Noci di anacardi		0,01 (1)
0120040	Castagne e marroni		0,01 (1)
0120050	Noci di cocco		0,01 (1)
0120060	Nocciole		0,01 (1)
0120070	Noci del Queensland		0,01 (1)
0120080	Noci di pecan		0,02 (1)
0120090	Pinoli		0,01 (1)
0120100	Pistacchi		0,01 (1)
0120110	Noci comuni		0,01 (1)
0120990	Altri		0,01 (1)
0130000	Pomacee	0,4	0,3
0130010	Mele		
0130020	Pere		
0130030	Cotogne		
0130040	Nespole		
0130050	Nespole del Giappone		
0130990	Altri		
0140000	Drupacee		
0140010	Albicocche	0,15	0,07 (+)
0140020	Ciliege (dolci)	0,03 (+)	0,6 (+)
0140030	Pesche	0,15	0,07



(1)	(2)	(3)	(4)
0140040	Prugne	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0140990	Altri	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0150000	Bacche e piccola frutta		
0151000	a) Uve	0,7 (+)	0,4 (+)
0151010	Uve da tavola		
0151020	Uve da vino		
0152000	b) Fragole	0,02 ⁽¹⁾ (+)	0,3 (+)
0153000	c) Frutti di piante arbustive	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0153010	More di rovo		
0153020	More selvatiche		
0153030	Lamponi (rossi e gialli)		
0153990	Altri		
0154000	d) Altra piccola frutta e bacche	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0154010	Mirtilli		
0154020	Mirtilli giganti americani		
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)		
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)		
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)		
0154060	More di gelso (nero e bianco)		
0154070	Azzzeruoli		
0154080	Bacche di sambuco		
0154990	Altri		
0160000	Frutta varia		
0161000	a) Frutta con buccia commestibile		
0161010	Datteri	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0161020	Fichi	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0161030	Olive da tavola	0,09	0,4
0161040	Kumquat	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0161050	Carambole	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0161060	Cachi	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0161070	Jambul/jambolan	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0161990	Altri	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0162000	b) Frutti piccoli con buccia non commestibile	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)		
0162020	Litci		
0162030	Frutti della passione/maracuja		
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus		
0162050	Melastelle/cainette		
0162060	Cachi di Virginia		
0162990	Altri		




(1)	(2)	(3)	(4)
0163000	c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>		
0163010	Avocado	0,03	0,5
0163020	Banane	0,02	0,02 ⁽¹⁾
0163030	Manghi	0,04	0,2
0163040	Papaie	0,01 ⁽¹⁾	0,02 ⁽¹⁾
0163050	Melograni	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0163060	Cerimolia/cherimolia	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0163070	Guaiave/guave	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0163080	Ananas	0,02 ⁽¹⁾ (+)	0,02 ⁽¹⁾ (+)
0163090	Frutti dell'albero del pane	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0163100	Durian	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0163110	Anona/graviola/guanabana	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0163990	Altri	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0200000	ORTAGGI FRESCHI o CONGELATI		
0210000	Ortaggi a radice e tubero		
0211000	a) <i>Patate</i>	0,03	0,07
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0212010	Radici di cassava/manioca		
0212020	Patate dolci		
0212030	Ignami		
0212040	Maranta/arrow root		
0212990	Altri		
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero</i>		
0213010	Bietole	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0213020	Carote	0,06	0,3
0213030	Sedano rapa	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0213040	Barbaforte/rafano/cren	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0213050	Topinambur	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0213060	Pastinaca	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0213080	Ravanelli	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0213090	Salsefrica	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0213100	Rutabaga	0,02 ⁽¹⁾	0,02 ⁽¹⁾
0213110	Rape	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0213990	Altri	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0220000	Ortaggi a bulbo	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0220010	Aglio		
0220020	Cipolle		
0220030	Scalogni		




(1)	(2)	(3)	(4)
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette		
0220990	Altri		
0230000	Ortaggi a frutto		
0231000	a) <i>Solanacee</i>		
0231010	Pomodori	0,04	0,2
0231020	Peperoni	0,04	0,7
0231030	Melanzane	0,04	0,2
0231040	Gombi	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0231990	Altri	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0232000	b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>		
0232010	Cetrioli	0,02 ⁽¹⁾	0,5
0232020	Cetriolini	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0232030	Zucchine	0,02 ⁽¹⁾	0,5
0232990	Altri	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0233000	c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>		
0233010	Meloni	0,02 ⁽¹⁾ (+)	0,15 (+)
0233020	Zucche	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0233030	Cocomeri/angurie	0,02 ⁽¹⁾ (+)	0,15 (+)
0233990	Altri	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0234000	d) <i>Mais dolce</i>	0,01 ⁽¹⁾	0,02 ⁽¹⁾
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)		
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>	0,02 ⁽¹⁾	
0241010	Cavoli broccoli		0,3
0241020	Cavolfiori		0,02 ⁽¹⁾
0241990	Altri		0,01 ⁽¹⁾
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>	0,02 ⁽¹⁾	0,02 ⁽¹⁾
0242010	Cavoletti di Bruxelles		
0242020	Cavoli cappucci		
0242990	Altri		
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>	0,3	0,02 ⁽¹⁾
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai		




(1)	(2)	(3)	(4)
0243020	Cavoli ricci		
0243990	Altri		
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>	0,04 (+)	0,01 (1)
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili		
0251000	a) <i>Lattughe e insalate</i>		
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	0,01 (1)	0,01 (1)
0251020	Lattughe	0,1	5
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe	0,1 (+)	5 (+)
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	0,01 (1)	0,01 (1)
0251050	Barbarea	0,01 (1)	0,01 (1)
0251060	Rucola	0,01 (1)	0,01 (1)
0251070	Senape juncea	0,01 (1)	0,01 (1)
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	0,01 (1)	0,01 (1)
0251990	Altri	0,01 (1)	0,01 (1)
0252000	b) <i>Foglie di spinaci e simili</i>	0,01 (1)	0,01 (1)
0252010	Spinaci		
0252020	Portulaca/porcellana		
0252030	Bietole da foglia e da costa		
0252990	Altri		
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>	0,01 (1)	0,01 (1)
0254000	d) <i>Crescione acquatico</i>	0,01 (1)	0,01 (1)
0255000	e) <i>Cicoria Witloof/cicoria belga</i>	0,01 (1)	0,01 (1)
0256000	f) <i>Erbe fresche e fiori commestibili</i>	1,5	
0256010	Cerfoglio		0,02 (1)
0256020	Erba cipollina		0,02 (1)
0256030	Foglie di sedano		0,02 (1)
0256040	Prezzemolo		0,02 (1)
0256050	Salvia		0,02 (1)
0256060	Rosmarino		0,02 (1)
0256070	Timo		0,02 (1)
0256080	Basilico e fiori commestibili		1,5
0256090	Foglie di alloro/lauro		0,02 (1)
0256100	Dragoncello		0,02 (1)
0256990	Altri		0,02 (1)
0260000	Legumi		
0260010	Fagioli (con baccello)	0,2	0,3
0260020	Fagioli (senza baccello)	0,01 (1)	0,02 (1)




(1)	(2)	(3)	(4)
0260030	Piselli (con baccello)	0,2	0,3
0260040	Piselli (senza baccello)	0,01 ⁽¹⁾	0,02 ⁽¹⁾
0260050	Lenticchie	0,01 ⁽¹⁾	0,02 ⁽¹⁾
0260990	Altri	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0270000	Ortaggi a stelo		
0270010	Asparagi	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0270020	Cardi	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0270030	Sedani	0,04	1
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0270050	Carciofi	0,05	0,5
0270060	Porri	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0270070	Rabarbaro	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0270080	Germogli di bambù	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0270090	Cuori di palma	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0270990	Altri	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0280010	Funghi coltivati		
0280020	Funghi selvatici		
0280990	Muschi e licheni		
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0300000	LEGUMI DA GRANELLA	0,02	0,04
0300010	Fagioli		
0300020	Lenticchie		
0300030	Piselli		
0300040	Lupini/semi di lupini		
0300990	Altri		
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI		
0401000	Semi oleaginosi	0,02 ⁽¹⁾	
0401010	Semi di lino		0,02 ⁽¹⁾
0401020	Semi di arachide		0,02 ⁽¹⁾
0401030	Semi di papavero		0,02 ⁽¹⁾
0401040	Semi di sesamo		0,02 ⁽¹⁾
0401050	Semi di girasole		0,02 ⁽¹⁾
0401060	Semi di colza		0,02 ⁽¹⁾
0401070	Semi di soia		0,04




(1)	(2)	(3)	(4)
0401080	Semi di senape		0,02 ⁽¹⁾
0401090	Semi di cotone		0,02 ⁽¹⁾
0401100	Semi di zucca		0,02 ⁽¹⁾
0401110	Semi di cartamo		0,02 ⁽¹⁾
0401120	Semi di borragine		0,02 ⁽¹⁾
0401130	Semi di camelina/dorella		0,02 ⁽¹⁾
0401140	Semi di canapa		0,02 ⁽¹⁾
0401150	Semi di ricino		0,02 ⁽¹⁾
0401990	Altri		0,01 ⁽¹⁾
0402000	Frutti oleaginosi		
0402010	Olive da olio	0,09	0,4
0402020	Semi di palma	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0402030	Frutti di palma	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0402040	Capoc	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0402990	Altri	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0500000	CEREALI		
0500010	Orzo	0,04	0,4
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0500030	Mais/granturco	0,02 ⁽¹⁾	0,05
0500040	Miglio comune	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0500050	Avena	0,02 ⁽¹⁾	0,02 ⁽¹⁾
0500060	Riso	0,5	0,01 ⁽¹⁾
0500070	Segale	0,02 ⁽¹⁾	0,02 ⁽¹⁾
0500080	Sorgo	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0500090	Frumento	0,02 ⁽¹⁾	0,05
0500990	Altri	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE		
0610000	Tè	0,7	20
0620000	Chicchi di caffè	0,05	0,2
0630000	Infusioni di erbe da	0,05 ⁽¹⁾	0,05 ⁽¹⁾
0631000	a) Fiori		
0631010	Camomilla		
0631020	Ibisco/rosella		
0631030	Rosa		
0631040	Gelsomino		
0631050	Tiglio		
0631990	Altri		




(1)	(2)	(3)	(4)
0632000	b) <i>Foglie ed erbe</i>		
0632010	Fragola		
0632020	Rooibos		
0632030	Mate		
0632990	Altri		
0633000	c) <i>Radici</i>		
0633010	Valeriana		
0633020	Ginseng		
0633990	Altri		
0639000	d) <i>Altre parti della pianta</i>		
0640000	Semi di cacao	0,02 (1)	0,02 (1)
0650000	Carrube/pane di San Giovanni	0,05 (1)	0,05 (1)
0700000	LUPPOLO	0,07	0,09
0800000	SPEZIE		
0810000	Semi	0,05 (1)	0,05 (1)
0810010	Anice verde		
0810020	Grano nero/cumino nero		
0810030	Sedano		
0810040	Coriandolo		
0810050	Cumino		
0810060	Aneto		
0810070	Finocchio		
0810080	Fieno greco		
0810090	Noce moscata		
0810990	Altri		
0820000	Frutta	0,05 (1)	0,05 (1)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato		
0820020	Pepe di Sichuan		
0820030	Carvi		
0820040	Cardamomo		
0820050	Bacche di ginepro		
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)		
0820070	Vaniglia		
0820080	Tamarindo		
0820990	Altri		



(1)	(2)	(3)	(4)
0830000	Spezie da corteccia	0,05 ⁽¹⁾	0,05 ⁽¹⁾
0830010	Cannella		
0830990	Altri		
0840000	Spezie da radici e rizomi		
0840010	Liquirizia	0,05 ⁽¹⁾	0,05 ⁽¹⁾
0840020	Zenzero	0,05 ⁽¹⁾	0,05 ⁽¹⁾
0840030	Curcuma	0,05 ⁽¹⁾	0,05 ⁽¹⁾
0840040	Barbaforte/rafano/cren	(+)	(+)
0840990	Altri	0,05 ⁽¹⁾	0,05 ⁽¹⁾
0850000	Spezie da boccioli	0,05 ⁽¹⁾	0,05 ⁽¹⁾
0850010	Chiodi di garofano		
0850020	Capperi		
0850990	Altri		
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,05 ⁽¹⁾	0,05 ⁽¹⁾
0860010	Zafferano		
0860990	Altri		
0870000	Spezie da arilli	0,05 ⁽¹⁾	0,05 ⁽¹⁾
0870010	Macis		
0870990	Altri		
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO		
0900010	Barbabietole da zucchero	0,02 ⁽¹⁾	0,02 ⁽¹⁾
0900020	Canne da zucchero	0,4	0,01 ⁽¹⁾
0900030	Radici di cicoria	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
0900990	Altri	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI		
1010000	Tessuti provenienti da		
1011000	a) <i>Suini</i>		
1011010	Muscolo	0,02 ⁽¹⁾	0,02
1011020	Tessuto adiposo	0,02 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
1011030	Fegato	0,2	0,01 ⁽¹⁾
1011040	Rene	0,02 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,2	0,02
1011990	Altri	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
1012000	b) <i>Bovini</i>		
1012010	Muscolo	0,02 ⁽¹⁾	0,02
1012020	Tessuto adiposo	0,02 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾



(1)	(2)	(3)	(4)
1012030	Fegato	0,2	0,01 (1)
1012040	Rene	0,02 (1)	0,01 (1)
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,2	0,02
1012990	Altri	0,01 (1)	0,01 (1)
1013000	c) <i>Ovini</i>		
1013010	Muscolo	0,02 (1)	0,02
1013020	Tessuto adiposo	0,02 (1)	0,01 (1)
1013030	Fegato	0,2	0,01 (1)
1013040	Rene	0,02 (1)	0,01 (1)
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,2	0,02
1013990	Altri	0,01 (1)	0,01 (1)
1014000	d) <i>Caprini</i>		
1014010	Muscolo	0,02 (1)	0,02
1014020	Tessuto adiposo	0,02 (1)	0,01 (1)
1014030	Fegato	0,2	0,01 (1)
1014040	Rene	0,02 (1)	0,01 (1)
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,2	0,02
1014990	Altri	0,01 (1)	0,01 (1)
1015000	e) <i>Equidi</i>		
1015010	Muscolo	0,02 (1)	0,02
1015020	Tessuto adiposo	0,02 (1)	0,01 (1)
1015030	Fegato	0,2	0,01 (1)
1015040	Rene	0,02 (1)	0,01 (1)
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,2	0,02
1015990	Altri	0,01 (1)	0,01 (1)
1016000	f) <i>Pollame</i>		0,01 (1)
1016010	Muscolo	0,01 (1)	
1016020	Tessuto adiposo	0,01 (1)	
1016030	Fegato	0,1	
1016040	Rene	0,01 (1)	
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,1	
1016990	Altri	0,01 (1)	
1017000	g) <i>Altri animali terrestri d'allevamento</i>		
1017010	Muscolo	0,02 (1)	0,02
1017020	Tessuto adiposo	0,02 (1)	0,01 (1)
1017030	Fegato	0,2	0,01 (1)
1017040	Rene	0,02 (1)	0,01 (1)
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,2	0,02
1017990	Altri	0,01 (1)	0,01 (1)



(1)	(2)	(3)	(4)
1020000	Latte	0,02	0,05
1020010	Bovini		
1020020	Pecora		
1020030	Capra		
1020040	Cavallo		
1020990	Altri		
1030000	Uova di volatili	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
1030010	Galline		
1030020	Anatre		
1030030	Oche		
1030040	Quaglie		
1030990	Altri		
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura	0,05 ⁽¹⁾	0,05 ⁽¹⁾
1050000	Anfibi e rettili	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,01 ⁽¹⁾	0,01 ⁽¹⁾

(1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Clothianidin

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzino. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0110000 Agrumi

0110010 Pompelmi

0110020 Arance dolci

0110030 Limoni

0110040 Limette/lime

0110050 Mandarini

0110990 Altri


(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui in relazione al thiamethoxam. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0140020 Ciliege (dolci)

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzino. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0151000 a) Uve


0151010 Uve da tavola



- 0151020 Uve da vino**
- 0152000 b) Fragole**
- 0163080 Ananas**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui in relazione al thiamethoxam. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
- 0233010 Meloni**
- 0233030 Cocomeri/angurie**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
- 0244000 d) Cavoli rapa**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui in relazione al thiamethoxam. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
- 0251030 Scarola/indivia a foglie larghe**
- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforfe/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforfe/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- 0840040 Barbaforfe/rafano/cren**

Thiamethoxam

- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
- 0110000 Agrumi**
- 0110010 Pompelmi**
- 0110020 Arance dolci**
- 0110030 Limoni**
- 0110040 Limette/lime**
- 0110050 Mandarini**
- 0110990 Altri**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
- 0140010 Albicocche**
- 0140020 Ciliege (dolci)**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
- 0151000 a) Uve**
- 0151010 Uve da tavola**
- 0151020 Uve da vino**
- 0152000 b) Fragole**
- 0163080 Ananas**



- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, se tali informazioni saranno presentate entro il 6 febbraio 2018, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0233010 Meloni


0233030 Cocomeri/angurie

0251030 Scarola/indivia a foglie larghe

- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforte/rafano/cren»

17CE1284



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/672 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2017

che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 4,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione conformemente al medesimo regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite.
- (2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 è stato adottato il regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione ⁽²⁾ relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare alla competente autorità nazionale di uno Stato membro. Tale autorità è tenuta a trasmettere le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), di seguito «l'Autorità», per una valutazione scientifica, nonché alla Commissione e agli Stati membri per informazione.
- (4) L'Autorità è tenuta a formulare un parere in merito all'indicazione sulla salute oggetto della domanda.
- (5) Spetta alla Commissione decidere in merito all'autorizzazione delle indicazioni sulla salute, tenendo conto del parere espresso dall'Autorità.
- (6) Al fine di favorire l'innovazione, le indicazioni sulla salute che si basano su prove scientifiche recenti e/o che includono una richiesta di protezione di dati riservati devono essere oggetto di una procedura di autorizzazione accelerata.
- (7) In seguito alla domanda presentata dalla società AlzChem AG a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006 è stato chiesto all'Autorità di formulare un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante la creatina abbinata all'allenamento con resistenza e il miglioramento della forza muscolare (domanda n. EFSA-Q-2015-00437 ⁽³⁾). L'indicazione proposta dal richiedente era così formulata: «la creatina contribuisce al mantenimento della funzione muscolare nella terza età».
- (8) Il 23 febbraio 2016 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto il parere scientifico dell'Autorità, secondo il quale, in base ai dati forniti, era possibile stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di creatina abbinata all'allenamento con resistenza e il miglioramento della forza muscolare. La popolazione bersaglio è costituita da adulti di età superiore ai 55 anni che praticano regolarmente un allenamento con resistenza. Di conseguenza, un'indicazione sulla salute che rispecchi tale conclusione dovrebbe essere considerata conforme ai requisiti del regolamento (CE) n. 1924/2006 ed essere inclusa nell'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione istituito dal regolamento (UE) n. 432/2012.
- (9) Uno degli obiettivi del regolamento (CE) n. 1924/2006 è garantire che le indicazioni sulla salute risultino veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori e che a tale riguardo siano prese in considerazione la

⁽¹⁾ GUL 404 del 30.12.2006, pag. 9.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GUL 136 del 25.5.2012, pag. 1).

⁽³⁾ EFSA Journal 2016;14(2):4400.



formulazione e la presentazione di tali indicazioni. Laddove la formulazione di un'indicazione usata dal richiedente abbia per i consumatori lo stesso significato di un'indicazione sulla salute consentita, in quanto dimostra l'esistenza dello stesso rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti, da un lato, e la salute, dall'altro, detta indicazione deve sottostare a condizioni d'uso identiche a quelle elencate nell'allegato del presente regolamento.

- (10) Conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1924/2006 il registro delle indicazioni nutrizionali e sulla salute, contenente tutte le indicazioni sulla salute autorizzate, dovrebbe essere aggiornato in modo da tener conto del presente regolamento.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 432/2012.
- (12) Gli Stati membri sono stati consultati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le indicazioni sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento sono inserite nell'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Articolo 2

L'allegato del regolamento (CE) n. 432/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.


Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 432/2012, è inserita la seguente voce in ordine alfabetico:

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSAJournal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSAJournal
«Creatina	Il consumo quotidiano di creatina può rafforzare l'effetto dell'allenamento con resistenza sulla forza muscolare negli adulti di età superiore ai 55 anni.	Il consumatore va informato che: — l'indicazione è destinata ad adulti di età superiore ai 55 anni che praticano regolarmente un allenamento con resistenza; — l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione quotidiana di 3 g di creatina abbinata a un allenamento con resistenza che permetta un incremento del carico nel tempo e che dovrebbe essere svolto almeno tre volte alla settimana per diverse settimane, con un'intensità almeno pari al 65-75 % del carico massimale di ripetizione (*).	L'indicazione può essere usata solo per alimenti destinati ad adulti di età superiore ai 55 anni che praticano regolarmente un allenamento di resistenza.	2016;14(2):4400	

(*) Il carico massimale di ripetizione è il peso massimo o la forza massima che un individuo può esercitare in un singolo sollevamento.»



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/673 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2017

Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA

Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.




ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	156,4
	MA	120,1
	SN	284,4
	TN	214,0
	TR	110,5
	ZZ	177,1
0707 00 05	MA	65,6
	TR	156,1
	ZZ	110,9
0709 93 10	MA	46,6
	TR	147,2
	ZZ	96,9
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	54,1
	IL	79,4
	MA	52,6
	TN	58,2
	TR	55,3
	ZZ	59,9
	ZZ	59,9
0805 50 10	AR	61,0
	TR	69,6
	ZZ	65,3
0808 10 80	BR	107,0
	CL	91,4
	CN	161,4
	TR	98,3
	US	133,8
	ZA	106,0
	ZZ	116,3
0808 30 90	AR	124,6
	CH	128,6
	CL	131,7
	CN	98,9
	US	174,6
	ZA	132,8
	ZZ	131,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE (UE) 2017/674 DEL CONSIGLIO

del 3 aprile 2017

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea all'ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam, in merito a modifiche dell'allegato III della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 207, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione ha approvato la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale («convenzione di Rotterdam») con decisione 2006/730/CE del Consiglio ⁽¹⁾. La convenzione di Rotterdam è entrata in vigore il 24 febbraio 2004.
- (2) Il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ attua la convenzione di Rotterdam all'interno dell'Unione.
- (3) Al fine di garantire che i paesi importatori beneficino della tutela offerta dalla convenzione di Rotterdam, è necessario sostenere la raccomandazione del comitato per l'esame dei prodotti chimici, un organo sussidiario della convenzione di Rotterdam, per quanto attiene all'inclusione nell'allegato III della convenzione di Rotterdam di carbofurano, carbosulfano, amianto crisotilo, paraffine clorurate a catena corta, tutti i composti di tributilstagno, triclorfon, fention (in formulati a volume ultra basso, ULV, che contengono l'ingrediente attivo in misura pari o superiore a 640 g/l) nonché formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in misura pari o superiore a 276 g/l, corrispondente a paraquat ione pari o superiore a 200 g/l. Tali sostanze sono già messe al bando o soggette a severe restrizioni all'interno dell'Unione e sono pertanto sottoposte a vincoli più estesi sulle esportazioni rispetto a quanto stabilito dalla convenzione di Rotterdam.
- (4) Si prevede che l'ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam decida in merito alle proposte di modifica dell'allegato III della convenzione di Rotterdam. È opportuno che l'Unione sostenga tali modifiche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea all'ottava riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam è quella di sostenere l'adozione delle modifiche dell'allegato III della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale ⁽³⁾ per quanto riguarda l'inclusione di carbofurano, carbosulfano, amianto crisotilo, paraffine clorurate a catena corta, tutti i composti di tributilstagno, triclorfon, fention (in formulati a volume ultra basso, ULV, che contengono l'ingrediente attivo in misura pari o superiore a 640 g/l) nonché formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in misura pari o superiore a 276 g/l, corrispondente a paraquat ione pari o superiore a 200 g/l.

⁽¹⁾ Decisione 2006/730/CE del Consiglio, del 25 settembre 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60).

⁽³⁾ GU L 63 del 6.3.2003, pag. 29.



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 3 aprile 2017

Per il Consiglio
Il presidente
R. GALDES

17CE1287



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/675 DELLA COMMISSIONE**del 7 aprile 2017****relativa a misure volte a prevenire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria***[notificata con il numero C(2017) 2432]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽²⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/496/CEE fissa i principi relativi ai controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell'Unione. Essa stabilisce le misure che possono essere adottate dalla Commissione qualora sul territorio di un paese terzo si manifesti o si diffonda una malattia che possa costituire un grave rischio per gli animali o per la salute umana.
- (2) La direttiva 97/78/CE fissa i principi relativi ai controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell'Unione. Essa stabilisce le misure che possono essere adottate dalla Commissione qualora sul territorio di un paese terzo si manifesti o si diffonda una malattia che possa costituire un grave rischio per gli animali o per la salute umana.
- (3) L'afta epizootica è una delle malattie più contagiose tra quelle che colpiscono bovini, ovini, caprini e suini. Il virus che causa la malattia può propagarsi rapidamente, in particolare tramite prodotti derivati da animali infetti e oggetti contaminati, inclusi mezzi di trasporto quali i veicoli per bestiame. A seconda della temperatura, il virus può inoltre sopravvivere per diverse settimane in un ambiente contaminato al di fuori dell'animale ospite.
- (4) Il 31 marzo 2017 l'Algeria ha notificato all'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) la conferma della presenza di un focolaio di afta epizootica, sierotipo A, nella parte occidentale del suo territorio. La notifica immediata non cita altre misure di lotta contro la malattia oltre alla vaccinazione.
- (5) La presenza dell'afta epizootica in Algeria può rappresentare un grave rischio per il patrimonio zootecnico dell'Unione.
- (6) La situazione dell'afta epizootica in Algeria rimane incerta e un numero significativo di partite di bovini vivi viene esportato dagli Stati membri dell'UE in tale paese.
- (7) La situazione dell'afta epizootica in Algeria richiede pertanto l'adozione a livello dell'Unione di misure di protezione che tengano conto della sopravvivenza del virus dell'afta epizootica nell'ambiente e delle potenziali vie di trasmissione del virus.
- (8) I veicoli e le navi adibiti al trasporto di animali vivi verso l'Algeria potrebbero essere contaminati dal virus dell'afta epizootica in tale paese e quindi rappresentare un rischio di introduzione della malattia nell'Unione al momento del loro ritorno.

⁽¹⁾ GUL 268 del 24.9.1991, pag. 56.⁽²⁾ GUL 24 del 30.1.1998, pag. 9.

- (9) La pulizia e la disinfezione adeguate dei veicoli e delle navi per bestiame costituiscono l'intervento più appropriato per ridurre il rischio di una rapida propagazione del virus su grandi distanze.
- (10) È pertanto opportuno provvedere affinché tutti i veicoli e le navi per bestiame che abbiano trasportato animali vivi verso destinazioni in Algeria siano adeguatamente puliti e disinfettati e affinché la pulizia e la disinfezione siano opportunamente documentate in una dichiarazione che deve essere presentata dall'operatore o dal conducente all'autorità competente al punto di entrata nell'Unione.
- (11) Poiché inoltre il Marocco e la Tunisia sono potenziali paesi di transito dei veicoli per bestiame che ritornano dall'Algeria e che sono diretti nell'Unione, dette misure dovrebbero essere applicabili anche ai veicoli e alle navi provenienti dall'Algeria e che transitano attraverso tali paesi.
- (12) L'operatore o il conducente dovrebbe provvedere affinché il certificato di pulizia e disinfezione di ogni veicolo o nave per bestiame che abbia trasportato animali vivi verso destinazioni in Algeria sia conservato per un periodo minimo di tre anni.
- (13) Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di sottoporre i veicoli che trasportano o hanno trasportato mangime da o verso paesi in cui è presente l'infezione, e per i quali non si può escludere l'esistenza di un rischio significativo di introduzione dell'afta epizootica nel territorio dell'Unione, a una disinfezione in loco delle ruote o di qualsiasi altra parte del veicolo sia ritenuta necessaria per attenuare tale rischio.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi per un periodo di tempo che consenta una valutazione completa dell'evoluzione dell'afta epizootica nelle zone colpite.
- (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


Ai fini della presente decisione, per «veicolo o nave per bestiame» si intende un veicolo o una nave che sono o sono stati adibiti al trasporto di animali terrestri vivi.

Articolo 2

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'operatore o il conducente di un veicolo o di una nave per bestiame, al momento dell'arrivo dall'Algeria, sia direttamente che dopo un transito dal Marocco o dalla Tunisia, fornisca all'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il punto di entrata nell'Unione informazioni da cui risulti che il vano bestiame o di carico, la carrozzeria del veicolo (ove applicabile), la rampa di carico, le attrezzature che hanno avuto contatto con animali, le ruote e la cabina del conducente, nonché gli stivali e gli indumenti di protezione usati durante lo scarico sono stati puliti e disinfettati dopo l'ultimo scarico di animali.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comprese in una dichiarazione redatta in conformità al modello di cui all'allegato I, o in qualsiasi altro formato equivalente che comprenda almeno le informazioni stabilite da detto modello.
3. L'originale della dichiarazione di cui al paragrafo 2 è conservato dall'autorità competente per un periodo di tre anni.

Articolo 3

1. L'autorità competente dello Stato membro responsabile del punto di entrata nell'Unione controlla visivamente i veicoli per bestiame provenienti dall'Algeria, sia direttamente che dopo un transito dal Marocco o dalla Tunisia, al fine di verificare se sono stati adeguatamente puliti e disinfettati.



2. L'autorità competente dello Stato membro responsabile per il rilascio del certificato sanitario per le importazioni in Algeria di animali vivi da caricare a bordo controlla visivamente le navi per bestiame al fine di verificare se sono state adeguatamente pulite e disinfettate prima che gli animali siano caricati a bordo.
3. Qualora dai controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 risulti che la pulizia e la disinfezione sono state effettuate adeguatamente, o qualora le autorità competenti, oltre alle misure di cui al paragrafo 1, abbiano ordinato, organizzato ed effettuato un'ulteriore disinfezione dei veicoli o delle navi per bestiame previamente puliti, l'autorità competente ne dà attestazione mediante il rilascio di un certificato conforme al modello di cui all'allegato II.
4. Qualora dai controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 risulti che la pulizia e la disinfezione del veicolo o della nave per bestiame non sono state effettuate adeguatamente, l'autorità competente adotta una delle misure seguenti:
 - a) dispone che il veicolo o la nave per bestiame vengano sottoposti a un'adeguata pulizia e disinfezione in un luogo designato dall'autorità competente, ubicato il più vicino possibile al punto di entrata nel territorio dello Stato membro interessato, e rilascia il certificato di cui al paragrafo 3;
 - b) nei casi in cui non esista un impianto idoneo per la pulizia e la disinfezione in prossimità del punto di entrata o vi sia il rischio che residui di prodotti di origine animale possano fuoriuscire dal veicolo o dalla nave per bestiame non sottoposti a pulizia:
 - i) rifiuta l'ingresso nell'Unione al veicolo o alla nave per bestiame, o
 - ii) effettua una disinfezione preliminare in loco del veicolo o della nave per bestiame che non sono stati adeguatamente puliti e disinfettati in attesa dell'applicazione delle misure di cui alla lettera a).
5. L'originale del certificato di cui al paragrafo 3 è conservato dall'operatore o dal conducente del veicolo per bestiame per un periodo di tre anni. Una copia di tale certificato è conservata dall'autorità competente per un periodo di tre anni.

Articolo 4

L'autorità competente dello Stato membro responsabile del punto di entrata nell'Unione può sottoporre qualsiasi veicolo che abbia trasportato mangime da o verso l'Algeria e per il quale non si può escludere l'esistenza di un rischio significativo di introduzione dell'afta epizootica nel territorio dell'Unione a una disinfezione in loco delle ruote o di qualsiasi altra parte del veicolo sia ritenuta necessaria per attenuare tale rischio.

Articolo 5


La presente decisione si applica fino al 30 aprile 2018.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO I

**Modello di dichiarazione dell'operatore o del conducente del veicolo/della nave per bestiame
proveniente dall'Algeria direttamente e dall'Algeria via Marocco o Tunisia**

Il sottoscritto operatore/conducente del veicolo/della nave per bestiame (1)

dichiara che:

— il più recente scarico di animali e di mangime è stato effettuato nel luogo e nella data seguenti:

Paese, regione, luogo	Data (gg.mm.aaaa)	Ora (hh:mm)

— dopo lo scarico il veicolo/la nave per bestiame è stato/a sottoposto/a a pulizia e disinfezione. Le operazioni di pulizia e disinfezione hanno interessato il vano bestiame o di carico, [la carrozzeria del veicolo,] (2) la rampa di carico, le attrezzature che sono venute a contatto con animali, le ruote e la cabina del conducente, nonché gli stivali e gli indumenti di protezione usati durante lo scarico;

— la pulizia e la disinfezione sono state effettuate in:

Paese, regione, luogo	Data (gg.mm.aaaa)	Ora (hh:mm)

— il disinfettante è stato utilizzato nelle concentrazioni raccomandate dal fabbricante (3):

.....;

— il prossimo carico di animali si svolgerà nel luogo e nella data seguenti:

Paese, regione, luogo	Data (gg.mm.aaaa)	Ora (hh:mm)

Data	Luogo	Firma dell'operatore/del conducente

Nome dell'operatore/del conducente del veicolo per bestiame e indirizzo professionale (in stampatello)

(1) Indicare il numero di immatricolazione/identificazione del veicolo/della nave per bestiame.

(2) Cancellare se non pertinente.

(3) Indicare la sostanza e la relativa concentrazione.



ALLEGATO II

Modello DI certificato di pulizia e disinfezione dei veicoli/delle navi per bestiame provenienti dall'Algeria direttamente e dall'Algeria via Marocco o Tunisia

Il sottoscritto funzionario certifica di aver controllato:

1. i veicoli/le navi per bestiame con i numeri di immatricolazione/identificazione⁽¹⁾ in data odierna e di aver constatato con controllo visivo che il vano bestiame o di carico, [la carrozzeria del veicolo,] ⁽²⁾ la rampa di carico, le apparecchiature che hanno avuto contatti con animali, le ruote e la cabina del conducente, nonché gli stivali e gli indumenti di protezione usati durante lo scarico erano adeguatamente puliti;
2. le informazioni presentate con la dichiarazione di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2017/675 della Commissione ⁽³⁾ o in un'altra forma equivalente comprendente i punti di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2017/675.

Data	Ora	Luogo	Autorità competente	Firma del funzionario (*)
Timbro:		Nome in stampatello:		

(*) Il colore del timbro e della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa.

⁽¹⁾ Indicare i numeri di immatricolazione/identificazione dei veicoli/delle navi per bestiame.

⁽²⁾ Cancellare se non pertinente.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/675 della Commissione, del 7 aprile 2017, relativa a misure volte a prevenire l'introduzione nell'Unione del virus dell'fta epizootica dall'Algeria (GU L 97 dell' 8.4.2017, pag. 31).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/676 DELLA COMMISSIONE
del 10 aprile 2017

che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione a norma del medesimo regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite.
- (2) In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 è stato adottato il regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione ⁽²⁾, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce inoltre che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all'autorità nazionale competente di uno Stato membro. L'autorità nazionale competente è tenuta a trasmettere le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (di seguito «l'Autorità») per una valutazione scientifica nonché alla Commissione e agli Stati membri per informazione.
- (4) Spetta alla Commissione prendere una decisione in merito all'autorizzazione delle indicazioni sulla salute, tenendo conto del parere espresso dall'Autorità.
- (5) Al fine di favorire l'innovazione, le indicazioni sulla salute basate su prove scientifiche recenti e/o che includono una richiesta di protezione di dati riservati sono oggetto di una procedura di autorizzazione accelerata.
- (6) In seguito a una domanda presentata dalla società DuPont Nutrition BioSciences ApS a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006, è stato richiesto all'Autorità di esprimere un parere in merito a un'indicazione sulla salute riguardante il lattitolo e il mantenimento della normale funzione di defecazione (domanda n. EFSA-Q-2015-00375 ⁽³⁾). L'indicazione proposta dal richiedente era formulata nel modo seguente: «il lattitolo contribuisce alle normali funzioni intestinali».

⁽¹⁾ GUL 404 del 30.12.2006, pag. 9.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GUL 136 del 25.5.2012, pag. 1).

⁽³⁾ *The EFSA Journal* (2015); 13(10):4252.



- (7) Nel parere scientifico pervenuto alla Commissione e agli Stati membri il 13 ottobre 2015 l'Autorità ha concluso che i dati forniti consentivano di stabilire un rapporto di causa-effetto tra il consumo di lattitolo e il mantenimento della normale funzione di defecazione e che la popolazione bersaglio è la popolazione adulta in generale. Un'indicazione sulla salute che rispecchi tale conclusione dovrebbe pertanto essere considerata conforme ai requisiti del regolamento (CE) n. 1924/2006 ed essere inclusa nell'elenco delle indicazioni consentite dell'Unione istituito dal regolamento (UE) n. 432/2012.
- (8) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute consentite devono essere corredate di tutte le condizioni necessarie per il loro impiego, comprese eventuali restrizioni. L'elenco delle indicazioni consentite dovrebbe pertanto includere la formulazione delle indicazioni, le loro condizioni d'impiego specifiche e, se applicabile, le condizioni o restrizioni d'uso e/o una dicitura o avvertenza supplementare, conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1924/2006 e in linea con i pareri dell'Autorità.
- (9) Uno degli obiettivi del regolamento (CE) n. 1924/2006 è garantire che le indicazioni sulla salute risultino veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori e che a tale riguardo siano prese in considerazione la loro formulazione e la loro presentazione. Di conseguenza, se la formulazione di un'indicazione utilizzata dal richiedente ha per i consumatori lo stesso significato di un'indicazione sulla salute autorizzata, in quanto dimostra l'esistenza dello stesso rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi costituenti e la salute, essa dovrebbe essere soggetta alle stesse condizioni d'uso di quella indicata nell'allegato del presente regolamento.
- (10) Conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1924/2006, il registro delle indicazioni nutrizionali e sulla salute, contenente tutte le indicazioni sulla salute autorizzate, dovrebbe essere aggiornato in modo da tener conto del presente regolamento.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 432/2012.
- (12) Gli Stati membri sono stati consultati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indicazione sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento è inserita nell'elenco di indicazioni consentite dell'Unione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Articolo 2

L'allegato del regolamento (UE) n. 432/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 432/2012 è inserita la seguente voce in ordine alfabetico:

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
«Lattitolo	Il lattitolo contribuisce alle normali funzioni intestinali grazie a un aumento della frequenza di evacuazione	Questa indicazione può essere impiegata solo per integratori alimentari che contengono 10 g di lattitolo in una singola porzione giornaliera quantificata. L'indicazione va accompagnata dall'informazione al consumatore che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione di 10 g di lattitolo in un'unica dose giornaliera.	L'indicazione non va utilizzata per alimenti destinati a bambini.	2015;13(10):4252»	

17CE1289



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/677 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2017

che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima, concessa alle sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) in talune acque territoriali della Spagna (Murcia)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,


considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.
- (2) Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 purché siano soddisfatte le condizioni indicate all'articolo 13, paragrafi 5 e 9.
- (3) In data 17 aprile 2012 la Commissione ha ricevuto dalla Spagna una richiesta di deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del suddetto regolamento per l'utilizzo di sciabiche da natante per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) nelle sue acque territoriali nella Comunità autonoma di Murcia.
- (4) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato nel 2013 la deroga chiesta dalla Spagna e il progetto di piano di gestione ad essa allegato.
- (5) La Spagna ha adottato il piano di gestione il 27 marzo 2013 ⁽²⁾.
- (6) La deroga all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, è stata concessa fino al 31 dicembre 2016 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 773/2013 della Commissione ⁽³⁾.
- (7) In data giugno 2013, settembre 2014, luglio 2015 e luglio 2016 la Spagna ha presentato alla Commissione relazioni scientifiche sull'attuazione del piano di gestione.
- (8) Il 13 luglio 2016 le autorità spagnole hanno chiesto alla Commissione di prorogare la deroga oltre il 31 dicembre 2016. La Spagna ha trasmesso informazioni aggiornate a giustificazione del rinnovo della deroga.
- (9) Nel 2016 lo CSTEP ha esaminato la domanda di proroga della deroga presentata dalla Spagna e il relativo progetto di piano di gestione.
- (10) La deroga chiesta dalla Spagna è conforme alle condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (11) Sussistono vincoli geografici specifici dovuti alle ridotte dimensioni della piattaforma continentale e alla particolare distribuzione della specie bersaglio.
- (12) La pesca con sciabiche da natante non può essere praticata con altri attrezzi e non ha un impatto significativo sull'ambiente marino.

⁽¹⁾ GUL 36 dell'8.2.2007, pag. 6.

⁽²⁾ Cfr. GU della Regione Murcia n. 78 del 6.4.2013, pag. 13950.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 773/2013 della Commissione, del 12 agosto 2013, recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (*Aphia minuta*) in talune acque territoriali della Spagna (Murcia) (GUL 217 del 13.8.2013, pag. 28).



- (13) La deroga chiesta dalla Spagna riguarda un numero limitato di imbarcazioni (27).
- (14) Il piano di gestione garantisce che non vi sarà alcun incremento dello sforzo di pesca, in quanto saranno rilasciate autorizzazioni di pesca a 27 pescherecci che sono già autorizzati a operare dalla Spagna, per uno sforzo totale di 1 211 Kw.
- (15) Tali imbarcazioni sono incluse in un elenco comunicato alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (16) Il piano di gestione introduce modifiche intese a rendere più efficaci le operazioni di pesca, e in particolare: i) consente di fissare la data di inizio della campagna di pesca in modo flessibile in funzione delle condizioni meteorologiche; ii) stabilisce un quantitativo massimo consentito di catture per nave, per giorno e per pescatore ingaggiato; iii) modifica i valori limite di riferimento in linea con i dati scientifici relativi al periodo 2012-2016; iv) introduce misure volte a limitare il trasferimento delle autorizzazioni di pesca; e v) istituisce un comitato di gestione che riunisce autorità, settore della pesca, comunità scientifica e operatori del settore.
- (17) Le attività di pesca interessate sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 che, a titolo di deroga, autorizza la pesca al di sopra di habitat protetti purché venga effettuata senza toccare le praterie marine, nel rispetto di determinate condizioni.
- (18) Il disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica poiché riguarda i pescherecci da traino.
- (19) Per quanto riguarda l'obbligo di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, che fissa la dimensione minima delle maglie, la Commissione osserva che, in linea con l'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1967/2006, la Spagna ha autorizzato una deroga a tali disposizioni nel suo piano di gestione, in quanto le attività di pesca in questione sono altamente selettive, hanno un impatto trascurabile sull'ambiente marino e non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5.
- (20) Il piano di gestione spagnolo include misure per la sorveglianza delle attività di pesca e soddisfa pertanto le condizioni fissate all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ⁽¹⁾.
- (21) Le attività di pesca in questione non interferiscono con le attività di altre navi.
- (22) Il piano di gestione spagnolo regola l'attività dei pescherecci dotati di sciabiche da natante al fine di garantire che le catture delle specie di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006 siano minime.
- (23) L'attività dei pescherecci operanti con sciabiche da natante non è mirata alla cattura di cefalopodi.
- (24) Il piano di gestione spagnolo include misure per la sorveglianza delle attività di pesca, secondo il disposto dell'articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
- (25) È quindi opportuno autorizzare la deroga richiesta.
- (26) È opportuno che la Spagna trasmetta informazioni alla Commissione a tempo debito e in conformità al piano di sorveglianza previsto nel suo piano di gestione.
- (27) La durata di validità della deroga sarà limitata, per consentire l'adozione tempestiva di misure di gestione correttive qualora la sorveglianza del piano di gestione evidenziasse un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e permettere nel contempo di approfondire le conoscenze scientifiche al fine di elaborare un piano di gestione più efficiente.
- (28) La deroga dovrebbe pertanto applicarsi fino al 31 dicembre 2019.
- (29) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga

L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica, nelle acque territoriali della Spagna adiacenti alla costa della Comunità autonoma di Murcia, alla pesca del rossetto (*Aphia minuta*) praticata con sciabiche da natante utilizzate da navi:

- a) registrate nel censimento marittimo gestito dalla direzione generale per l'allevamento e la pesca della Comunità autonoma di Murcia;
- b) aventi un'attività comprovata in questo tipo di pesca da più di cinque anni e operanti in modo da escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca; nonché
- c) titolari di un'autorizzazione di pesca e operanti nell'ambito di un piano di gestione adottato dalla Spagna conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 (in seguito denominato: «il piano di gestione»).

La deroga si applica fino al 31 dicembre 2019.

Articolo 2

Piano di sorveglianza e relazione

Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Spagna trasmette alla Commissione una relazione redatta conformemente al piano di sorveglianza stabilito nel piano di gestione di cui al primo paragrafo dell'articolo 1, lettera c).

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

17CE1290



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/678 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2017

che sottopone a registrazione le importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka, per quanto concerne la società dello Sri Lanka City Cycle Industries

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 5,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A. PRODOTTO IN ESAME

- (1) Il prodotto in esame da sottoporre a registrazione è costituito da biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo ed esclusi gli unicycli o monocicli), senza motore, classificati con i codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 e spediti dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dello Sri Lanka, per quanto concerne la società dello Sri Lanka City Cycle Industries.

B. SENTENZA DELLA CORTE

- (2) Il Tribunale dell'Unione europea («il Tribunale») ha annullato con la sentenza del 19 marzo 2015 nella causa T-413/13, *City Cycle Industries/Consiglio* ⁽²⁾, il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia ⁽³⁾ («il regolamento controverso»), nella misura in cui esso si applica alla società dello Sri Lanka City Cycle Industries.
- (3) La Corte di giustizia europea («CGUE») ha respinto con la sentenza del 26 gennaio 2017 i ricorsi presentati contro detta sentenza dall'industria dell'Unione (C-248/15 P), dalla Commissione europea (C-254/15 P) e dal Consiglio dell'Unione europea (C-260/15 P).
- (4) La Corte di giustizia ha sostenuto in particolare, al punto 73 della sua sentenza, che il considerando 78 del regolamento controverso non contiene alcuna analisi individuale di possibili pratiche di elusione che la City Cycle Industries avrebbe effettuato. La Corte di giustizia ha inoltre rilevato, ai punti 75 e 76, che la conclusione relativa all'esistenza di operazioni di trasbordo in Sri Lanka non poteva basarsi legittimamente solo su un duplice rilievo espressamente operato dal Consiglio, vale a dire, da un lato, l'esistenza di una modificazione della configurazione degli scambi e, dall'altro, la mancata cooperazione di una parte dei produttori esportatori.
- (5) In seguito a tale sentenza, le importazioni di biciclette nell'Unione europea non sono più soggette alle misure antidumping istituite dal regolamento controverso per quanto concerne la società City Cycle Industries.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GU C 274 del 21.9.2013.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) N. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia (GUL 153 del 5.6.2013, pag. 1).



- (6) In seguito alla sentenza della CGUE la Commissione ha deciso di riaprire parzialmente l'inchiesta antielusione riguardante le importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka, che ha condotto all'adozione del regolamento controverso e di riprenderla al punto in cui si è verificata l'irregolarità. La riapertura si limita all'attuazione della sentenza della CGUE per quanto concerne la società City Cycle Industries.

C. DOMANDA


- (7) In seguito alla sentenza della CGUE l'associazione europea dei costruttori di biciclette (European Bicycle Manufacturers Association) e la società Maxcom Ltd («i richiedenti») hanno chiesto che le importazioni del prodotto in esame, per quanto concerne la società City Cycle Industries, siano sottoposte a registrazione in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, affinché possano successivamente essere applicate misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data di registrazione.

D. MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE

- (8) I richiedenti hanno sostenuto che sussiste un rischio reale ed immediato che le esportazioni della City Cycle Industries nell'Unione riprendano in quantitativi considerevoli, poiché in passato tale società è stata in grado di realizzare rapidamente, ricorrendo a pratiche di elusione, l'assemblaggio di biciclette su larga scala nello Sri Lanka e che detta società dello Sri Lanka disponeva di un cliente importante nell'Unione per le biciclette esportate eludendo le misure. I richiedenti hanno inoltre sostenuto che probabilmente la City Cycle Industries, a causa del basso livello di investimenti richiesto per le operazioni di assemblaggio e del fatto che la società dello Sri Lanka già disponeva dell'esperienza e delle conoscenze tecniche necessarie per questo tipo di attività, avrebbe ripreso molto rapidamente le esportazioni dallo Sri Lanka con analoghe pratiche di elusione ad alto livello.
- (9) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di adottare le misure opportune per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure contro dette importazioni a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.
- (10) La domanda contiene elementi di prova sufficienti a giustificare la registrazione.
- (11) La sentenza della CGUE è limitata all'analisi individuale delle pratiche di elusione in cui può essere stata coinvolta la società City Cycle Industries. Si ricorda che rimangono valide le conclusioni raggiunte nel regolamento controverso che non sono state impugnate entro i termini stabiliti per un ricorso o che sono state impugnate ma respinte nella sentenza del Tribunale o che non sono state esaminate dal Tribunale e quindi non hanno condotto all'annullamento del regolamento controverso.
- (12) Tenuto conto di quanto precede, si ritiene che l'effetto riparatore della misura antielusione rischia di essere gravemente compromesso, a meno che essa non venga applicata con effetto retroattivo. Di conseguenza nel caso in questione sono soddisfatte le condizioni per la registrazione.

E. PROCEDURA

- (13) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che la domanda dei richiedenti contiene elementi di prova sufficienti per sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (14) Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.



F. REGISTRAZIONE

- (15) A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame dovrebbero essere sottoposte a registrazione affinché, qualora le conclusioni dell'inchiesta riaperta conducano alla restituzione dei dazi antidumping, tali dazi possano, se sono soddisfatte le condizioni necessarie, essere riscossi a titolo retroattivo conformemente alle norme giuridiche applicabili. L'eventuale pagamento di dazi futuri dipenderà dai risultati dell'inchiesta antidumping riaperta.

G. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (16) I dati personali raccolti nella presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le autorità doganali sono invitate, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 ad adottare le misure opportune per registrare le importazioni nell'Unione europea di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo ed esclusi gli unicicli o monocicli), senza motore, classificati con i codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 (codici TARIC 8712 00 30 10, 8712 00 70 91) spediti dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dello Sri Lanka, per quanto concerne la società City Cycle Industries (codice addizionale TARIC B131). L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell'UE, nonché la libera circolazione di tali dati (G.U. L 8 del 12.1.2001, pag. 1).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/679 DELLA COMMISSIONE**del 10 aprile 2017****che chiude la nuova inchiesta antiassorbimento relativa alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari di Taiwan senza modificare le misure in vigore**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea («il regolamento di base») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 12,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Misure in vigore**

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 ⁽²⁾, la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan. L'aliquota del dazio applicabile a tutte le società taiwanesi era del 6,8 %, con l'eccezione di un produttore esportatore con aliquota del dazio pari a zero.

1.2. Domanda di una nuova inchiesta antiassorbimento

- (2) Il 28 giugno 2016 la Commissione ha ricevuto una domanda di una nuova inchiesta antiassorbimento sulle misure in vigore in conformità all'articolo 12 del regolamento di base.
- (3) La domanda è stata presentata dalla European Steel Association («Eurofer») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di determinati prodotti piatti di acciaio laminati a freddo.
- (4) Eurofer ha presentato elementi di prova sufficienti per dimostrare che, dopo il periodo dell'inchiesta iniziale e prima e dopo l'istituzione del dazio antidumping sulle importazioni del prodotto in esame, i prezzi all'esportazione sono diminuiti. Ciò ha compromesso il previsto effetto riparatore delle misure in vigore.
- (5) Gli elementi di prova contenuti nella domanda indicavano che la diminuzione dei prezzi all'esportazione non era spiegabile con le variazioni dei prezzi delle materie prime, dei costi dell'energia, del costo del lavoro, delle aliquote del dazio o dei tassi di cambio.
- (6) Eurofer ha inoltre fornito elementi di prova del fatto che il prodotto in esame aveva continuato ad essere importato nell'Unione in volumi significativi.

1.3. Riapertura dell'inchiesta antidumping

- (7) L'11 agosto 2016 la Commissione ha annunciato la riapertura dell'inchiesta antidumping ⁽³⁾ con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


1.4. Parti interessate

- (8) Nell'avviso di riapertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare alla nuova inchiesta. Essa ha inoltre espressamente informato Eurofer, gli esportatori, i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati nonché le autorità del paese interessato riguardo all'apertura della nuova inchiesta antiassorbimento e li ha invitati a partecipare.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GUL 224 del 27.8.2015, pag. 10.

⁽³⁾ GUC 291 dell'11.8.2016, pag. 7.



- (9) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Nessuna delle parti interessate si è manifestata e ha chiesto un'audizione.

1.5. Campionamento degli importatori

- (10) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, per selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni indicate nell'avviso di riapertura.
- (11) Dieci importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre importatori in base al maggior volume di importazioni nell'Unione. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti gli importatori noti interessati sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni.

1.6. Campionamento degli esportatori e dei produttori esportatori di Taiwan

- (12) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, per selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tutti gli esportatori e i produttori esportatori noti di Taiwan di fornire le informazioni specificate nell'avviso di riapertura. La Commissione ha inoltre chiesto alle autorità del paese interessato di individuare e/o contattare altri esportatori e produttori esportatori eventualmente interessati a partecipare all'inchiesta.
- (13) Cinque esportatori e sei produttori esportatori di Taiwan hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. La Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario, in quanto tali esportatori e produttori esportatori potevano essere adeguatamente esaminati entro il periodo di tempo disponibile.

1.7. Risposte al questionario

- (14) La Commissione ha inviato questionari ai cinque esportatori e ai sei produttori esportatori e ha ricevuto le risposte di due produttori esportatori e di un gruppo composto da due produttori esportatori e due esportatori.
- (15) La Commissione ha inviato questionari ai tre importatori inseriti nel campione e ha ricevuto risposta da due di loro.

1.8. Visite di verifica

- (16) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della presente nuova inchiesta. Sono state effettuate visite di verifica conformemente all'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:


- Jie Jin Material Science, Tainan city, Taiwan
- Tang Eng Iron Works Co., Ltd., Kaohsiung city, Taiwan
- Yieh United Steel Corporation, Kaohsiung city, Taiwan
- Yuan Long Stainless Steel, Kaohsiung city, Taiwan.

1.9. Periodi considerati nella nuova inchiesta antiassorbimento

- (17) Il periodo della nuova inchiesta antiassorbimento («PIA») era compreso tra il 1° luglio 2015 e il 30 giugno 2016. Il periodo dell'inchiesta iniziale («PI iniziale») era compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (18) Il prodotto oggetto della presente nuova inchiesta antiassorbimento è lo stesso dell'inchiesta iniziale ed è costituito da prodotti piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, originari di Taiwan, attualmente classificati con i codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 e 7220 20 89 («il prodotto in esame»).



- (19) I prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo trovano molteplici applicazioni, ad esempio nella produzione di elettrodomestici (interni di lavatrici e lavastoviglie), tubi saldati e dispositivi medici, nonché nell'industria alimentare e automobilistica.
- (20) La nuova inchiesta ha dimostrato che il prodotto in esame e il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno di Taiwan hanno le stesse caratteristiche di base e sono destinati agli stessi impieghi di base. La Commissione ha deciso che tali prodotti sono quindi prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. CONCLUSIONI

- (21) Una nuova inchiesta antiassorbimento in conformità all'articolo 12 del regolamento di base intende stabilire se, dopo l'istituzione delle misure iniziali, i prezzi all'esportazione siano diminuiti o se vi siano state variazioni irrilevanti dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita del prodotto in esame nell'Unione. In una seconda fase, qualora si rilevi il calo dei prezzi all'esportazione, dovrà essere calcolato un nuovo margine di dumping.

3.1. Calo dei prezzi all'esportazione

- (22) Nel valutare se vi fosse stato un calo dei prezzi all'esportazione, la Commissione ha stabilito per ciascun produttore esportatore esaminato i prezzi all'esportazione nel corso del PIA e li ha confrontati con i prezzi all'esportazione corrispondenti stabiliti nel PI iniziale.
- (23) I produttori esportatori hanno esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società collegate di Taiwan.
- (24) Il prezzo all'esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile del prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.
- (25) La Commissione ha confrontato per tutti i produttori esportatori i prezzi dei tipi di prodotto venduti nel PIA e quelli degli stessi tipi di prodotto venduti nel PI iniziale e ha calcolato per loro una media ponderata del calo dei prezzi all'esportazione.
- (26) Il confronto di cui sopra è stato effettuato in EUR, utilizzando i tassi di cambio forniti agli esportatori e ai produttori esportatori nei questionari antidumping.
- (27) Dal confronto dei prezzi all'esportazione nell'Unione, a livello franco fabbrica, è emerso che per tutti i gruppi/produttori esportatori i prezzi all'esportazione sono diminuiti. Il calo dei prezzi all'esportazione in EUR è stato il seguente:


Tabella 1

Calo dei prezzi all'esportazione

Gruppo/produttore esportatore	Evoluzione dei prezzi all'esportazione dal PI iniziale al PIA
Jie Jin Material Science	- 3,3 %
Tang Eng Iron Works Co., Ltd. e Yieh United Steel Corporation	- 11,2 %
Yuan Long Stainless Steel	- 2,3 %


3.2. Dumping

- (28) Dopo aver constatato il calo dei prezzi all'esportazione per tutti i produttori esportatori che hanno collaborato, i margini di dumping sono stati ricalcolati in conformità all'articolo 2 del regolamento di base.
- (29) Tutti i produttori esportatori che hanno collaborato hanno chiesto il riesame del loro valore normale ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento di base.



3.2.1. *Valore normale*

- (30) La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale di vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore che ha collaborato fosse rappresentativo a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite effettuate sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno ad acquirenti indipendenti ha rappresentato per ciascun produttore esportatore almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione nell'Unione del prodotto in esame durante il PIA. Su tale base le vendite totali del prodotto simile effettuate sul mercato interno da ciascun produttore esportatore erano rappresentative.
- (31) La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno identici o comparabili ai tipi di prodotto esportati nell'Unione per i produttori esportatori con vendite rappresentative sul mercato interno.
- (32) La Commissione ha successivamente verificato se le vendite sul mercato interno di ogni produttore esportatore che ha collaborato per ogni tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto esportato nell'Unione fossero rappresentative in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto sul mercato interno ad acquirenti indipendenti, durante il PIA, rappresenta almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione del tipo di prodotto identico o comparabile.
- (33) La Commissione ha poi definito, per ciascun tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il PIA, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (34) Il valore normale è stato calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite effettuate sul mercato interno durante il PIA oppure come media ponderata delle sole vendite remunerative. Tutti i valori per i quali era necessaria una conversione valutaria sono stati convertiti in dollari di Taiwan, usando i tassi mensili forniti dalla Commissione nel questionario antidumping oppure i tassi di cambio interni dei produttori esportatori sulla base dei dazi doganali di Taiwan. Non vi erano differenze sostanziali tra questi due tassi durante il PIA.
- (35) Nei casi in cui, nel corso di normali operazioni commerciali, non sono state realizzate vendite di un tipo del prodotto simile o tali vendite sono state insufficienti, la Commissione ha costruito il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.
- (36) Il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile dei produttori esportatori che hanno collaborato durante il PIA i seguenti elementi:
- la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato per le vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno, nel corso di normali operazioni commerciali, durante il PIA; e
 - la media ponderata degli utili conseguiti dai produttori esportatori che hanno collaborato dalla vendita del prodotto simile sul mercato interno, nel corso di normali operazioni commerciali, durante il PIA.
- (37) Uno dei produttori esportatori vendeva parte del prodotto in esame tramite il suo centro servizi collegato, che apportava alcune modifiche specifiche per ogni cliente (sezionamento, taglio, lucidatura ecc.). Al fine di calcolare il costo di produzione consolidato per tale produttore esportatore, questi costi supplementari sono stati aggiunti ai costi del rispettivo tipo di prodotto ricorrendo al metodo della media ponderata.
- (38) Come nell'inchiesta iniziale, alcune vendite del prodotto simile sul mercato di Taiwan sono state effettuate a distributori che lo hanno successivamente esportato.
- (39) Per affrontare questo problema la Commissione non ha tenuto conto delle vendite al maggior distributore/centro servizi di Taiwan, che secondo la sua risposta al campionamento esportava la grande maggioranza dei prodotti ulteriormente trasformati. La Commissione non ha inoltre preso in considerazione le vendite sul mercato interno che sono state consegnate a un deposito doganale o al porto internazionale per l'esportazione.
- (40) Uno dei produttori esportatori operava anche come centro servizi per il prodotto in esame e il prodotto simile acquistati da altri produttori esportatori. La Commissione ha preso in considerazione unicamente i prodotti laminati a freddo fabbricati dall'impresa stessa per calcolare il valore normale e il prezzo all'esportazione per tale produttore esportatore.



3.2.2. Prezzo all'esportazione

- (41) La Commissione ha stabilito il prezzo all'esportazione per il PIA come spiegato nei considerando da 22 a 24.

3.2.3. Confronto

- (42) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori a livello franco fabbrica.
- (43) Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per le spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, i costi accessori, le spese di imballaggio e di credito, le spese bancarie e le commissioni.

3.2.4. Margini di dumping

- (44) Per i produttori esportatori che hanno collaborato, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, in conformità all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
- (45) Su tale base la media ponderata dei margini di dumping, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è la seguente:

Tabella 2

Margini di dumping, Taiwan

Gruppo/produttore esportatore	Margine di dumping nel PIA
Jie Jin Material Science	2,6 %
Tang Eng Iron Works Co., Ltd. e Yieh United Steel Corporation	Assenza di dumping
Yuan Long Stainless Steel	Assenza di dumping

4. CONCLUSIONI

- (46) Dal ricalcolo dei margini di dumping è emerso che il margine di dumping per il gruppo di società oggetto dell'inchiesta iniziale è diminuito. Per le altre due società che hanno collaborato e che non avevano collaborato all'inchiesta iniziale, il margine di dumping è inferiore all'attuale aliquota del dazio applicabile.
- (47) In conclusione, la nuova inchiesta antiassorbimento è chiusa senza alcuna modifica delle misure in vigore.
- (48) Le conclusioni della nuova inchiesta sono state comunicate alle parti interessate. Solo Eurofer ha presentato osservazioni.
- (49) Nella sua comunicazione scritta e nel corso di un'audizione, Eurofer si è detta delusa dei risultati della nuova inchiesta della Commissione e ha sostenuto che essa non aveva tenuto conto adeguatamente delle presunte distorsioni nel mercato interno di Taiwan.
- (50) La prima distorsione addotta da Eurofer riguardava le esportazioni effettuate da operatori commerciali/distributori di Taiwan e il sistema di sconti all'esportazione. Eurofer ha fornito ulteriori elementi di prova a tale proposito.
- (51) La seconda presunta distorsione riguardava la relazione tra le acciaierie di Taiwan e alcuni dei loro operatori commerciali/distributori. Eurofer ha sostenuto che la Commissione dovrebbe riconoscere l'esistenza di un'omessa collaborazione e basarsi sui dati disponibili sfavorevoli.



- (52) In seguito all'inchiesta iniziale e in base ai dati raccolti e verificati durante la nuova inchiesta, la Commissione disponeva di una solida conoscenza del mercato di Taiwan ed ha utilizzato tutte le informazioni disponibili per determinare con precisione il valore normale come illustrato nei considerando 39 e 40.
- (53) La Commissione ha applicato il metodo previsto nel regolamento di base, in linea con l'inchiesta iniziale, tenendo debitamente conto delle specificità del mercato interno di Taiwan. In particolare, essa è giunta alla conclusione che, nel caso in questione, l'esclusione di una serie di vendite a determinati soggetti dal calcolo del valore normale, come descritto ai considerando 39 e 40, è più obiettiva dell'applicazione dei dati disponibili sfavorevoli. Dato che l'argomentazione di Eurofer non ha apportato alcuna informazione sostanzialmente nuova per modificare il metodo utilizzato, la Commissione ha confermato le conclusioni enunciate al considerando 47.
- (54) Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La nuova inchiesta antiassorbimento relativa alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari di Taiwan a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/1036 è chiusa senza alcuna modifica delle misure antidumping in vigore.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

17CE1292



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/680 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2017

Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	184,9
	MA	120,2
	TN	214,0
	TR	101,9
	ZZ	155,3
0707 00 05	MA	74,1
	TR	158,2
	ZZ	116,2
0709 93 10	MA	77,2
	TR	146,4
	ZZ	111,8
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	49,5
	IL	80,6
	MA	47,2
	TN	56,8
	TR	72,2
	ZZ	61,3
	ZZ	61,3
0805 50 10	AR	61,0
	TR	70,2
	ZZ	65,6
0808 10 80	BR	106,7
	CL	127,1
	CN	109,3
	NZ	153,3
	TR	98,3
	US	133,8
	ZA	116,3
	ZZ	120,7
	ZZ	120,7
0808 30 90	AR	125,0
	CH	128,6
	CL	146,9
	CN	98,9
	US	174,6
	ZA	127,3
	ZZ	133,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE (PESC) 2017/681 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA**del 29 marzo 2017****relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) e che abroga la decisione (PESC) 2016/1079 (EUNAVFOR MED/1/2017)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista la decisione (PESC) 2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/778, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell'UE per EUNAVFOR MED operazione SOPHIA («comandante della forza dell'UE»).
- (2) Il 23 giugno 2016 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2016/1079 ⁽²⁾, con la quale il contrammiraglio Giuseppe BERUTTI BERGOTTO è stato nominato comandante della forza dell'UE.
- (3) Il comandante dell'operazione dell'UE ha raccomandato di nominare il contrammiraglio (LH) Andrea ROMANI nuovo comandante della forza dell'UE per sostituire il contrammiraglio Giuseppe BERUTTI BERGOTTO a decorrere dal 4 aprile 2017.
- (4) Il comitato militare dell'Unione europea appoggia tale raccomandazione.
- (5) È pertanto opportuno abrogare la decisione (PESC) 2016/1079.
- (6) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contrammiraglio (LH) Andrea ROMANI è nominato comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) a decorrere dal 4 aprile 2017.

Articolo 2

La decisione (PESC) 2016/1079 è abrogata con effetto a decorrere dal 4 aprile 2017.

⁽¹⁾ GUL 122 del 19.5.2015, pag. 31.

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2016/1079 del comitato politico e di sicurezza del 23 giugno 2016 relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) e che abroga la decisione EUNAVFOR MED/1/2015 (EUNAVFOR MED/2/2016) (GUL 179 del 5.7.2016, pag. 31).



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 4 aprile 2017.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2017

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS

17CE1294



DECISIONE (PESC) 2017/682 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA**del 29 marzo 2017****relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina e che abroga la decisione (PESC) 2016/332 (BiH/25/2017)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista l'azione comune 2004/570/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2004, relativa all'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'azione comune 2004/570/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le decisioni pertinenti relative alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina («comandante della forza dell'UE»).
- (2) Il 23 febbraio 2016 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2016/332 ⁽²⁾, che nomina il Maggiore Generale Friedrich SCHRÖTTER comandante della forza dell'UE.
- (3) Il comandante dell'operazione dell'UE ha raccomandato di nominare il Brigadier Generale Anton WALDNER nuovo comandante della forza dell'UE, per subentrare al Maggiore Generale Friedrich SCHRÖTTER a decorrere dal 28 marzo 2017.
- (4) Il comitato militare dell'UE appoggia tale raccomandazione.
- (5) È opportuno pertanto abrogare la decisione (PESC) 2016/332.
- (6) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa.
- (7) Il 12 e 13 dicembre 2002 il Consiglio europeo di Copenaghen ha adottato una dichiarazione secondo cui gli accordi «Berlin plus» e la loro attuazione si applicheranno soltanto agli Stati membri dell'Unione che siano anche membri della NATO o parti del «partenariato per la pace» e che abbiano conseguentemente concluso con la NATO accordi bilaterali in materia di sicurezza,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Brigadier Generale Anton WALDNER è nominato comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina a decorrere dal 28 marzo 2017.

Articolo 2

La decisione (PESC) 2016/332 è abrogata.

⁽¹⁾ GUL 252 del 28.7.2004, pag. 10.⁽²⁾ Decisione (PESC) 2016/332 del comitato politico e di sicurezza, del 23 febbraio 2016, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina e che abroga la decisione BiH/22/2014 (BiH/23/2016) (GUL 62 del 9.3.2016, pag. 14).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 marzo 2017.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2017

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS

17CE1295



DECISIONE N. 1/2017 DEL SOTTOCOMITATO PER LE QUESTIONI SANITARIE E FITOSANITARIE UE-GEORGIA**del 7 marzo 2017****recante modifica dell'allegato XI-B dell'accordo di associazione [2017/683]**

IL SOTTOCOMITATO PER LE QUESTIONI SANITARIE E FITOSANITARIE,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, in particolare gli articoli 55 e 65,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo») è entrato in vigore il 1º luglio 2016.
- (2) A norma dell'articolo 55, paragrafo 1, dell'accordo, la Georgia deve procedere al ravvicinamento progressivo delle sue misure legislative sanitarie, fitosanitarie e in materia di benessere degli animali a quelle dell'Unione, come stabilito nell'allegato XI dell'accordo.
- (3) A norma dell'articolo 55, paragrafo 4, dell'accordo, la Georgia deve presentare un elenco delle misure legislative dell'UE sanitarie, fitosanitarie e in materia di benessere degli animali a cui intende ravvicinare la sua legislazione nazionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'accordo. Tale elenco di ravvicinamento deve fungere da documento di riferimento per l'attuazione del capo 4 (misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo.
- (4) L'articolo 65 dell'accordo ha istituito il sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie («sottocomitato SPS»), che deve esaminare ogni questione relativa al capo 4 (misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali), compresa la sua attuazione, ed è autorizzato a riesaminare e modificare l'allegato XI dell'accordo.
- (5) La Georgia ha presentato un elenco di ravvicinamento delle misure legislative dell'UE alla Commissione europea nel febbraio 2015 e successivamente, in consultazione con la Commissione europea, l'elenco è stato riesaminato e finalizzato nel dicembre 2015.
- (6) È opportuno che il sottocomitato SPS adotti una decisione con cui modifichi l'allegato XI B dell'accordo al fine di includere l'elenco figurante nell'allegato della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XI-B dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

(1) GUL 261 del 30.8.2014, pag. 4.



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Tbilisi, il 7 marzo 2017

Per il sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie

Il presidente

N. KERESLIDZE

Segretari

R. FREIGOFAS

L. INAURI



ALLEGATO

MODIFICA DELL'ALLEGATO XI-B DELL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE

L'allegato XI-B dell'accordo è modificato e sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XI-B

ELENCO DELLA LEGISLAZIONE DELL'UNIONE CUI LA GEORGIA RAVVICINA LA PROPRIA LEGISLAZIONE NAZIONALE

Conformemente all'articolo 55, paragrafo 4, del presente accordo, la Georgia ravvicina la propria legislazione alla seguente legislazione dell'Unione entro i termini di seguito elencati.

Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Sezione 1 — Ambito veterinario	
Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE	2015
Regolamento (CE) n. 1505/2006 della Commissione, dell'11 ottobre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda i controlli minimi da effettuare per l'identificazione e la registrazione degli animali delle specie ovina e caprina	2015
Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE	2015
Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio	2015
Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini	2015
Regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i marchi auricolari, i passaporti e i registri delle aziende	2015
Regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione, del 27 febbraio 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione di sanzioni amministrative minime nell'ambito del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini	2015
Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana	2015
Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle	2015
Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica	2015




Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini	2016
Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE	2016
Regolamento (CE) n. 616/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009, che attua la direttiva 2005/94/CE del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione di compartimenti avicoli e compartimenti di altri volatili in cattività in relazione all'influenza aviaria e misure complementari di biosicurezza preventiva in detti compartimenti	2016
Decisione 2010/367/UE della Commissione, del 25 giugno 2010, sull'attuazione, da parte degli Stati membri, di programmi di sorveglianza dell'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici.	2016
Decisione 2002/106/CE della Commissione, del 1° febbraio 2002, recante approvazione di un manuale di diagnostica che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica	2016
Decisione 2003/422/CE della Commissione, del 26 maggio 2003, recante approvazione di un manuale di diagnostica della peste suina africana	2016
Decisione 2006/437/CE della Commissione, del 4 agosto 2006, che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio	2016
Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili	2016
Decisione 2001/183/CE della Commissione, del 22 febbraio 2001, che stabilisce i piani di campionamento e i metodi diagnostici per individuare e confermare alcune malattie dei pesci e che abroga la decisione 92/532/CEE	2016
Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie	2017
Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002	2017
Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera	2017
Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici	2017
Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE	2017



Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio	2017
Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina	2017
Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio	2018
Regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale	2018
Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini	2018
Regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011, che completa il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l'infezione dei cani da <i>Echinococcus multilocularis</i>	2018
Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, direttiva del Consiglio che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano	2018
Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari	2018
Direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari	2018
Regolamento (CE) n. 1662/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, recante talune modalità di attuazione delle procedure comunitarie di decisione in materia di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano o veterinario	2018
Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio	2018
Direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE)	2019
Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti	2019
Regolamento (CE) n. 1177/2006 della Commissione, del 1º agosto 2006, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'impiego di metodi di controllo specifici nel quadro dei programmi nazionali per il controllo della salmonella nel pollame	2019



Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Decisione 2007/843/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2007, relativa all'approvazione dei programmi di controllo della <i>Salmonella</i> nei gruppi da riproduzione di <i>Gallus gallus</i> in determinati paesi terzi, conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, e recante modifica della decisione n. 2006/696/CE, per quanto riguarda determinate condizioni di polizia sanitaria relative all'importazione di pollame e uova da cova	2019
Direttiva 2006/130/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che attua la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la fissazione dei criteri per l'esenzione dall'obbligo della prescrizione veterinaria vigente per taluni medicinali destinati ad animalida produzione alimentare	2019
Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi	2019
Regolamento (CE) n. 141/2007 della Commissione, del 14 febbraio 2007, relativo all'obbligo di riconoscimento, conformemente al regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stabilimenti nel settore dei mangimi che fabbricano o commercializzano additivi per mangimi della categoria 'coccidiostatici e istomonostatici	2019
Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali comunitarie di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.	2020
Decisione 2000/428/CE della Commissione, del 4 luglio 2000, che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione dei risultati degli esami di laboratorio ai fini della conferma e della diagnosi differenziale della malattia vescicolare dei suini	2020
Direttiva 2008/38/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali	2020
Direttiva 82/475/CEE della Commissione, del 23 giugno 1982, che fissa le categorie di materie prime per mangimi che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti per gli animali familiari	2020
Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione	2020
Raccomandazione 2011/25/UE della Commissione, del 14 gennaio 2011, che stabilisce linee guida per la distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi, biocidi e medicinali veterinari	2020
Regolamento (UE) n. 68/2013, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi	2020
Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali	2021
Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale	2021
Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi	2021




Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi	2021
Regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni	2021
Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti	2022
Decisione 2006/778/CE della Commissione, del 14 novembre 2006, relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali	2022
Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli	2022
Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini	2022
Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento	2022
Direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio	2022
Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne	2022
Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i posti di controllo e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE	2022
Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97	2022
Regolamento di esecuzione (UE) n. 750/2014 della Commissione, del 10 luglio 2014, recante misure di protezione in relazione alla diarrea epidemica del suino per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria per l'introduzione nell'Unione di animali della specie suina	2023
Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole	2023
Regolamento (UE) n. 101/2013 della Commissione, del 4 febbraio 2013, relativo all'impiego di acido lattico per ridurre la contaminazione microbiologica superficiale delle carcasse di bovini	2023
Direttiva 90/167/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1990, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità	2024
Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali	2024
Raccomandazione 2004/704/CE della Commissione, dell'11 ottobre 2004, sul monitoraggio dei livelli di base di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi	2024



Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena	2024
Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi.	2024
Rettifica del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano	2025
Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi.	2025
Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi	2025
Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi	2025
Direttiva 2009/157/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura	2026
Decisione 84/247/CEE della Commissione, del 27 aprile 1984, che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per i bovini riproduttori di razza pura	2026
Direttiva 87/328/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1987, relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura	2026
Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura	2026
Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina	2026
Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina	2026
Decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione, del 1º marzo 2012, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma di animali della specie bovina	2027
Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina	2027
Direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi	2027
Sezione 2 — Sicurezza alimentare	
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare	2015
Regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione, del 10 gennaio 2011, recante disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi	2015



Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Decisione 2004/478/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all'adozione di un piano generale di gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi	2015
Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari	2015
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale	2015
Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari	2015
Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004	2015
Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali	2015
Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano	2015
Regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione, del 19 settembre 2011, relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale	2015
Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE	2015
Decisione 97/747/CE della Commissione, del 27 ottobre 1997, che fissa i livelli e le frequenze di prelievo di campioni, previsti dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, per il controllo di talune sostanze e dei loro residui in alcuni prodotti di origine animale	2015
Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE	2015
Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari.	2015
Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio	2015
Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari	2015



Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Decisione 2002/657/CE della Commissione, del 12 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati	2016
Decisione 2006/677/CE della Commissione, del 29 settembre 2006, che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali	2016
Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio	2016
Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione	2016
Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari	2016
Regolamento (UE) n. 1047/2012 della Commissione, dell'8 novembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 per quanto riguarda l'elenco di indicazioni nutrizionali	2016
Decisione di esecuzione 2013/63/UE della Commissione, del 24 gennaio 2013, che adotta linee guida sull'attuazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio	2016
Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari	2016
Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti	2016
Regolamento (CE) n. 1170/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che modifica la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di vitamine e minerali e le loro forme che possono essere aggiunti agli alimenti, compresi gli integratori alimentari	2016
Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale	2016
Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione, del 23 febbraio 2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari	2016
Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari	2016




Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Decisione 94/360/CE della Commissione, del 20 maggio 1994, relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE del Consiglio	2017
Direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare	2017
Decisione 92/608/CEE del Consiglio, del 14 novembre 1992, che stabilisce metodi di analisi e di prova del latte trattato termicamente, destinato al consumo umano diretto	2017
Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione	2017
Regolamento (CE) n. 645/2000 della Commissione, del 28 marzo 2000, che stabilisce le modalità di attuazione necessarie per la corretta applicazione di alcune disposizioni dell'articolo 7 della direttiva 86/362/CEE e dell'articolo 4 della direttiva 90/642/CEE concernenti i sistemi di controllo delle quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli	2017
Regolamento di esecuzione (UE) n. 489/2012 della Commissione, dell'8 giugno 2012, recante norme d'esecuzione dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti	2017
Regolamento di esecuzione (UE) n. 307/2012 della Commissione, dell'11 aprile 2012, recante norme d'esecuzione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti	2017
Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione	2017
Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari	2017
Regolamento (UE) n. 234/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari	2018
Regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari.	2018
Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE	2018



Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE	2018
Raccomandazione 2004/787/CE della Commissione, del 4 ottobre 2004, relativa agli orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di rilevazione degli organismi geneticamente modificati e dei materiali ottenuti da organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti, nel quadro del regolamento (CE) n. 1830/2003	2018
Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati	2018
Decisione 2007/363/CE della Commissione, del 21 maggio 2007, che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare il piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio	2019
Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio	2019
Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari	2019
Raccomandazione 97/618/CE della Commissione, del 29 luglio 1997, relativa agli aspetti scientifici delle informazioni a sostegno delle domande di autorizzazione all'immissione sul mercato di nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari, della presentazione di queste informazioni e della preparazione delle relazioni di valutazione iniziale, in forza del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio	2019
Regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari	2019
Regolamento (CE) n. 641/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, recante norme attuative del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la domanda di autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati, la notifica di prodotti preesistenti e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole	2019
Raccomandazione 2013/165/UE della Commissione, del 27 marzo 2013, relativa alla presenza di tossine T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali	2019
Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97	2020
Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE	2020
Regolamento (UE) n. 873/2012 della Commissione, del 1º ottobre 2012, recante misure transitorie per quanto riguarda l'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio	2020



Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Direttiva 78/142/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti contenenti cloruro di vinile monomero destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari	2020
Direttiva 92/2/CEE della Commissione, del 13 gennaio 1992, che fissa le modalità di campionamento e il metodo comunitario di analisi per il controllo delle temperature degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana	2020
Direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana	2020
Regolamento (CE) n. 37/2005 della Commissione, del 12 gennaio 2005, sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana	2020
Decisione 2005/463/CE della Commissione, del 21 giugno 2005, che istituisce un gruppo in rete per lo scambio e il coordinamento di informazioni sulla coesistenza di colture transgeniche, convenzionali e biologiche	2020
Decisione 2009/770/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che istituisce formulari standard per la comunicazione dei risultati del monitoraggio dell'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, come prodotti o all'interno di prodotti, ai fini della loro immissione sul mercato, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	2020
Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1º ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione.	2021
Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari	2021
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013 della Commissione, del 10 dicembre 2013, che istituisce un elenco dell'Unione di prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati all'utilizzo come tali nei o sui prodotti alimentari e/o per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati	2021
Direttiva 93/11/CEE della Commissione, del 15 marzo 1993, concernente la liberazione di N-nitrosammine e di sostanze N-nitrosabili da succhiotti e tettarelle di elastomero o di gomma naturale	2021
Regolamento (CE) n. 1895/2005 della Commissione, del 18 novembre 2005, relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari	2021
Raccomandazione della Commissione, del 13 luglio 2010, recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche	2021
Regolamento (CE) n. 1882/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che stabilisce metodi di campionamento ed analisi per il controllo ufficiale del tenore di nitrati in alcuni prodotti alimentari	2021
Decisione 86/474/CEE della Commissione, dell'11 settembre 1986, relativa all'attuazione dei controlli sul posto effettuati nel quadro del regime applicabile alle importazioni di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi	2022




Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari	2022
Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari	2022
Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali	2022
Direttiva 2003/40/CE della Commissione, del 16 maggio 2003, che determina l'elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i componenti delle acque minerali naturali, nonché le condizioni d'utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque sorgive	2022
Direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati	2022
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili	2022
Regolamento (UE) n. 115/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che stabilisce le condizioni di utilizzazione dell'allumina attivata per l'eliminazione del fluoro dalle acque minerali naturali e dalle acque di sorgente	2023
Decisione 2000/608/CE della Commissione, del 27 settembre 2000, sulle note orientative per la valutazione del rischio di cui all'allegato III della direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati	2023
Regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione, dell'11 gennaio 2012, che fissa requisiti per importare nell'Unione e per consentire il transito attraverso di essa di alcuni prodotti composti e che modifica la decisione 2007/275/CE nonché il regolamento (CE) n. 1162/2009	2023
Decisione 2005/34/CE della Commissione, dell'11 gennaio 2005, che stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi	2023
Direttiva 82/711/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari	2023
Direttiva 84/500/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1984, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari	2023
Direttiva 96/8/CE della Commissione, del 26 febbraio 1996, sugli alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso	2023
Decisione 2002/812/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2002, che stabilisce, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per la sintesi delle notifiche sull'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti	2023
Regolamento (UE) n. 210/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, sul riconoscimento a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio degli stabilimenti che producono germogli	2024



Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Regolamento (UE) n. 579/2014 della Commissione, del 28 maggio 2014, recante deroga a talune disposizioni dell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi	2024
Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini	2024
Direttiva 85/572/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1985, che fissa l'elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari	2024
Regolamento (CE) n. 124/2009 della Commissione, del 10 febbraio 2009, che fissa i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti negli alimenti in conseguenza del carry-over inevitabile di tali sostanze in mangimi destinati a specie non bersaglio	2024
Direttiva 2007/42/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari	2024
Raccomandazione 2011/516/UE della Commissione, del 23 agosto 2011, sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti	2025
Raccomandazione 2006/794/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, sul monitoraggio dei livelli di base di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nelle derrate alimentari	2025
Regolamento (UE) n. 589/2014 della Commissione, del 2 giugno 2014, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (UE) n. 252/2012	2025
Regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione, del 3 aprile 2013, relativo alle domande di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 641/2004 e (CE) n. 1981/2006	2025
Raccomandazione 2003/598/CE della Commissione, dell'11 agosto 2003, sulla prevenzione e riduzione della contaminazione da patulina nel succo di mele e negli ingredienti di succo di mele presenti in altre bevande	2026
Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti	2026
Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti	2026
Regolamento (UE) n. 907/2013 della Commissione, del 20 settembre 2013, che stabilisce le norme relative alle domande concernenti l'uso di descrittori generici (denominazioni)	2026
Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti	2026
Regolamento (CE) n. 450/2009 della Commissione, del 29 maggio 2009, concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari	2026



Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Regolamento (UE) n. 284/2011 della Commissione, del 22 marzo 2011, che stabilisce condizioni particolari e procedure dettagliate per l'importazione di utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melamina originari della Repubblica popolare cinese e della regione amministrativa speciale di Hong Kong, Cina, o da esse provenienti	2026
Regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006	2026
Regolamento di esecuzione (UE) n. 321/2011 della Commissione, del 1º aprile 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda le restrizioni d'uso del bisfenolo A nei biberon di plastica	2026
Sezione 3 — Protezione delle piante	
Direttiva 2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale	2015
Raccomandazione 2014/63/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, su misure di controllo della <i>Diabrotica virgifera virgifera</i> Le Conte nelle aree dell'Unione in cui la presenza è confermata	2015
Direttiva 2004/105/CE della Commissione, del 15 ottobre 2004, che determina i modelli di certificati fitosanitari ufficiali o di certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti dai paesi terzi ed elencati nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio	2015
Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell'intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario.	2015
Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità	2016
Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione	2016
Direttiva del Consiglio 2007/33/CE, dell'11 giugno 2007, relativa alla lotta ai nematodi a cisti della patata e che abroga la direttiva 69/465/CEE	2016
Direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i>	2017
Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli	2017
Direttiva 93/85/CE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata	2017




Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Regolamento (CE) n. 1756/2004 della Commissione, dell'11 ottobre 2004, che specifica le condizioni particolari riguardanti le prove richieste e i criteri per il tipo e il livello di riduzione dei controlli fitosanitari su alcuni vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio	2018
Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi	2018
Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità	2018
Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all'interno di essa	2018
Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite	2018
Direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, a eccezione delle sementi	2018
Regolamento (UE) n. 544/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive	2018
Regolamento (UE) n. 283/2013 della Commissione, del 1º marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari	2018
Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE	2018
Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere	2019
Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali	2019
Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari	2019
Decisione di esecuzione 2012/756/UE della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto	2019
Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti	2019
Direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali	2019



Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole	2019
Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi	2019
Decisione di esecuzione 2012/138/UE della Commissione, del 1º marzo 2012, relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di <i>Anoplophora chinensis</i> (Forster)	2020
Decisione di esecuzione 2012/270/UE della Commissione, del 16 maggio 2012, relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di <i>Epirix cucumeris</i> (Harris), <i>Epirix Papa</i> sp. n., <i>Epirix subcristata</i> (Lec.) ed <i>Epirix tuberis</i> (Gentner)	2020
Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuber-seme di patate	2020
Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra	2020
Decisione 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che costata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio	2020
Decisione 2003/17/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi	2020
Regolamento (CE) n. 217/2006 della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che stabilisce norme per l'applicazione delle direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda l'autorizzazione agli Stati membri di permettere la commercializzazione temporanea delle sementi non conformi alle prescrizioni relative alla facoltà germinativa minima	2020
Regolamento (UE) n. 284/2013 della Commissione, del 1º marzo 2013, che stabilisce i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari	2020
Regolamento (UE) n. 547/2011 della Commissione, dell'8 giugno 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari	2020
Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi	2020
Direttiva 2006/91/CE del Consiglio, del 7 novembre 2006, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José	2021
Decisione 2006/464/CE della Commissione, del 27 giugno 2006, che stabilisce misure d'emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu	2021
Decisione 2007/365/CE della Commissione, del 25 maggio 2007, che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier)	2021



Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari	2021
Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di <i>Phytophthora ramorum</i> Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.	2022
Decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione, del 23 luglio 2014, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della <i>Xylella fastidiosa</i> (Well e Raju)	2022
Decisione di esecuzione 2012/535/UE della Commissione, del 26 settembre 2012, relativa a misure urgenti di prevenzione della propagazione nell'Unione di <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Buhner) Nickle et al. (nematode del pino)	2022
Decisione 80/755/CEE della Commissione, del 17 luglio 1980, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali	2022
Direttiva 2004/29/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, relativa alla fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà di viti	2022
Direttiva 93/61/CEE della Commissione, del 2 luglio 1993, che stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare per le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, conformemente alla direttiva 92/33/CEE del Consiglio	2022
Direttiva 93/62/CEE della Commissione, del 5 luglio 1993, che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 92/33/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi	2022
Direttiva 93/48/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, prevista dalla direttiva 92/34/CEE del Consiglio	2022
Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate	2022
Regolamento di esecuzione (UE) n. 541/2011 della Commissione, del 1° giugno 2011, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 recante applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate	2022
Decisione 2004/371/CE della Commissione, del 20 aprile 2004, relativa alle condizioni per l'immissione sul mercato di miscugli di sementi destinati ad essere utilizzati come piante foraggere	2023
Direttiva 2008/124/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate»	2023
Direttiva 2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010, che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale	2023



Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Decisione di esecuzione 2012/340/UE della Commissione, del 25 giugno 2012, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda l'ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale di sementi di base e di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base	2023
Decisione 2009/109/CE della Commissione, del 9 febbraio 2009, riguardante l'organizzazione di un esperimento temporaneo che prevede alcune deroghe per la commercializzazione di miscugli di sementi destinati ad essere utilizzati come piante foraggere a norma della direttiva 66/401/CEE del Consiglio al fine di determinare se talune specie non elencate nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE o 2002/57/CE del Consiglio soddisfino i requisiti per essere incluse nell'articolo 2, paragrafo 1, punto A della direttiva 66/401/CEE	2023
Decisione 2004/200/CE della Commissione, del 27 febbraio 2004, relativa a misure di lotta contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino	2023
Direttiva 93/64/CEE della Commissione, del 5 luglio 1993, che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva 92/34/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti	2023
Direttiva 93/79/CEE della Commissione, del 21 settembre 1993, recante modalità di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante da frutto e dei relativi materiali di moltiplicazione tenuti dai fornitori a norma della direttiva 92/34/CEE del Consiglio	2023
Direttiva 93/49/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dalla direttiva 91/682/CEE del Consiglio	2023
Direttiva 1999/66/CE della Commissione, del 28 giugno 1999, che stabilisce le modalità relative alle etichette o ad altri documenti rilasciati dal fornitore ai sensi della direttiva 98/56/CE del Consiglio	2023
Direttiva 1999/68/CE della Commissione, del 28 giugno 1999, recante disposizioni di applicazione supplementari riguardanti gli elenchi delle varietà di piante ornamentali tenuti dai fornitori a norma della direttiva 98/56/CE del Consiglio	2023
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE	2023
Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano	2024
Decisione 2007/433/CE della Commissione, del 18 giugno 2007, che stabilisce misure d'emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di <i>Gibberella circinata</i> Nirenberg & O'Donnell	2024
Regolamento (CE) n. 2301/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che stabilisce norme dettagliate per l'applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la definizione dei piccoli quantitativi di sementi	2024
Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole	2024



Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Decisione 2004/842/CE della Commissione, del 1° dicembre 2004, relativa alle norme di applicazione con cui gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti a varietà per le quali sia stata presentata una domanda di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi	2024
Regolamento (CE) n. 637/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi	2024
Decisione 90/639/CEE della Commissione, del 12 novembre 1990, che stabilisce le denominazioni delle varietà derivate da varietà di specie di ortaggi elencate nella decisione 89/7/CEE della Commissione	2024
Regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, recante le prescrizioni in materia di rintracciabilità per i germogli e i semi destinati alla produzione di germogli	2024
Decisione di esecuzione 2012/697/UE della Commissione, dell'8 novembre 2012, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione del genere <i>Pomacea</i> (Perry)	2025
Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell'allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale	2025
Direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi	2025
Direttiva di esecuzione 2014/20/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, che determina classi dell'Unione di tuberi-seme di patate di base e certificati nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni	2025
Direttiva di esecuzione 2014/21/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, che stabilisce requisiti minimi e classi dell'Unione per i tuberi-seme di patate pre-base	2025
Decisione 97/125/CE della Commissione, del 24 gennaio 1997, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione 87/309/CEE che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere	2025
Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione	2025
Regolamento (UE) n. 211/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, relativo alle prescrizioni in tema di certificazione per l'importazione nell'Unione di germogli e semi destinati alla produzione di germogli	2025
Decisione 2004/266/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che autorizza l'apposizione indelebile delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante foraggere	2026
Decisione di esecuzione 2014/87/UE della Commissione, del 13 febbraio 2014, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della <i>Xylella fastidiosa</i> (Well e Raju)	2026
Decisione 2007/410/CE della Commissione, del 12 giugno 2007, relativa a misure per impedire l'introduzione e la diffusione all'interno della Comunità del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata	2026



Legislazione dell'Unione	Termine per il ravvicinamento
Direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà	2026
Direttiva 2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà	2026
Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali	2026
Regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione, del 24 luglio 1995, che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali	2026
Regolamento (CE) n. 874/2009 della Commissione, del 17 settembre 2009, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo ai procedimenti dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali	2026»

17CE1296



DECISIONE (UE) 2017/684 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 5 aprile 2017****che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e a strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia, e che abroga la decisione n. 994/2012/UE****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,


deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'adeguato funzionamento del mercato interno dell'energia comporta che l'energia importata nell'Unione sia interamente disciplinata dalle norme che istituiscono il mercato interno dell'energia. La trasparenza e la conformità al diritto dell'Unione rappresentano elementi importanti per garantire la stabilità energetica dell'Unione. Un mercato interno dell'energia che non funzioni correttamente pone l'Unione in una posizione vulnerabile e svantaggiosa per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e compromette i suoi potenziali benefici per i consumatori e l'industria europei.
- (2) Per salvaguardare l'approvvigionamento di energia dell'Unione è necessario diversificare le fonti energetiche e creare nuove interconnessioni energetiche tra gli Stati membri. Nel contempo, è fondamentale potenziare la cooperazione in materia di sicurezza energetica con i paesi del vicinato dell'Unione e con i partner strategici.
- (3) L'obiettivo della strategia dell'Unione dell'energia, adottata dalla Commissione il 25 febbraio 2015, è quello di garantire ai consumatori un'energia sicura, sostenibile, competitiva e a prezzi accessibili. Il perseguimento di politiche energetiche, commerciali ed esterne uniformi e coerenti contribuirà in modo significativo al raggiungimento di tale obiettivo. Più precisamente, la strategia dell'Unione dell'energia sottolinea che un elemento importante per garantire la sicurezza energetica è la piena conformità al diritto dell'Unione degli accordi relativi all'acquisto di energia da paesi terzi, in base all'analisi già svolta nella strategia europea di sicurezza energetica del

⁽¹⁾ GU C 487 del 28.12.2016, pag. 81.


⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 2 marzo 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 marzo 2017.



28 maggio 2014. Nello stesso spirito, il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 19 marzo 2015, ha auspicato la piena conformità al diritto dell'Unione di tutti gli accordi relativi all'acquisto di gas da fornitori esterni, in particolare rafforzando la trasparenza di tali accordi e la compatibilità con le disposizioni dell'Unione in materia di sicurezza energetica.

- (4) Nella sua risoluzione del 15 dicembre 2015 «Verso un'Unione europea dell'energia», il Parlamento europeo ha evidenziato la necessità di rafforzare la coerenza delle politiche dell'Unione in materia di sicurezza energetica esterna e di accrescere la trasparenza degli accordi relativi all'energia.
- (5) La decisione n. 994/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ si è rivelata utile per ricevere informazioni sugli accordi intergovernativi vigenti e per individuare i problemi ad essi inerenti in termini di compatibilità con il diritto dell'Unione.
- (6) Tuttavia, la decisione n. 994/2012/UE si è rivelata insufficiente a garantire la conformità degli accordi intergovernativi al diritto dell'Unione. Detta decisione si è basata principalmente sulla valutazione degli accordi intergovernativi da parte della Commissione dopo la loro conclusione fra gli Stati membri e un paese terzo. L'esperienza maturata nell'attuazione della decisione n. 994/2012/UE ha dimostrato che tale valutazione ex post non è la modalità più efficace per garantire la conformità degli accordi intergovernativi al diritto dell'Unione. In particolare, gli accordi intergovernativi spesso non contengono clausole di recesso o di adattamento tali da consentire agli Stati membri di eliminare eventuali mancate conformità entro un periodo di tempo ragionevole. Inoltre, le posizioni dei firmatari si sono già consolidate, creando pressioni politiche affinché non si modifichi nessun elemento dell'accordo.
- (7) Un elevato grado di trasparenza per quanto riguarda gli accordi fra Stati membri e paesi terzi in campo energetico favorirà sia la realizzazione di una più stretta cooperazione all'interno dell'Unione nel settore delle relazioni esterne in materia di energia, sia il conseguimento degli obiettivi strategici a lungo termine dell'Unione relativi all'energia, al clima e alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico.
- (8) Al fine di evitare eventuali non conformità al diritto dell'Unione e di aumentare la trasparenza, è opportuno che gli Stati membri informino nel più breve tempo possibile la Commissione della loro intenzione di avviare negoziati concernenti nuovi accordi intergovernativi o modifiche ad accordi intergovernativi. È opportuno che la Commissione sia informata regolarmente degli sviluppi dei negoziati. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di invitare la Commissione a partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice. La Commissione dovrebbe poter chiedere di partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice.
- (9) Nel corso della negoziazione di un accordo intergovernativo, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di fornire consulenza allo Stato membro interessato su come evitare l'incompatibilità di tale accordo con il diritto dell'Unione. In tale contesto la Commissione dovrebbe inoltre avere la possibilità di attirare l'attenzione dello Stato membro interessato sugli obiettivi pertinenti della politica energetica dell'Unione, sul principio di solidarietà tra gli Stati membri e l'Unione, nonché sulle posizioni adottate in seno al Consiglio in merito alle politiche dell'Unione o sulle conclusioni del Consiglio europeo. Tuttavia, ciò non dovrebbe costituire parte integrante della valutazione giuridica, da parte della Commissione, del progetto di accordo intergovernativo o di modifica.
- (10) Per assicurare la conformità al diritto dell'Unione, e tenendo in debito conto il fatto che gli accordi intergovernativi e le modifiche nel settore del gas o del petrolio hanno attualmente le più ampie ripercussioni sul corretto funzionamento del mercato interno dell'energia e sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, è opportuno che gli Stati membri notifichino, ex ante, alla Commissione i progetti di accordi intergovernativi relativi al gas o al petrolio prima che diventino giuridicamente vincolanti per le parti. In uno spirito di cooperazione, la Commissione dovrebbe assistere gli Stati membri nell'individuazione delle problematiche di conformità del progetto di accordo intergovernativo o di modifica. Lo Stato membro interessato sarebbe così meglio preparato a concludere un accordo che sia conforme al diritto dell'Unione.
- (11) La Commissione dovrebbe disporre di tempo sufficiente per svolgere una valutazione in modo da fornire la maggior certezza giuridica possibile, evitando nel contempo indebiti ritardi. La Commissione dovrebbe prendere in considerazione, se del caso, la riduzione dei termini che sono previsti per la sua valutazione, in particolare se uno Stato membro lo richiede o se l'ha tenuta informata in maniera sufficientemente dettagliata durante la fase delle negoziazioni, e tenuto conto della misura in cui il progetto di accordo intergovernativo o di modifica è basato su clausole tipo. Per trarre pieno vantaggio dall'assistenza della Commissione, è auspicabile che gli Stati membri si astengano dal concludere un accordo intergovernativo relativo al gas o al petrolio, o un accordo


⁽¹⁾ Decisione n. 994/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 13).



intergovernativo relativo all'energia elettrica qualora uno Stato membro abbia scelto di chiedere la valutazione ex ante della Commissione, fino a quando la Commissione non abbia informato lo Stato membro della sua valutazione. Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per pervenire a una soluzione adeguata al fine di eliminare le eventuali incompatibilità identificate.

- (12) Alla luce della strategia dell'Unione dell'energia, la trasparenza relativamente agli accordi intergovernativi passati e futuri rimane di importanza fondamentale ed è un elemento essenziale per garantire la stabilità energetica dell'Unione. Perciò, è opportuno che gli Stati membri continuino a notificare alla Commissione gli accordi intergovernativi vigenti e futuri, indipendentemente dal fatto che siano entrati in vigore o che siano applicati in via provvisoria ai sensi dell'articolo 25 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, nonché i nuovi accordi intergovernativi.
- (13) La Commissione dovrebbe valutare la compatibilità con il diritto dell'Unione degli accordi intergovernativi che sono in vigore o che si applicano provvisoriamente alla data di entrata in vigore della presente decisione, e informare gli Stati membri di conseguenza. In caso di incompatibilità, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per pervenire a una soluzione adeguata al fine di eliminare le incompatibilità identificate.
- (14) La presente decisione dovrebbe applicarsi agli accordi intergovernativi. Questi ultimi esprimono, in particolare nel loro contenuto, e a prescindere dalla loro designazione formale, l'intenzione delle parti che l'accordo abbia forza vincolante, interamente o in parte. Dovrebbero essere notificati solo gli accordi intergovernativi che riguardano l'acquisto, lo scambio, la vendita, il transito, lo stoccaggio o l'approvvigionamento di energia in almeno uno Stato membro, o ad almeno uno Stato membro, ovvero la costruzione o il funzionamento di un'infrastruttura energetica con una connessione fisica con almeno uno Stato membro. In caso di dubbio, gli Stati membri dovrebbero consultare senza indugio la Commissione. In linea di principio, gli accordi che non sono più in vigore o che non sono più applicati non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente decisione.
- (15) È il carattere vincolante di uno strumento, o di parti di esso, non la sua designazione formale, che lo qualifica come accordo intergovernativo o, in assenza di carattere vincolante, come strumento non vincolante ai fini della presente decisione.
- (16) Gli Stati membri instaurano relazioni con paesi terzi non solo mediante accordi intergovernativi, ma anche sotto forma di strumenti non vincolanti, che spesso sono formalmente designati quali memorandum d'intesa, dichiarazioni congiunte, dichiarazioni ministeriali congiunte, azioni congiunte, codici di condotta comuni o da termini simili. Poiché tali strumenti non sono giuridicamente vincolanti, gli Stati membri non possono essere giuridicamente obbligati ad attuarli, compreso quando tale attuazione è incompatibile con il diritto dell'Unione. Sebbene non siano giuridicamente vincolanti, tali strumenti possono essere utilizzati per definire un quadro di riferimento dettagliato per l'infrastruttura energetica e per l'approvvigionamento energetico. Ai fini di una maggiore trasparenza, gli Stati membri dovrebbero poter trasmettere alla Commissione strumenti non vincolanti, ossia accordi conclusi tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi che non sono giuridicamente vincolanti e che stabiliscono le condizioni per l'approvvigionamento energetico o per lo sviluppo di infrastrutture energetiche, anche includendo interpretazioni del diritto dell'Unione al riguardo, o modifiche di tali strumenti non vincolanti, compresi i loro eventuali allegati. Qualora uno strumento non vincolante o una modifica faccia esplicito riferimento ad altri testi, lo Stato membro dovrebbe anche poter trasmettere questi ultimi.
- (17) È opportuno che gli accordi intergovernativi e gli strumenti non vincolanti che devono essere integralmente notificati alla Commissione sulla base di altri atti dell'Unione o che riguardano materie che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica non rientrino nell'ambito di applicazione della presente decisione.
- (18) La presente decisione non dovrebbe istituire alcun obbligo per quanto riguarda gli accordi fra imprese. Tuttavia, è opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di comunicare alla Commissione, su base volontaria, accordi di questo tipo cui sia fatto esplicito riferimento in accordi intergovernativi o in strumenti non vincolanti.
- (19) È opportuno che la Commissione metta le informazioni pervenutele riguardanti accordi intergovernativi a disposizione di tutti gli altri Stati membri in formato elettronico sicuro, onde rafforzare il coordinamento e la trasparenza tra gli Stati membri, aumentando quindi il loro potere di negoziazione nei confronti di paesi terzi. È opportuno che la Commissione rispetti le richieste degli Stati membri di trattare le informazioni trasmesse come informazioni riservate. È tuttavia auspicabile che le richieste in materia di riservatezza non limitino l'accesso della Commissione stessa alle informazioni riservate, in quanto questa deve disporre di informazioni complete ai fini della valutazione. La Commissione dovrebbe essere garante dell'applicazione della clausola di riservatezza. Le richieste di riservatezza non pregiudicano il diritto di accesso ai documenti a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).




- (20) Se uno Stato membro ritiene riservato un accordo intergovernativo, ne dovrebbe fornire alla Commissione una sintesi in cui figurino l'oggetto, la finalità, l'ambito di applicazione, la durata, le parti, nonché informazioni sugli elementi principali dello stesso, affinché sia condivisa con gli altri Stati membri.
- (21) È auspicabile che uno scambio permanente di informazioni sugli accordi intergovernativi a livello di Unione consenta di elaborare migliori prassi. Sulla base di tali migliori prassi, la Commissione dovrebbe sviluppare, in cooperazione con gli Stati membri, e se del caso in collaborazione con il servizio europeo per l'azione esterna per quanto riguarda le politiche esterne dell'Unione, clausole tipo facoltative, da utilizzare negli accordi intergovernativi fra gli Stati membri e i paesi terzi, nonché orientamenti, incluso un elenco di esempi di clausole che non rispettano il diritto dell'Unione e che non dovrebbero pertanto essere utilizzate. L'uso di tali clausole tipo dovrebbe mirare a evitare che gli accordi intergovernativi siano in contrasto con il diritto dell'Unione, in particolare con le norme del mercato interno dell'energia e con il diritto della concorrenza dell'Unione, e con gli accordi internazionali conclusi dall'Unione. Tali clausole tipo o orientamenti dovrebbero fungere da strumenti di riferimento per le autorità competenti e contribuiranno quindi a una maggiore trasparenza e compatibilità con il diritto dell'Unione. L'uso di siffatte clausole tipo dovrebbe essere facoltativo e il loro contenuto adattabile a qualsiasi circostanza particolare.
- (22) La migliore conoscenza reciproca degli accordi intergovernativi vigenti e nuovi dovrebbe consentire una maggiore trasparenza e un migliore coordinamento nel settore dell'energia tra Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione. Tale coordinamento rafforzato dovrebbe consentire agli Stati membri di beneficiare appieno del peso economico e politico dell'Unione e permettere alla Commissione di proporre soluzioni ai problemi individuati nel settore degli accordi intergovernativi.
- (23) La Commissione dovrebbe agevolare e promuovere il coordinamento tra gli Stati membri al fine di rafforzare il ruolo strategico globale dell'Unione nel settore dell'energia attraverso un approccio coordinato ben definito ed efficace nei confronti dei paesi produttori, di transito e consumatori.
- (24) Poiché l'obiettivo della presente decisione, vale a dire lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione in materia di accordi intergovernativi nel settore dell'energia, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo degli effetti della presente decisione, applicabile a tutti gli Stati membri, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (25) È opportuno che le disposizioni della presente decisione non pregiudichino l'applicazione delle norme dell'Unione relative alle infrazioni, agli aiuti di Stato e alla concorrenza. In particolare, la Commissione ha la facoltà di avviare un procedimento di infrazione a norma dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) quando reputi che uno Stato membro non abbia ottemperato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del TFUE.
- (26) La Commissione dovrebbe valutare se la presente decisione sia sufficiente ed efficace per garantire la conformità degli accordi intergovernativi al diritto dell'Unione e un elevato livello di coordinamento fra gli Stati membri in materia di accordi intergovernativi nel settore dell'energia.
- (27) È pertanto opportuno abrogare la decisione n. 994/2012/UE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente decisione istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione in materia di accordi intergovernativi nel settore dell'energia, quali definiti all'articolo 2, al fine di garantire il funzionamento del mercato interno dell'energia e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione.



2. La presente decisione non si applica agli accordi intergovernativi che sono già soggetti, in tutti i loro elementi, ad altre procedure di notifica specifiche conformemente al diritto dell'Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

- 1) «accordo intergovernativo», ogni accordo giuridicamente vincolante, indipendentemente dalla sua designazione formale, fra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, ovvero tra uno o più Stati membri e un'organizzazione internazionale, che riguarda:
 - a) l'acquisto, lo scambio, la vendita, il transito, lo stoccaggio o l'approvvigionamento di energia in almeno uno Stato membro o ad almeno uno Stato membro; o
 - b) la costruzione o il funzionamento di un'infrastruttura energetica con una connessione fisica con almeno uno Stato membro;tuttavia, ove tale accordo giuridicamente vincolante contenga altresì aspetti diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), si considera che solo le disposizioni relative alle lettere summenzionate e le disposizioni generali applicabili a dette disposizioni connesse all'energia, costituiscano un accordo intergovernativo;
- 2) «accordo intergovernativo vigente», un accordo intergovernativo che è in vigore o che si applica provvisoriamente il 2 maggio 2017;
- 3) «strumento non vincolante», un accordo tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, che sia non giuridicamente vincolante, quale un memorandum d'intesa, una dichiarazione congiunta, una dichiarazione ministeriale congiunta, un'azione congiunta o un codice di condotta comune, e che stabilisca le condizioni per l'approvvigionamento di energia, ad esempio in termini di volumi e di prezzi, o per lo sviluppo di infrastrutture energetiche;
- 4) «strumento non vincolante vigente», uno strumento non vincolante, sottoscritto o altrimenti convenuto prima del 2 maggio 2017.

Articolo 3

Obblighi di notifica in materia di accordi intergovernativi


1. Lo Stato membro che intende avviare negoziati con un paese terzo o un'organizzazione internazionale al fine di modificare un accordo intergovernativo o concludere un nuovo accordo intergovernativo, informa per iscritto la Commissione della propria intenzione il più presto possibile prima dell'avvio previsto dei negoziati.

Lo Stato membro interessato è in dovere di tenere la Commissione regolarmente informata degli sviluppi dei negoziati. Le informazioni fornite alla Commissione includono indicazioni sulle disposizioni che saranno oggetto di negoziati e sugli obiettivi dei negoziati, in conformità dell'articolo 8.

2. Non appena le parti hanno raggiunto un accordo su tutti i principali elementi di un progetto di accordo intergovernativo relativo al gas o al petrolio o di una modifica di un accordo intergovernativo relativo al gas o al petrolio, ma prima della conclusione dei negoziati formali, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione il progetto di accordo o di modifica, compresi i loro eventuali allegati, ai fini della valutazione ex ante di cui all'articolo 5.

Qualora il progetto di accordo o di modifica faccia esplicito riferimento ad altri testi, il rispettivo Stato membro trasmette anche questi ultimi nella misura in cui presentino elementi che riguardano l'acquisto, lo scambio, la vendita, il transito, lo stoccaggio o l'approvvigionamento di gas o petrolio in almeno uno Stato membro o ad almeno uno Stato membro, ovvero la costruzione o il funzionamento di un'infrastruttura del gas o di un'infrastruttura petrolifera con una connessione fisica con almeno uno Stato membro.

3. All'atto di negoziare un accordo intergovernativo o una modifica relativi all'energia elettrica, e qualora non sia potuto giungere, in base alla propria valutazione, a una conclusione definitiva sulla compatibilità dell'accordo intergovernativo o della modifica oggetto di negoziati con il diritto dell'Unione, lo Stato membro notifica alla Commissione il progetto di accordo o di modifica, compresi i loro eventuali allegati, per la valutazione ex ante ai sensi dell'articolo 5, non appena le parti abbiano raggiunto un accordo sui principali elementi di detto progetto, ma prima della conclusione dei negoziati formali.



4. Per gli accordi intergovernativi o le modifiche concernenti l'energia elettrica, gli Stati membri possono ricorrere al paragrafo 2, primo e secondo comma.

5. Dopo la ratifica di un accordo intergovernativo o di una modifica di un accordo intergovernativo, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione l'accordo intergovernativo o la modifica, compresi i loro eventuali allegati. Qualora la Commissione abbia espresso un parere conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, e lo Stato membro interessato se ne sia discostato, detto Stato membro dovrebbe illustrare senza indugi alla Commissione, per iscritto, le ragioni alla base della sua decisione.

Qualora l'accordo intergovernativo ratificato o la modifica dell'accordo intergovernativo ratificata facciano esplicito riferimento ad altri testi, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione anche questi ultimi nella misura in cui presentino elementi che riguardano l'acquisto, lo scambio, la vendita, il transito, lo stoccaggio o l'approvvigionamento di energia in almeno uno Stato membro o ad almeno uno Stato membro, ovvero la costruzione o il funzionamento di un'infrastruttura energetica con una connessione fisica con almeno uno Stato membro.

6. L'obbligo di notifica alla Commissione a norma dei paragrafi 2, 3 e 5 non si applica agli accordi tra imprese.

Lo Stato membro che nutre perplessità quanto al fatto che un accordo costituisca un accordo intergovernativo e debba dunque essere notificato a norma del presente articolo e dell'articolo 6 consulta senza indugio la Commissione.

7. Tutte le notifiche di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo e all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, sono effettuate mediante un'applicazione web fornita dalla Commissione. I termini di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 6, paragrafo 3, decorrono dalla data di registro nell'applicazione del fascicolo di notifica completo.

Articolo 4

Assistenza della Commissione

1. Agli Stati membri che abbiano informato la Commissione dei negoziati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, i servizi della Commissione possono fornire consulenza su come evitare l'incompatibilità dell'accordo intergovernativo o della modifica di un accordo intergovernativo oggetto di negoziati con il diritto dell'Unione. Possono rientrare in tale consulenza le clausole tipo facoltative e gli orientamenti che la Commissione elabora in consultazione con gli Stati membri, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2.

I servizi della Commissione possono inoltre richiamare l'attenzione dello Stato membro interessato sui pertinenti obiettivi della politica energetica dell'Unione, inclusi quelli dell'Unione dell'energia.

Lo Stato membro può inoltre chiedere l'assistenza della Commissione in tali negoziati.


2. Su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione può partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice. La Commissione può chiedere di partecipare ai negoziati in qualità di osservatrice, qualora lo ritenga necessario. La partecipazione della Commissione è subordinata all'approvazione scritta dello Stato membro interessato.

3. Se partecipa ai negoziati in qualità di osservatrice, la Commissione può fornire consulenza allo Stato membro interessato su come evitare l'incompatibilità dell'accordo intergovernativo o della modifica oggetto di negoziati con il diritto dell'Unione.

Articolo 5

Valutazione della Commissione

1. Entro cinque settimane dalla data di notifica del progetto integrale di accordo intergovernativo o di modifica, compresi i loro eventuali allegati, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, la Commissione informa lo Stato membro interessato circa ogni eventuale perplessità sulla compatibilità con il diritto dell'Unione del progetto di accordo intergovernativo o di modifica. In assenza di una risposta da parte della Commissione entro detto termine, si considera che la Commissione non nutra siffatte perplessità.



2. Qualora informi lo Stato membro interessato ai sensi del paragrafo 1 circa le proprie perplessità, la Commissione comunica allo Stato membro interessato il suo parere sulla compatibilità del progetto di accordo intergovernativo o di modifica con il diritto dell'Unione, in particolare con le norme del mercato interno dell'energia e con il diritto della concorrenza dell'Unione, entro dodici settimane dalla data di notifica di cui al paragrafo 1. In assenza di un parere della Commissione entro detto termine, si considera che la Commissione non abbia sollevato obiezioni.

3. Previa approvazione dello Stato membro interessato, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere prorogati. I termini di cui ai paragrafi 1 e 2 sono abbreviati in accordo con la Commissione se le circostanze lo giustificano, al fine di assicurare la conclusione dei negoziati in tempo utile.

4. Lo Stato membro non firma, ratifica o approva il progetto di accordo intergovernativo o la modifica fino a quando la Commissione non abbia informato lo Stato membro circa eventuali perplessità, in conformità del paragrafo 1, o, se del caso, abbia emesso un parere in conformità del paragrafo 2, oppure, in mancanza di risposta o parere della Commissione, fino alla scadenza dei termini di cui al paragrafo 1 o, se del caso, di cui al paragrafo 2.

Prima di firmare, ratificare o approvare un accordo intergovernativo o una modifica, lo Stato membro interessato tiene nella massima considerazione il parere della Commissione di cui al paragrafo 2.

Articolo 6

Obblighi di notifica e valutazione da parte della Commissione riguardo ad accordi intergovernativi vigenti e a nuovi accordi intergovernativi relativi all'energia elettrica

1. Entro il 3 agosto 2017 gli Stati membri notificano alla Commissione tutti gli accordi intergovernativi vigenti, compresi i loro eventuali allegati e le loro eventuali modifiche.

Qualora l'accordo intergovernativo vigente faccia esplicito riferimento ad altri testi, lo Stato membro interessato trasmette anche questi ultimi nella misura in cui presentino elementi che riguardano l'acquisto, lo scambio, la vendita, il transito, lo stoccaggio o l'approvvigionamento di energia in almeno uno Stato membro o ad almeno uno Stato membro, ovvero la costruzione o il funzionamento di un'infrastruttura energetica con una connessione fisica con almeno uno Stato membro.

L'obbligo di notifica alla Commissione previsto dal presente paragrafo non si applica agli accordi tra imprese.

2. Gli accordi intergovernativi vigenti già notificati alla Commissione il 2 maggio 2017, ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 o 5, della decisione n. 994/2012/UE, oppure dell'articolo 13, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, si considerano notificati ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, a condizione che tale notifica soddisfi i requisiti di cui al medesimo paragrafo.


3. La Commissione valuta gli accordi intergovernativi che le sono stati notificati a norma del paragrafo 1 o 2 del presente articolo, nonché gli accordi intergovernativi relativi all'energia elettrica notificati a norma dell'articolo 3, paragrafo 5. Qualora la Commissione, a seguito della sua prima valutazione, nutra perplessità circa la compatibilità di tali accordi con il diritto dell'Unione, in particolare con le norme del mercato interno dell'energia e con il diritto della concorrenza dell'Unione, ne informa di conseguenza gli Stati membri interessati entro nove mesi dalla notifica di detti accordi.

Articolo 7

Notifica riguardo a strumenti non vincolanti

1. Prima o dopo l'adozione di uno strumento non vincolante o di una modifica di uno strumento non vincolante, gli Stati membri possono notificare alla Commissione lo strumento non vincolante o la modifica, compresi i loro eventuali allegati.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE del Consiglio (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 1).



2. Gli Stati membri possono inoltre notificare alla Commissione gli strumenti non vincolanti vigenti, compresi i loro eventuali allegati e le loro eventuali modifiche.
3. Qualora lo strumento non vincolante o la modifica di uno strumento non vincolante faccia esplicito riferimento ad altri testi, lo Stato membro interessato può trasmettere anche questi ultimi nella misura in cui presentino elementi che stabiliscono le condizioni per l'approvvigionamento di energia, ad esempio in termini di volumi e di prezzi, o per lo sviluppo di infrastrutture energetiche.

Articolo 8

Trasparenza e riservatezza

1. Nel fornire informazioni alla Commissione conformemente all'articolo 3, paragrafi da 1 a 5, all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 7, lo Stato membro può indicare se parte delle informazioni, commerciali o di altra natura, la cui diffusione potrebbe nuocere alle attività dei soggetti coinvolti, debba considerarsi riservata e se le informazioni fornite possano essere condivise con altri Stati membri.

Lo Stato membro esprime un'indicazione siffatta in merito agli accordi vigenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, entro il 3 agosto 2017.

2. Se lo Stato membro non ritiene che le informazioni debbano considerarsi riservate ai sensi del paragrafo 1, la Commissione le rende accessibili a tutti gli altri Stati membri in formato elettronico sicuro.
3. Laddove lo Stato membro ritenga che un accordo intergovernativo vigente, una modifica relativa allo stesso o un nuovo accordo intergovernativo debbano considerarsi riservati ai sensi del paragrafo 1, lo stesso mette a disposizione una sintesi delle informazioni trasmesse.

Tale sintesi comporta almeno le seguenti informazioni relative all'accordo intergovernativo o alla modifica:

- a) l'oggetto;
- b) la finalità e l'ambito di applicazione;
- c) la durata;
- d) le parti;
- e) informazioni sugli elementi principali dello stesso.

Il presente paragrafo non si applica alle informazioni trasmesse in conformità dell'articolo 3, paragrafi da 1 a 4.

4. La Commissione mette le sintesi di cui al paragrafo 3 a disposizione di tutti gli altri Stati membri in formato elettronico.
5. Le richieste di riservatezza ai sensi del presente articolo non limitano l'accesso della Commissione stessa alle informazioni riservate. La Commissione garantisce che l'accesso alle informazioni riservate sia rigorosamente limitato ai servizi della Commissione per i quali è assolutamente necessario disporre di tali informazioni. I rappresentanti della Commissione trattano, con la dovuta riservatezza, le informazioni sensibili sui negoziati relativi ad accordi intergovernativi, che sono ricevute nel corso di detti negoziati in conformità degli articoli 3 e 4.

Articolo 9

Coordinamento tra gli Stati membri

1. La Commissione agevola e promuove il coordinamento fra gli Stati membri al fine di:
 - a) esaminare l'evoluzione della situazione in relazione agli accordi intergovernativi e perseguire l'uniformità e la coerenza nelle relazioni esterne dell'Unione in materia di energia con i paesi produttori, di transito e consumatori;



- b) individuare i problemi comuni in relazione agli accordi intergovernativi e prendere in considerazione le misure adeguate per affrontare tali problemi e, se del caso, proporre orientamenti e soluzioni;
- c) sostenere, ove appropriato, lo sviluppo di accordi intergovernativi multilaterali che coinvolgano più Stati membri o l'Unione nel suo insieme.

2. Entro il 3 maggio 2018 la Commissione, sulla base delle migliori prassi e in consultazione con gli Stati membri, elabora clausole tipo facoltative e orientamenti, incluso un elenco di esempi di clausole che non rispettano il diritto dell'Unione e che non dovrebbero pertanto essere utilizzate. Tali clausole tipo facoltative e orientamenti, se applicati correttamente, migliorerebbero notevolmente la conformità dei futuri accordi intergovernativi al diritto dell'Unione.

Articolo 10

Relazioni e riesame

1. Entro il 1º gennaio 2020 la Commissione presenta una relazione sull'attuazione della presente decisione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

2. La relazione valuta, in particolare, in quale misura la presente decisione promuova la conformità degli accordi intergovernativi al diritto dell'Unione, anche nel settore dell'energia elettrica, e un elevato livello di coordinamento fra gli Stati membri in materia di accordi intergovernativi. Valuta altresì l'incidenza della presente decisione sui negoziati degli Stati membri con i paesi terzi e l'adeguatezza dell'ambito di applicazione della presente decisione e delle procedure ivi stabilite. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta di revisione della presente decisione.

Articolo 11

Abrogazione

La decisione n. 994/2012/UE è abrogata a decorrere dal 2 maggio 2017.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 13

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, il 5 aprile 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

I. BORG

17CE1297



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/685 DEL CONSIGLIO**dell'11 aprile 2017****che attua il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 359/2011.
- (2) In base a un riesame della decisione 2011/235/PESC del Consiglio ⁽²⁾, il Consiglio ha deciso che è opportuno prorogare le misure restrittive ivi previste fino al 13 aprile 2018.
- (3) Il Consiglio ha inoltre concluso che è opportuno aggiornare le voci riguardanti talune persone figuranti nell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011.
- (4) È opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 100 del 14.4.2011, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2011/235/PESC del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (GUL 100 del 14.4.2011, pag. 51).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2017

Per il Consiglio

Il presidente

L. GRECH



ALLEGATO

Le voci seguenti sostituiscono le voci relative alle persone elencate di seguito indicate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«20.	MOGHISSEH Mohammad (alias NASSERIAN)		Giudice, capo della sezione 28 del tribunale rivoluzionario di Teheran. Ritenuto anche responsabile delle condanne di membri della comunità bahàì. Si è occupato di casi post-elettorali. Ha inflitto condanne a lunghe pene detentive durante gli ingiusti processi contro attivisti sociali e politici e giornalisti e varie condanne a morte nei confronti di manifestanti ed attivisti sociali e politici.	12.4.2011
22.	MORTAZAVI Said	Luogo di nascita: Meybod, Yazd (Iran) Data di nascita: 1967	Ex procuratore generale di Teheran fino all'agosto 2009. In veste di procuratore generale di Teheran, ha emesso un ordine generale di detenzione di centinaia di attivisti, giornalisti e studenti. Nel gennaio 2010 un'inchiesta parlamentare lo ha ritenuto direttamente responsabile della detenzione di tre prigionieri che in seguito sono morti in prigione. È stato sospeso dall'incarico nell'agosto 2010 a seguito di un'indagine della magistratura iraniana sul suo ruolo nella morte dei tre uomini detenuti su suo ordine dopo le elezioni. Nel novembre 2014, il suo ruolo nella morte di detenuti è stato ufficialmente riconosciuto dalle autorità iraniane. Il 19 agosto 2015 un tribunale iraniano lo ha assolto da accuse legate alla tortura e alla morte di tre giovani uomini avvenute presso il carcere di Kahrizak nel 2009.	12.4.2011
23.	PIR-ABASSI Abbas		Magistrato presso una sezione penale. Ex giudice, sezione 26 del tribunale rivoluzionario di Teheran. Incaricato di casi post-elettorali, ha inflitto condanne a lunghe pene detentive durante gli ingiusti processi contro attivisti per i diritti umani e varie condanne a morte nei confronti di manifestanti.	12.4.2011
25.	SALAVATI Abdolghassem		Giudice, capo della sezione 15 del tribunale rivoluzionario di Teheran. Giudice istruttore presso il tribunale di Teheran. Incaricato dei casi post-elettorali, è stato il giudice che ha presieduto i "processi farsa" dell'estate 2009 e ha condannato a morte due monarchici chiamati a comparire in detti processi farsa. Ha condannato a lunghe pene detentive oltre un centinaio di prigionieri politici, attivisti per i diritti umani e manifestanti.	12.4.2011
33.	ABBASZADEH- MESHKINI, Mahmoud		Segretario del Consiglio per i diritti umani. Ex governatore della provincia di Ilam. Ex direttore politico del ministero dell'interno. Quale presidente del Comitato dell'articolo 10 della legge sulle attività dei partiti e dei gruppi politici, è incaricato dell'autorizzazione delle manifestazioni e di altri eventi pubblici nonché della registrazione dei partiti politici. Nel 2010 ha sospeso le attività di due partiti politici riformisti collegati a Mousavi — il Fronte di partecipazione dell'Iran islamico e l'Organizzazione dei Mujahidin della rivoluzione islamica.	10.10.2011



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
			<p>Dal 2009 in poi ha costantemente e continuamente vietato tutte le riunioni non governative, negando in tal modo il diritto costituzionale alla protesta e causando l'arresto di molti manifestanti pacifici in violazione del diritto di riunione.</p> <p>Nel 2009 ha inoltre negato all'opposizione l'autorizzazione a svolgere una cerimonia commemorativa in onore delle vittime delle proteste relative alle elezioni presidenziali.</p>	
35.	AKHARIAN Hassan		<p>Ex responsabile del reparto 1 della prigione di Radjaishahr, Karadj. Numerosi ex detenuti hanno denunciato che ha fatto ricorso alla tortura e che ha impartito l'ordine di negare l'assistenza medica ai detenuti. Secondo la trascrizione di un presunto detenuto della prigione di Radjaishahr, quest'ultimo era picchiato violentemente da tutti i guardiani e Akharian ne era pienamente informato. Durante l'incarico di Akharian è stato riportato almeno un caso di morte di un detenuto, Mohsen Beikvand.</p>	10.10.2011
36.	AVAEE Seyyed Ali-Reza (alias AVAEE Seyyed Alireza)		<p>Direttore dell'ufficio per le indagini speciali. Viceministro dell'interno e responsabile del registro pubblico fino a luglio 2016. Consulente presso il tribunale disciplinare per i giudici a partire dall'aprile 2014. Ex presidente della magistratura di Teheran. In tale veste si è reso responsabile di violazioni dei diritti umani, arresti arbitrari, negazione dei diritti dei detenuti e di un aumento delle esecuzioni.</p>	10.10.2011
38.	FIRUZABADI magg. gen. dott. Seyyed Hasan (alias FIRUZABADI magg. gen. dott. Seyyed Hassan; FIROUZABADI magg. gen. dott. Seyyed Hasan; FIROUZABADI magg. gen. dott. Seyyed Hassan)	<p>Luogo di nascita: Mashad. Data di nascita: 3.2.1951</p>	<p>In veste di ex capo di stato maggiore delle Forze armate unite dell'Iran, è stato il comandante militare di grado più elevato incaricato di dirigere tutte le divisioni e politiche militari, compreso il Corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane (IRGC) e la polizia. Le forze nella sua catena di comando formale hanno attuato una brutale repressione su manifestanti pacifici nonché detenzioni di massa.</p> <p>Anche membro del Consiglio supremo di sicurezza nazionale (SNSC) e del Consiglio per la determinazione delle scelte.</p>	10.10.2011
39.	GANJI Mostafa Barzegar		<p>Ex procuratore generale di Qom. Al momento probabilmente in fase di riassegnazione a un'altra funzione. È responsabile della detenzione arbitraria e del maltrattamento di decine di autori di reati a Qom. È complice di una grave violazione del diritto al giusto processo contribuendo all'uso eccessivo e crescente della pena capitale che ha comportato un brusco aumento delle esecuzioni dall'inizio dell'anno.</p>	10.10.2011
40.	HABIBI Mohammad Reza		<p>Capo dell'ufficio del ministero della giustizia a Yazd. Ex vice procuratore di Isfahan. Al momento probabilmente in fase di riassegnazione a un'altra funzione. Complice delle condotte volte a negare agli imputati un processo equo — come nel caso di Abdollah Fathi, giustiziato nel maggio 2011 dopo che nel processo del marzo 2010 Habibi aveva ignorato il suo diritto ad essere ascoltato e i suoi problemi di salute mentale. È pertanto complice di una grave violazione del diritto al giusto processo contribuendo all'uso eccessivo e crescente della pena capitale e a un brusco aumento delle esecuzioni dall'inizio del 2011.</p>	10.10.2011



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
41.	HEJAZI Mohammad	Luogo di nascita: Ispahan Data di nascita: 1956	Generale dei Pasdaran, ha svolto un ruolo chiave nelle attività di intimidazione e minaccia contro i "nemici" dell'Iran e nei bombardamenti di villaggi curdi iracheni. Ex capo del corpo Sarollah dell'IRGC a Teheran ed ex capo delle forze Basij, ha svolto un ruolo chiave nella repressione post-elettorale di manifestanti.	10.10.2011
46.	KAMALIAN Behrouz (Alias Hackers Brain)	Luogo di nascita: Teheran Data di nascita: 1983	Capo del cibergruppo "Ashiyaneh" collegato all'IRGC. Il team "Ashiyaneh Digital Security", fondato da Behrouz Kamalian, è responsabile di una vasta repressione informatica contro oppositori e riformisti iraniani e istituzioni straniere. Il 21 giugno 2009, il sito internet del comando di difesa cibernetica 32 delle Guardie rivoluzionarie ha pubblicato in rete 26 foto dei volti di persone, presumibilmente scattate durante le manifestazioni post-elettorali, unitamente a un appello rivolto agli iraniani affinché identificassero i "rivoltosi".	10.10.2011
49.	MALEKI Mojtaba		Vice capo del ministero della giustizia nella provincia di Khorasan Razavi. Ex procuratore di Kermanshah. Ha svolto un ruolo nel drammatico aumento delle pene di morte inflitte in Iran, anche perseguendo i casi di sette detenuti condannati per traffico di droga che sono stati impiccati lo stesso giorno il 3 gennaio 2010 nella prigione centrale di Kermanshah.	10.10.2011
51.	SALARKIA Mahmoud	Ex direttore del "Persepolis Football Club" di Teheran	Capo della Commissione petrolio e trasporti della città di Teheran. Viceprocuratore generale di Teheran per gli Affari penitenziari durante la repressione del 2009. In qualità di viceprocuratore generale di Teheran per gli Affari penitenziari, è stato direttamente responsabile di molti dei mandati d'arresto emessi nei confronti di manifestanti e attivisti innocenti e pacifici. Secondo quanto riferito da numerosi difensori dei diritti umani, la quasi totalità delle persone arrestate è, su suo ordine, tenuta in isolamento, senza contatti con legali o familiari e senza alcuna imputazione, per periodi di diversa durata, spesso in condizioni equivalenti a una sparizione forzata. Di frequente ai familiari non è data notizia dell'arresto.	10.10.2011
53.	TALA Hossein (alias TALA Hosseyn)		Ex parlamentare iraniano. Ex Governatore generale ("Farmandar") della provincia di Teheran fino al settembre 2010; si è reso responsabile dell'intervento delle forze di polizia e pertanto della repressione delle manifestazioni. Nel dicembre 2010 ha ricevuto un premio per il ruolo svolto nella repressione post-elettorale.	10.10.2011
56.	BAHRAMI Mohammad-Kazem		Capo della corte di giustizia amministrativa. È stato complice della repressione di manifestanti pacifici in veste di capo della sezione giudiziaria delle forze armate.	10.10.2011
73.	FAHRADI Ali		Vice capo dell'ispettorato degli affari legali e dell'ispezione pubblica del ministero della giustizia di Teheran. Procuratore di Karaj. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la celebrazione di processi in cui è stata inflitta la pena capitale. Durante il suo incarico di procuratore si è registrato un elevato numero di esecuzioni nella regione di Karaj.	23.3.2012



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
74.	REZVANMA-NESH Ali		Vice procuratore della provincia di Karaj, regione di Alborz. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compreso il coinvolgimento nell'esecuzione di un minore.	23.3.2012
76.	SADEGHI Mohamed		Colonnello e vicecomandante del reparto tecnico e di cyber intelligence dell'IRGC e responsabile del centro di analisi e lotta alla criminalità organizzata all'interno dei Pasdaran. Responsabile dell'arresto e della tortura di blogger/giornalisti.	23.3.2012
79.	RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf		Ex capo della prigione di Evin, nominato a metà del 2012. Dalla sua nomina, si è assistito a un deterioramento delle condizioni in carcere ed è stata segnalata una recrudescenza dei maltrattamenti ai danni dei prigionieri. Nell'ottobre 2012, nove detenute hanno iniziato lo sciopero della fame per protestare contro la violazione dei loro diritti e le violenze subite per mano delle guardie carcerarie.	12.3.2013
82.	SARAFRAZ, Mohammad (Dr.) (alias Haj-agma Sarafraz)	Luogo di nascita: Teheran Data di nascita: all'incirca 1963 Luogo di residenza: Teheran	Membro del Consiglio supremo per il ciber spazio. Ex presidente della Radio Televisione della Repubblica islamica dell'Iran (IRIB). Ex direttore della sezione World Service e della rete Press TV dell'IRIB, responsabile di tutte le decisioni relative ai programmi. Strettamente associato all'apparato di sicurezza dello Stato. Sotto la sua direzione, Press TV, insieme all'IRIB, ha collaborato con i servizi di sicurezza e i procuratori iraniani per trasmettere confessioni estorte a detenuti, fra cui quella di Maziar Bahari, giornalista e regista irano-canadese, nel programma settimanale "Iran Today". La OFCOM, autorità regolatrice indipendente per le società di comunicazione, ha condannato nel Regno Unito la Press TV a pagare una multa di 100 000 sterline per aver trasmesso la confessione di Bahari nel 2011, filmata in carcere mentre gli veniva estorta con la forza. Sarafraz è pertanto associato alla violazione del diritto a un giusto processo e del diritto a un equo processo.	12.3.2013
86.	MUSAVI-TABAR, Seyyed Reza		Ex capo della procura rivoluzionaria di Shiraz. Responsabile di arresti illegali e maltrattamenti contro attivisti politici, giornalisti, difensori dei diritti umani, esponenti bahàì e prigionieri di coscienza, i quali sono stati perseguitati, torturati e interrogati e ai quali è stato negato l'accesso all'assistenza legale e a un giusto processo. Musavi-Tabar ha firmato provvedimenti giudiziari nel famigerato centro di detenzione n. 100 (carcere maschile), compresa l'ordinanza che dispone la pena a tre anni di reclusione in isolamento per la detenuta bahàì Raha Sabet.	12.3.2013»

17CE1298



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/686 DELLA COMMISSIONE**del 1° febbraio 2017****che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/96 per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) In forza del regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione ⁽²⁾ i limiti di emissione definiti come fase IIIB dei motori ad accensione spontanea che rientrano nell'intervallo di potenza tra i 56 e i 130 kW sarebbero applicabili fino al 30 settembre 2016 per l'omologazione dei trattori agricoli e forestali delle categorie T2, T4.1 e C2, muniti di tali motori, e fino al 30 settembre 2017 per l'immissione sul mercato di tali trattori. La fase IV, che stabilisce limiti di emissione più severi rispetto alla fase IIIB, inizierebbe ad applicarsi il 1° ottobre 2016 per l'omologazione di tali motori e dei trattori a carreggiata stretta muniti di tali motori e il 1° ottobre 2017 per l'immissione sul mercato di detti motori.
- (2) Al fine di impedire che la normativa dell'Unione stabilisca prescrizioni tecniche che non possono ancora essere soddisfatte e di evitare situazioni in cui i trattori agricoli e forestali delle categorie T2, T4.1 e C2, muniti di motori che rientrano nell'intervallo di potenza tra i 56 e i 130 kW, non possano più essere omologati, immessi sul mercato o messi in servizio, è necessario prevedere un periodo di transizione di un anno, durante il quale i trattori possano essere omologati, immessi sul mercato o messi in servizio se risultano conformi ai limiti di emissione della fase IIIB.
- (3) Al fine di consentire al settore industriale un'agevole transizione in fase di applicazione delle successive fasi IV e V dei limiti di emissione ai trattori agricoli e forestali delle categorie T2, T4.1 e C2, muniti di motori che rientrano nell'intervallo di potenza tra i 56 e i 130 kW, è necessario adattare le condizioni di applicazione agli stessi del regime di flessibilità e consentirlo in percentuale più elevata durante la fase IV.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/96.
- (5) Il regolamento delegato (UE) 2015/96 è già applicabile mentre le modifiche allo stesso, finalizzate all'agevole transizione verso l'applicazione della fase IV ai trattori delle categorie T2, T4.1 e C2, sono state rese possibili e obbligatorie dopo la data di applicazione di tale fase (30 settembre 2016) a detti trattori, in conseguenza della modifica del regolamento (UE) n. 167/2013 da parte del regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore quanto prima,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2015/96 è così modificato:

- 1) all'articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:


«4. Ai fini dell'omologazione e dell'immissione sul mercato:

- a) le date di cui all'articolo 9, paragrafi 3 *quater* e 3 *quinqies*, della direttiva 97/68/CE, per i veicoli agricoli e forestali delle categorie T2, T4.1 e C2, come definiti all'articolo 4, paragrafi 3, 6 e 9, del regolamento (UE) n. 167/2013, sono posticipate di 4 anni;

⁽¹⁾ GUL 60 del 2.3.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione, del 1° ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali (GUL 16 del 23.1.2015, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GUL 252 del 16.9.2016, pag. 53).



- b) le date di cui all'articolo 9, paragrafo 4 bis, della direttiva 97/68/CE, per i veicoli agricoli e forestali delle categorie T2, T4.1 e C2, come definiti all'articolo 4, paragrafi 3, 6 e 9, del regolamento (UE) n. 167/2013, sono posticipate di 3 anni;
- c) anche le clausole transitorie e derogatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 4 bis, all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 97/68/CE, e all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 167/2013, per i veicoli agricoli e forestali delle categorie T2, T4.1 e C2, come definiti all'articolo 4, paragrafi 3, 6 e 9, del regolamento (UE) n. 167/2013, sono posticipate di 3 anni.»;
- 2) nell'allegato V, il punto 1.1.1 è sostituito dal seguente:

«1.1.1 Il numero di veicoli agricoli e forestali immessi sul mercato nel quadro del regime di flessibilità non deve superare, per ciascuna categoria di motori, il 20 % del numero annuale di veicoli immessi sul mercato dal costruttore, muniti di motori che rientrano nel pertinente intervallo di potenza (calcolato come media delle vendite degli ultimi cinque anni sul mercato dell'Unione). In deroga alla prima frase del presente paragrafo, solo per i trattori delle categorie T2, T4.1 e C2 il numero di veicoli immessi sul mercato nel quadro del regime di flessibilità della fase IV non deve superare, per ciascun intervallo di potenza, il 150 % del numero annuale di veicoli immessi sul mercato dal costruttore, muniti di motori che rientrano nel pertinente intervallo di potenza (calcolato come media delle vendite degli ultimi cinque anni sul mercato dell'Unione). Se un costruttore di veicoli ha commercializzato veicoli agricoli e forestali nell'Unione per un periodo inferiore ai cinque anni, la media si calcola sulla base del periodo effettivo durante il quale il costruttore di veicoli ha commercializzato veicoli agricoli e forestali nell'Unione.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 1º febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

17CE1299



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/687 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2017

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [London Cure Smoked Salmon (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «London Cure Smoked Salmon» presentata dal Regno Unito è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «London Cure Smoked Salmon» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «London Cure Smoked Salmon» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 474 del 17.12.2016, pag. 11.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/688 DELLA COMMISSIONE

del 11 aprile 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 11 aprile 2017

Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA

Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.



ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	288,4
	MA	126,5
	TN	214,0
	TR	126,8
	ZZ	188,9
0707 00 05	MA	74,1
	TR	158,2
	ZZ	116,2
0709 93 10	MA	81,0
	TR	144,0
	ZZ	112,5
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	48,2
	IL	77,7
	MA	52,2
	TN	59,3
	TR	74,4
	ZZ	62,4
	ZZ	62,4
0805 50 10	AR	61,0
	TR	71,2
	ZZ	66,1
0808 10 80	BR	100,7
	CL	120,2
	CN	109,3
	NZ	158,2
	TR	98,3
	ZA	115,5
	ZZ	117,0
0808 30 90	AR	114,9
	CH	128,6
	CL	136,0
	CN	122,9
	US	174,6
	ZA	119,1
	ZZ	132,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE (PESC) 2017/689 DEL CONSIGLIO

dell'11 aprile 2017

che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/235/PESC ⁽¹⁾.
- (2) In base a un riesame della decisione 2011/235/PESC è opportuno prorogare le misure restrittive ivi previste fino al 13 aprile 2018.
- (3) Il Consiglio ha inoltre concluso che è opportuno aggiornare le voci riguardanti talune persone figuranti nell'allegato della decisione 2011/235/PESC.
- (4) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/235/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 6 della decisione 2011/235/PESC, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La presente decisione si applica fino al 13 aprile 2018. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, se del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»

Articolo 2

L'allegato della decisione 2011/235/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2017

Per il Consiglio

Il presidente

L. GRECH


(¹) Decisione 2011/235/PESC del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (GUL 100 del 14.4.2011, pag. 51).



ALLEGATO

Le voci seguenti sostituiscono le voci relative alle persone elencate di seguito indicate nell'allegato della decisione 2011/235/PESC


	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«20.	MOGHISSEH Mohammad (alias NASSERIAN)		Giudice, capo della sezione 28 del tribunale rivoluzionario di Teheran. Ritenuto anche responsabile delle condanne di membri della comunità bahàì. Si è occupato di casi post-elettorali. Ha inflitto condanne a lunghe pene detentive durante gli ingiusti processi contro attivisti sociali e politici e giornalisti e varie condanne a morte nei confronti di manifestanti ed attivisti sociali e politici.	12.4.2011
22.	MORTAZAVI Said	Luogo di nascita: Meybod, Yazd (Iran) Data di nascita: 1967	Ex procuratore generale di Teheran fino all'agosto 2009. In veste di procuratore generale di Teheran, ha emesso un ordine generale di detenzione di centinaia di attivisti, giornalisti e studenti. Nel gennaio 2010 un'inchiesta parlamentare lo ha ritenuto direttamente responsabile della detenzione di tre prigionieri che in seguito sono morti in prigione. È stato sospeso dall'incarico nell'agosto 2010 a seguito di un'indagine della magistratura iraniana sul suo ruolo nella morte dei tre uomini detenuti su suo ordine dopo le elezioni. Nel novembre 2014, il suo ruolo nella morte di detenuti è stato ufficialmente riconosciuto dalle autorità iraniane. Il 19 agosto 2015 un tribunale iraniano lo ha assolto da accuse legate alla tortura e alla morte di tre giovani uomini avvenute presso il carcere di Kahrizak nel 2009.	12.4.2011
23.	PIR-ABASSI Abbas		Magistrato presso una sezione penale. Ex giudice, sezione 26 del tribunale rivoluzionario di Teheran. Incaricato di casi post-elettorali, ha inflitto condanne a lunghe pene detentive durante gli ingiusti processi contro attivisti per i diritti umani e varie condanne a morte nei confronti di manifestanti.	12.4.2011
25.	SALAVATI Abdolghassem		Giudice, capo della sezione 15 del tribunale rivoluzionario di Teheran. Giudice istruttore presso il tribunale di Teheran. Incaricato dei casi post-elettorali, è stato il giudice che ha presieduto i "processi farsa" dell'estate 2009 e ha condannato a morte due monarchici chiamati a comparire in detti processi farsa. Ha condannato a lunghe pene detentive oltre un centinaio di prigionieri politici, attivisti per i diritti umani e manifestanti.	12.4.2011
33.	ABBASZADEH- MESHKINI, Mahmoud		Segretario del Consiglio per i diritti umani. Ex governatore della provincia di Ilam. Ex direttore politico del ministero dell'interno. Quale presidente del Comitato dell'articolo 10 della legge sulle attività dei partiti e dei gruppi politici, è incaricato dell'autorizzazione delle manifestazioni e di altri eventi pubblici nonché della registrazione dei partiti politici. Nel 2010 ha sospeso le attività di due partiti politici riformisti collegati a Mousavi — il Fronte di partecipazione dell'Iran islamico e l'Organizzazione dei Mujahidin della rivoluzione islamica.	10.10.2011



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
			<p>Dal 2009 in poi ha costantemente e continuamente vietato tutte le riunioni non governative, negando in tal modo il diritto costituzionale alla protesta e causando l'arresto di molti manifestanti pacifici in violazione del diritto di riunione.</p> <p>Nel 2009 ha inoltre negato all'opposizione l'autorizzazione a svolgere una cerimonia commemorativa in onore delle vittime delle proteste relative alle elezioni presidenziali.</p>	
35.	AKHARIAN Hassan		<p>Ex responsabile del reparto 1 della prigione di Radjaishahr, Karadj. Numerosi ex detenuti hanno denunciato che ha fatto ricorso alla tortura e che ha impartito l'ordine di negare l'assistenza medica ai detenuti. Secondo la trascrizione di un presunto detenuto della prigione di Radjaishahr, quest'ultimo era picchiato violentemente da tutti i guardiani e Akharian ne era pienamente informato. Durante l'incarico di Akharian è stato riportato almeno un caso di morte di un detenuto, Mohsen Beikvand.</p>	10.10.2011
36.	AVAEE Seyyed Ali-Reza (alias AVAEE Seyyed Alireza)		<p>Direttore dell'ufficio per le indagini speciali. Viceministro dell'interno e responsabile del registro pubblico fino a luglio 2016. Consulente presso il tribunale disciplinare per i giudici a partire dall'aprile 2014. Ex presidente della magistratura di Teheran. In tale veste si è reso responsabile di violazioni dei diritti umani, arresti arbitrari, negazione dei diritti dei detenuti e di un aumento delle esecuzioni.</p>	10.10.2011
38.	FIRUZABADI magg. gen. dott. Seyyed Hasan (alias FIRUZABADI magg. gen. dott. Seyyed Hassan; FIROUZABADI magg. gen. dott. Seyyed Hasan; FIROUZABADI magg. gen. dott. Seyyed Hassan)	<p>Luogo di nascita: Mashad. Data di nascita: 3.2.1951</p>	<p>In veste di ex capo di stato maggiore delle Forze armate unite dell'Iran, è stato il comandante militare di grado più elevato incaricato di dirigere tutte le divisioni e politiche militari, compreso il Corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane (IRGC) e la polizia. Le forze nella sua catena di comando formale hanno attuato una brutale repressione su manifestanti pacifici nonché detenzioni di massa.</p> <p>Anche membro del Consiglio supremo di sicurezza nazionale (SNSC) e del Consiglio per la determinazione delle scelte.</p>	10.10.2011
39.	GANJI Mostafa Barzegar		<p>Ex procuratore generale di Qom. Al momento probabilmente in fase di riassegnazione a un'altra funzione. È responsabile della detenzione arbitraria e del maltrattamento di decine di autori di reati a Qom. È complice di una grave violazione del diritto al giusto processo contribuendo all'uso eccessivo e crescente della pena capitale che ha comportato un brusco aumento delle esecuzioni dall'inizio dell'anno.</p>	10.10.2011
40.	HABIBI Mohammad Reza		<p>Capo dell'ufficio del ministero della giustizia a Yazd. Ex vice procuratore di Isfahan. Al momento probabilmente in fase di riassegnazione a un'altra funzione. Complice delle condotte volte a negare agli imputati un processo equo — come nel caso di Abdollah Fathi, giustiziato nel maggio 2011 dopo che nel processo del marzo 2010 Habibi aveva ignorato il suo diritto ad essere ascoltato e i suoi problemi di salute mentale. È pertanto complice di una grave violazione del diritto al giusto processo contribuendo all'uso eccessivo e crescente della pena capitale e a un brusco aumento delle esecuzioni dall'inizio del 2011.</p>	10.10.2011



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
41.	HEJAZI Mohammad	Luogo di nascita: Ispahan Data di nascita: 1956	Generale dei Pasdaran, ha svolto un ruolo chiave nelle attività di intimidazione e minaccia contro i "nemici" dell'Iran e nei bombardamenti di villaggi curdi iracheni. Ex capo del corpo Sarollah dell'IRGC a Teheran ed ex capo delle forze Basij, ha svolto un ruolo chiave nella repressione post-elettorale di manifestanti.	10.10.2011
46.	KAMALIAN Behrouz (Alias Hackers Brain)	Luogo di nascita: Teheran Data di nascita: 1983	Capo del cibergruppo "Ashiyaneh" collegato all'IRGC. Il team "Ashiyaneh Digital Security", fondato da Behrouz Kamalian, è responsabile di una vasta repressione informatica contro oppositori e riformisti iraniani e istituzioni straniere. Il 21 giugno 2009, il sito internet del comando di difesa cibernetica 32 delle Guardie rivoluzionarie ha pubblicato in rete 26 foto dei volti di persone, presumibilmente scattate durante le manifestazioni post-elettorali, unitamente a un appello rivolto agli iraniani affinché identificassero i "rivoltosi".	10.10.2011
49.	MALEKI Mojtaba		Vice capo del ministero della giustizia nella provincia di Khorasan Razavi. Ex procuratore di Kermanshah. Ha svolto un ruolo nel drammatico aumento delle pene di morte inflitte in Iran, anche perseguendo i casi di sette detenuti condannati per traffico di droga che sono stati impiccati lo stesso giorno il 3 gennaio 2010 nella prigione centrale di Kermanshah.	10.10.2011
51.	SALARKIA Mahmoud	Ex direttore del "Persepolis Football Club" di Teheran	Capo della Commissione petrolio e trasporti della città di Teheran. Viceprocuratore generale di Teheran per gli Affari penitenziari durante la repressione del 2009. In qualità di viceprocuratore generale di Teheran per gli Affari penitenziari, è stato direttamente responsabile di molti dei mandati d'arresto emessi nei confronti di manifestanti e attivisti innocenti e pacifici. Secondo quanto riferito da numerosi difensori dei diritti umani, la quasi totalità delle persone arrestate è, su suo ordine, tenuta in isolamento, senza contatti con legali o familiari e senza alcuna imputazione, per periodi di diversa durata, spesso in condizioni equivalenti a una sparizione forzata. Di frequente ai familiari non è data notizia dell'arresto.	10.10.2011
53.	TALA Hossein (alias TALA Hosseyn)		Ex parlamentare iraniano. Ex Governatore generale ("Farmandar") della provincia di Teheran fino al settembre 2010; si è reso responsabile dell'intervento delle forze di polizia e pertanto della repressione delle manifestazioni. Nel dicembre 2010 ha ricevuto un premio per il ruolo svolto nella repressione post-elettorale.	10.10.2011
56.	BAHRAMI Mohammad-Kazem		Capo della corte di giustizia amministrativa. È stato complice della repressione di manifestanti pacifici in veste di capo della sezione giudiziaria delle forze armate.	10.10.2011
73.	FAHRADI Ali		Vice capo dell'ispettorato degli affari legali e dell'ispezione pubblica del ministero della giustizia di Teheran. Procuratore di Karaj. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la celebrazione di processi in cui è stata inflitta la pena capitale. Durante il suo incarico di procuratore si è registrato un elevato numero di esecuzioni nella regione di Karaj.	23.3.2012



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
74.	REZVANMA-NESH Ali		Vice procuratore della provincia di Karaj, regione di Alborz. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compreso il coinvolgimento nell'esecuzione di un minore.	23.3.2012
76.	SADEGHI Mohamed		Colonnello e vicecomandante del reparto tecnico e di cyber intelligence dell'IRGC e responsabile del centro di analisi e lotta alla criminalità organizzata all'interno dei Pasdaran. Responsabile dell'arresto e della tortura di blogger/giornalisti.	23.3.2012
79.	RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf		Ex capo della prigione di Evin, nominato a metà del 2012. Dalla sua nomina, si è assistito a un deterioramento delle condizioni in carcere ed è stata segnalata una recrudescenza dei maltrattamenti ai danni dei prigionieri. Nell'ottobre 2012, nove detenute hanno iniziato lo sciopero della fame per protestare contro la violazione dei loro diritti e le violenze subite per mano delle guardie carcerarie.	12.3.2013
82.	SARAFRAZ, Mohammad (Dr.) (alias Haj-agma Sarafraz)	Luogo di nascita: Teheran Data di nascita: all'incirca 1963 Luogo di residenza: Teheran	Membro del Consiglio supremo per il cibernazio. Ex presidente della Radio Televisione della Repubblica islamica dell'Iran (IRIB). Ex direttore della sezione World Service e della rete Press TV dell'IRIB, responsabile di tutte le decisioni relative ai programmi. Strettamente associato all'apparato di sicurezza dello Stato. Sotto la sua direzione, Press TV, insieme all'IRIB, ha collaborato con i servizi di sicurezza e i procuratori iraniani per trasmettere confessioni estorte a detenuti, fra cui quella di Maziar Bahari, giornalista e regista irano-canadese, nel programma settimanale "Iran Today". La OFCOM, autorità regolatrice indipendente per le società di comunicazione, ha condannato nel Regno Unito la Press TV a pagare una multa di 100 000 sterline per aver trasmesso la confessione di Bahari nel 2011, filmata in carcere mentre gli veniva estorta con la forza. Sarafraz è pertanto associato alla violazione del diritto a un giusto processo e del diritto a un equo processo.	12.3.2013
86.	MUSAVI-TABAR, Seyyed Reza		Ex capo della procura rivoluzionaria di Shiraz. Responsabile di arresti illegali e maltrattamenti contro attivisti politici, giornalisti, difensori dei diritti umani, esponenti bahàì e prigionieri di coscienza, i quali sono stati perseguitati, torturati e interrogati e ai quali è stato negato l'accesso all'assistenza legale e a un giusto processo. Musavi-Tabar ha firmato provvedimenti giudiziari nel famigerato centro di detenzione n. 100 (carcere maschile), compresa l'ordinanza che dispone la pena a tre anni di reclusione in isolamento per la detenuta bahàì Raha Sabet.	12.3.2013»

17CE1302



**DECISIONE N. 48/2017 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO SUL
RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI
D'AMERICA**

del 27 marzo 2017

**concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla
compatibilità elettromagnetica [2017/690]**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l'inserimento di uno o più organismi di valutazione della conformità in un allegato settoriale,

DECIDE:

1. l'organismo di valutazione della conformità di cui all'allegato A è aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica;
2. la portata specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, dell'inserimento in detto elenco dell'organismo di valutazione della conformità indicato nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire a nome delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.

A nome degli Stati Uniti d'America

James C. SANFORD

Firmata a Washington DC, il 6 marzo 2017

A nome dell'Unione europea

Ignacio IRUARRIZAGA


Firmata a Bruxelles, il 27 marzo 2017

—
Allegato A

**Organismo CE di valutazione della conformità aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione
della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale
sulla compatibilità elettromagnetica**

TÜV RHEINLAND ITALIA S.R.L.
via E. Mattei, 3
20010 Pogliano Milanese
ITALIA

17CE1303



**DECISIONE N. 49/2017 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO SUL
RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI
D'AMERICA**

del 27 marzo 2017

**concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla
compatibilità elettromagnetica [2017/691]**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l'inserimento di uno o più organismi di valutazione della conformità in un allegato settoriale,

DECIDE:

1. l'organismo di valutazione della conformità di cui all'allegato A è aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica;
2. la portata specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, dell'inserimento in detto elenco dell'organismo di valutazione della conformità indicato nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire a nome delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.

A nome degli Stati Uniti d'America

James C. SANFORD

Firmata a Washington DC, il 6 marzo 2017

A nome dell'Unione europea

Ignacio IRUARRIZAGA

Firmata a Bruxelles, il 27 marzo 2017

—
Allegato A

**Organismo CE di valutazione della conformità aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione
della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale
sulla compatibilità elettromagnetica**

DELTA Development Technology AB
Finnslätten, Elektronikgatan 47
721 35 Västerås
SVEZIA

17CE1304



**DECISIONE N. 50/2017 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO A NORMA DELL'ACCORDO SUL
RECIPROCO RICONOSCIMENTO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI UNITI
D'AMERICA**

del 27 marzo 2017

**concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulla
compatibilità elettromagnetica [2017/692]**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, in particolare gli articoli 7 e 14,

considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l'inserimento di uno o più organismi di valutazione della conformità in un allegato settoriale,

DECIDE:

1. l'organismo di valutazione della conformità di cui all'allegato A è aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale sulla compatibilità elettromagnetica;
2. la portata specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, dell'inserimento in detto elenco dell'organismo di valutazione della conformità indicato nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire a nome delle parti al fine di modificare l'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.

A nome degli Stati Uniti d'America

James C. SANFORD

Firmata a Washington DC, il 6 marzo 2017

A nome dell'Unione europea

Ignacio IRUARRIZAGA


Firmata a Bruxelles, il 27 marzo 2017

—
Allegato A

**Organismo CE di valutazione della conformità aggiunto all'elenco degli organismi di valutazione
della conformità alla colonna «Accesso CE al mercato USA» nella sezione V dell'allegato settoriale
sulla compatibilità elettromagnetica**

7layers GmbH
Borsigstrasse 11
40880 Ratingen
GERMANIA

17CE1305



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1185 della Commissione, del 20 luglio 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 in relazione all'aggiornamento e al completamento delle regole dell'aria comuni e delle disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea (SERA parte C) e che abroga il regolamento (CE) n. 730/2006

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 196 del 21 luglio 2016)

Pagina 29, allegato, punto 25, nelle modifiche dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012, sezione 14, punto SERA.14090, lettera a):

anziché: «La fraseologia utilizzata per i movimenti dei veicoli sull'area di manovra, ad esclusione dei trattori per il traino, è la stessa fraseologia utilizzata per i movimenti al suolo degli aeromobili, ad eccezione delle istruzioni di rullaggio, dove la parola «PROCEED» (PROCEDETE) è sostituita dalla parola «TAXI» (RULLATE) quando si comunica con i veicoli.»

leggasi: «La fraseologia utilizzata per i movimenti dei veicoli sull'area di manovra, ad esclusione dei trattori per il traino, è la stessa fraseologia utilizzata per i movimenti al suolo degli aeromobili, ad eccezione delle istruzioni di rullaggio, dove la parola «PROCEED» (PROCEDETE) sostituisce la parola «TAXI» (RULLATE) quando si comunica con i veicoli.»

17CE1306

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUE-045) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**

*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**

*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 7 0 6 1 2 *

€ 10,00

